



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO  
RESOCONTO STENOGRAFICO  
ALLEGATI

**ASSEMBLEA**

461<sup>a</sup> seduta pubblica (pomeridiana)  
mercoledì 17 novembre 2010

Presidenza del vice presidente Nania,  
indi della vice presidente Bonino

**INDICE GENERALE**

*RESOCONTO SOMMARIO* . . . . .Pag. VII-XXIV

*RESOCONTO STENOGRAFICO* . . . . . 1-61

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)* . . . . . 63-120

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)* . . . . .121-154

## I N D I C E

## RESOCONTO SOMMARIO

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTORICO ..... Pag. 1

## SUI LAVORI DEL SENATO. COMMISSIONI PERMANENTI, AUTORIZZAZIONE ALLA CONVOCAZIONE

PRESIDENTE ..... 1

## CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA ..... 3

## DOCUMENTI

## Discussione:

*(Doc. XVI, n. 3) Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari su una richiesta dell'onorevole Mastella concernente l'applicazione della disciplina relativa ai reati ministeriali con riferimento a procedimenti penali pendenti nei suoi confronti presso il tribunale di Napoli*

## Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

MAZZATORTA (LNP) ..... 5  
 SARRO (PdL) ..... 7  
 MERCATALI (PD), relatore ..... 8  
 LI GOTTI (IdV) ..... 8  
 IZZO (PdL) ..... 9  
 SANNA (PD) ..... 9

## SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE ..... 10

## DISEGNI DI LEGGE

## Discussione e approvazione:

**(2313) Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno** (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio degli articoli 1, 2 e 10, del disegno di legge n. 3291 d'iniziativa governativa) (Relazione orale):

BALBONI (PdL), relatore ..... Pag. 10  
 GRANAIOLA (PD) ..... 11  
 LI GOTTI (IdV) ..... 13  
 PERDUCA (PD) ..... 15  
 DIVINA (LNP) ..... 16  
 D'AMBROSIO (PD) ..... 18, 19, 20 e passim  
 PEDICA (IdV) ..... 21

## SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DELLA SÜDTIROLER VOLKSPARTEI

PRESIDENTE ..... 23

## DISEGNI DI LEGGE

## Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2313:

\* DELLA MONICA (PD) ..... 23, 32  
 FLERES (PdL) ..... 25  
 SALTAMARTINI (PdL) ..... 27  
 CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia ..... 29  
 BALBONI (PdL), relatore ..... 32  
 PORETTI (PD) ..... 32, 33  
 LI GOTTI (IdV) ..... 33  
 SERRA (UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE) ..... 33

## SULL'ARRESTO DEL LATITANTE ANTONIO IOVINE

PRESIDENTE ..... 34  
 BODEGA (LNP) ..... 34

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

**DISEGNI DI LEGGE****Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2313:**

SACCOMANNO (PdL) . . . . .	Pag. 34
MAZZATORTA (LNP) . . . . .	37, 46, 49
BOSONE (PD) . . . . .	37
BALBONI (PdL), relatore . . . . .	38, 43, 46
CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia . . . . .	38, 46, 47
PERDUCA (PD) . . . . .	38, 47, 53
DELOGU (PdL) . . . . .	39, 44, 52
CAROFILIO (PD) . . . . .	39
DIVINA (LNP) . . . . .	40, 44
LI GOTTI (IdV) . . . . .	40, 41, 42 e passim
DELLA MONICA (PD) . . . . .	44
PORETTI (PD) . . . . .	45
SERRA (UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE) . . . . .	49
CASSON (PD) . . . . .	50
VIESPOLI (FLI) . . . . .	53

**Discussione e approvazione:**

**(2095) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002 (Relazione orale):**

PRESIDENTE . . . . .	54, 55
LIVI BACCI (PD), relatore . . . . .	54
FILIPPI Alberto (LNP) . . . . .	55

**Discussione e approvazione, con modificazioni:**

**(2178) Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009 (Approvato dalla Camera dei deputati):**

PRESIDENTE . . . . .	55, 56, 57
FILIPPI Alberto (LNP) . . . . .	56

**Discussione e approvazione:**

**(2402) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008 (Relazione orale):**

PRESIDENTE . . . . .	57, 58
DINI (PdL), relatore . . . . .	57
FILIPPI Alberto (LNP) . . . . .	58
TONINI (PD) . . . . .	58

**SULLA PROTESTA DI ALCUNI CITTADINI STRANIERI PER IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO**

CARLINO (IdV) . . . . . Pag. 58

**PER UN'INFORMATIVA DEL MINISTRO DELL'INTERNO SULL'ODIerna AZIONE DELLE FORZE DELL'ORDINE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DELLA EATON DI MASSA CARRARA**

PRESIDENTE . . . . . 59, 60  
PASSONI (PD) . . . . . 59  
SALTAMARTINI (PdL) . . . . . 60

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 2010 . . . . . 61****ALLEGATO A****DISEGNO DI LEGGE N. 2313**

Ordini del giorno . . . . .	63
Articolo 1, emendamenti e ordine del giorno . . . . .	70
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1 e ordine del giorno . . . . .	90
Articolo 2 ed emendamenti . . . . .	91
Articolo 3 ed emendamenti . . . . .	93
Articolo 4, emendamenti e ordini del giorno . . . . .	94
Articolo 5, emendamenti e ordine del giorno . . . . .	109
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5 e ordine del giorno . . . . .	113

**RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI . . . . . 117****DISEGNO DI LEGGE N. 2095**

Articoli da 1 a 4 . . . . . 117

**DISEGNO DI LEGGE N. 2178**

Articoli da 1 a 4 . . . . . 118

**DISEGNO DI LEGGE N. 2402**

Articoli 1, 2 e 3 . . . . . 119

**ALLEGATO B****INTERVENTI**

Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Serra sul disegno di legge n. 2313 . . . . . 121

Integrazione alla relazione orale del senatore Livi Bacci sul disegno di legge n. 2095 . Pag.	125	<b>CORTE DEI CONTI</b>	
Dichiarazione di voto del senatore Filippi Alberto sul disegno di legge n. 2095 . . . . .	127	Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti . . . . .	Pag. 135
Dichiarazione di voto del senatore Filippi Alberto sul disegno di legge n. 2178 . . . . .	128	<b>COMMISSIONE EUROPEA</b>	
Integrazione alla relazione orale del senatore Dini sul disegno di legge n. 2402 . . . . .	129	Trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità . . . . .	136
Dichiarazione di voto del senatore Filippi Alberto sul disegno di legge n. 2402 . . . . .	131	<b>ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (OSCE)</b>	
<b>CONGEDI E MISSIONI . . . . .</b>	133	Trasmissione di documenti . . . . .	136
<b>COMMISSIONI PERMANENTI</b>		<b>MOZIONI E INTERROGAZIONI</b>	
Trasmissione di documenti . . . . .	133	Apposizione di nuove firme a mozioni ed a interrogazioni . . . . .	139
<b>COMMISSIONI PERMANENTI</b>		Mozioni . . . . .	140
Richieste di osservazioni su atti . . . . .	133	Interrogazioni . . . . .	142
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		Interrogazioni da svolgere in Commissione . .	153
Annunzio di presentazione . . . . .	134	Interrogazioni, ritiro . . . . .	154
<b>CORTE COSTITUZIONALE</b>			
Trasmissione di sentenze . . . . .	134		

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*



## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del vice presidente NANIA

*La seduta inizia alle ore 16,34.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta del giorno precedente.*

#### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B ai Resoconti della seduta.

#### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16.39 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

#### Calendario dei lavori dell'Assemblea Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo in ordine al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo fino al 25 novembre (*v. Resoconto stenografico*). La votazione finale sul disegno di legge di riforma della professione forense avrà luogo nella seduta di martedì 23 novembre e nella stessa seduta, alle ore 19, la Presidenza comunicherà il proprio parere all'Assemblea sul contenuto del disegno di legge di stabilità. Il Presidente del Consiglio renderà comunicazioni all'Assemblea in ordine alla verifica politica lunedì 13 dicembre alle ore 9.

La Commissione bilancio è autorizzata a convocarsi nel pomeriggio di martedì 23 novembre per l'esame preliminare della legge di stabilità ai fini dell'espressione del parere da parte del Presidente del Senato.

**Discussione del documento:**

*(Doc. XVI, n. 3) Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari su una richiesta dell'onorevole Mastella concernente l'applicazione della disciplina relativa ai reati ministeriali con riferimento a procedimenti penali pendenti nei suoi confronti presso il tribunale di Napoli*

**Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. Ricorda che la Giunta ha deliberato all'unanimità di richiedere all'Assemblea di sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale in ragione della violazione della competenza del Tribunale dei Ministri che ha comportato l'omissione degli obblighi di autorizzazione o comunicazione che costituiscono la premessa indispensabile affinché il Senato possa compiere autonomamente la propria valutazione sulla qualificazione dei reati con riferimento a procedimenti penali pendenti nei confronti dell'onorevole Mastella.

MERCATALI, *relatore*. Si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

MAZZATORTA (*LNP*). La condotta della procura della Repubblica di Napoli appare lesiva delle attribuzioni costituzionali del Senato, in quanto non sono state rispettate le disposizioni previste dalla legge costituzionale n. 1 del 1989. Nei procedimenti avviati nei confronti dell'allora ministro della giustizia Mastella, infatti, il pubblico ministero di Napoli non ha ritenuto di attivare la procedura prevista dalla legge costituzionale e trasmettere quindi, entro brevissimo termine, gli atti al tribunale dei Ministri che è deve valutare la configurazione ministeriale dei reati addebitati, ai fini dell'autorizzazione a procedere o dell'archiviazione. Per tali ragioni sussistono le condizioni perché il Senato sollevi un conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale. Peraltro, la vicenda in esame presenta diverse analogie con i casi che hanno precedentemente interessato i senatori Matteoli e Castelli e dimostra una volta di più come l'operato di parte della magistratura non sia improntato alla collaborazione istituzionale, ma sia finalizzato a condizionare la politica. Opportuna sarebbe, come proposto dal Presidente del Consiglio, l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per accertare definitivamente l'esistenza di una fazione della magistratura che agisce per fini non istituzionali. (*Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Tomassini*).

SARRO (*PdL*). Le conclusioni maturate dalla Giunta, che ha deciso di sollevare conflitto di attribuzione, sono pienamente condivisibili. Negando al Parlamento il diritto ad essere portato a conoscenza della vicenda processuale dell'allora ministro Mastella, l'autorità giudiziaria sembra infatti voler ribaltare il sistema delle garanzie garantito dall'articolo 96 della Costituzione, dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 e anche da una recente pronuncia della Corte costituzionale, che ha definito i margini dei rapporti tra l'autorità giudiziaria e il Parlamento nell'esame dei reati ministeriali. Spetta infatti al Senato la valutazione definitiva sulla qualificabilità come ministeriali dei reati addebitati all'onorevole Mastella. (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione.

MERCATALI, *relatore*. Ribadisce la validità delle valutazioni espresse nella relazione, approvata all'unanimità dalla Giunta delle elezioni e le immunità parlamentari. Tali conclusioni non devono però prestarsi a interpretazioni politiche di sorta, atteso che esse traggono origine esclusivamente da considerazioni di ordine giuridico che attengono al merito della vicenda in esame. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Passa alla votazione.

LI GOTTI (*IdV*). Essendo stati evocati precedenti del tutto impropri, appare necessario fare chiarezza sulla natura della deliberazione che oggi il Senato è chiamato ad assumere. Infatti, in passato il Senato fu chiamato a decidere se i comportamenti ascritti al senatore Castelli fossero di natura ministeriale; in questo frangente, invece, il Senato non è stato in grado di pronunciarsi sulla ministerialità delle condotte attribuite all'onorevole Mastella. La deliberazione della Giunta è dunque ineccepibile e per questo annuncia il voto favorevole del Gruppo.

IZZO (*PdL*). Il Popolo della libertà voterà a favore delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ritenendo opportuno sollevare un conflitto di attribuzione avanti la Corte costituzionale, per ripristinare un corretto svolgimento del procedimento, in conformità con quanto previsto dalla Costituzione e dall'ordinamento vigente.

SANNA (*PD*). Il Partito Democratico, con una decisione serena e non ideologica, voterà a favore delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ritenendo necessario sollevare un conflitto d'attribuzione davanti alla Corte, affinché vengano rispettate le previsioni della legge costituzionale n. 1 del 1989, che regola i procedimenti in materia di reati commessi dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni. Va tuttavia ricordato che il ritardo nella trasmissione degli atti al Senato non deriva da un comportamento dell'autorità giudiziaria, ma dal fatto che lo stesso Ministero della giustizia ha omesso di rispondere

celermente alle sollecitazioni della Presidenza del Senato. (*Applausi dal Gruppo PD*).

*Il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. La Presidenza si intende pertanto autorizzata a dare mandato per la difesa del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.*

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell'Assemblea, gli studenti della scuola media «Pietro Tacchi Venturi» di San Severino Marche, in provincia di Macerata, presenti nelle tribune. (*Applausi*).

### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2313) Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno** (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio degli articoli 1, 2 e 10, del disegno di legge n. 3291 d'iniziativa governativa*) (*Relazione orale*)

BALBONI, *relatore*. Il provvedimento, approvato dalla Camera dei deputati, viene proposto al Senato nel medesimo testo, con l'auspicio di una sua celere approvazione. L'articolo 1 dispone infatti che fino a tutto il 2013 i residui di pena non superiori ad un anno verranno scontati presso il proprio domicilio o presso luoghi ritenuti idonei; l'articolo 2 aumenta la pena prevista per il delitto di evasione; l'articolo 3 introduce una circostanza aggravante derivante dall'aver commesso un delitto non colposo durante lo svolgimento di una misura alternativa alla detenzione; infine l'articolo 4 stanZIA le risorse necessarie all'assunzione di quasi 2000 agenti di polizia penitenziaria. Dunque il disegno di legge nel suo complesso mira a far fronte alla grave emergenza carceraria italiana, in attesa della definitiva attuazione del piano straordinario per le carceri previsto dal Governo.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

GRANAIOLO (*PD*). Il disegno di legge rappresenta un piccolo passo in avanti, ma per far fronte alla drammatica emergenza carceraria italiana c'è bisogno di interventi che consentano di uscire dallo stato di emergenza e che affrontino in modo strutturale il problema del sovraffollamento delle carceri e la scarsità dell'organico della polizia penitenziaria. Una strategia complessiva deve dunque tener conto della grande quantità di tossicodipendenti e di stranieri presenti in carcere, del numero elevato di detenuti in attesa di giudizio, dello spaventoso numero di suicidi che purtroppo si verificano negli istituti di pena e dell'insopportabile lentezza dei procedimenti giudiziari. Il sistema carcerario, che secondo la Costituzione do-

vrebbe tendere alla rieducazione del condannato, si trova dunque in una condizione di inaccettabile inadeguatezza e finisce per diventare luogo privilegiato di reclutamento per la piccola e la grande criminalità. Invita infine a non definire il provvedimento come «svuota carceri», perché una definizione del genere sottintende una considerazione degradante dei detenuti, di cui occorre invece rispettare l'umanità e la dignità. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

LI GOTTI (*IdV*). Conoscendo la drammatica situazione carceraria italiana, il Gruppo voterà a favore del provvedimento, che però non offre una soluzione soddisfacente e strutturale al grave problema del sovraffollamento degli istituti penitenziari. Dal momento che nell'ordinamento vigente è già prevista la possibilità che il tribunale di sorveglianza disponga la detenzione domiciliare per brevi residui di pena, sarebbe stato preferibile snellire tale procedura, affidando la decisione ad un giudice monocratico, piuttosto che prevedere un'assegnazione automatica, comunque sottoposta alla verifica del giudice di sorveglianza, stabilendo però che essa resti in vigore solo fino alla fine del 2013. Inoltre, il numero delle nuove assunzioni tra il personale dell'amministrazione penitenziaria risulta inferiore a quello dei pensionamenti previsti nel corso dell'anno. È dunque necessario dare attuazione ad un piano complessivo per affrontare l'emergenza carceraria, che però il Governo si è solo limitato ad annunciare. (*Applausi del senatore Mascitelli*).

PERDUCA (*PD*). Il disegno di legge non è adeguato ad affrontare il grave stato di illegalità delle carceri italiane, evidenziato dalla Corte europea per i diritti dell'uomo e tragicamente testimoniato dall'elevato numero di suicidi che ogni anno si verificano sia tra i detenuti sia tra gli operatori carcerari. La norma sulla detenzione domiciliare interesserà infatti un numero di detenuti più limitato del previsto, mentre le assunzioni previste all'interno dell'amministrazione penitenziaria risultano inferiori a quanto annunciato in Commissione. Sarebbe stato invece preferibile il testo inizialmente approvato dal Consiglio dei ministri all'inizio dell'anno in corso – che prevedeva anche l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova – il cui contenuto viene riproposto attraverso alcune proposte emendative, su cui però la Commissione bilancio ha espresso parere negativo ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Si riserva dunque di ascoltare il seguito del dibattito, ma nonostante il voto unanime della Camera dei deputati, difficilmente esprimerà un voto favorevole ad un provvedimento che non è stato presentato tempestivamente e che non affronta in modo soddisfacente e strutturale l'emergenza carceraria. (*Applausi dal Gruppo PD*).

DIVINA (*LNP*). Il disegno di legge, che prevede l'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno, si inserisce nel quadro della politica di deflazione carceraria perseguita dal Governo e viene incontro alla richiesta dell'opposizione di potenziare le misure alter-

native alla detenzione. Anche se in Italia il tasso di esecutività della pena carceraria è piuttosto basso, esiste una situazione di sovraffollamento delle carceri determinata soprattutto alla crescita dei detenuti stranieri, frutto a sua volta di un'erronea programmazione dei flussi e della presenza nel Paese di un numero sempre maggiore di immigrati privi di mezzi adeguati di sussistenza e quindi facilmente arruolabili dalla criminalità. Considerato che ciascun detenuto costa in media alla collettività 450 euro al giorno, per affrontare l'emergenza carceraria occorre non solo costruire nuove strutture, ma anche stabilire accordi bilaterali che consentano agli stranieri di scontare la pena nei Paesi di origine. La Lega Nord è favorevole ad un trattamento penitenziario più umano, che escluda però i condannati per i quali la legge (anche grazie alle positive innovazioni introdotte nel corso della legislatura) già prevede un severo regime carcerario di sicurezza. Chiede inoltre che il Ministero vigili attentamente sulle relazioni che autorizzano la concessione del beneficio. (*Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Giancarlo Serafini*).

D'AMBROSIO (*PD*). Nonostante l'approvazione periodica di misure di indulto, la situazione carceraria peggiora di anno in anno: istituti penitenziari che potrebbero accogliere 43.000 detenuti ne ospitano oggi circa 70.000. Il provvedimento in esame, peraltro, riguarderà un numero limitato di detenuti, quelli che devono scontare pene inferiori ad un anno e dispongono di un domicilio idoneo. L'aumento della popolazione carceraria negli ultimi è imputabile a due fattori: la tendenza demagogica a penalizzare gli illeciti e a ridurre le pene alternative al carcere e il nuovo testo unico dell'immigrazione che, all'articolo 14, punisce con l'arresto da sei mesi ad un anno il cittadino extracomunitario sorpreso sul territorio dello Stato senza permesso di soggiorno. L'ordine del giorno G100 impegna perciò il Governo ad affrontare alla radice il problema, estendendo le misure di deflazione carceraria anche ai cittadini extracomunitari che si trovino in carcere per violazione del solo articolo 14 del testo unico sull'immigrazione; e ad adoperarsi perché la pena detentiva torni ad essere l'*extrema ratio* con cui si affrontano i problemi sociali (*Applausi dai Gruppi PD e IdV. Commenti del senatore Gramazio*).

PEDICA (*IdV*). Ispirandosi ai valori della sicurezza, della giustizia e della pace sociale, l'Italia dei Valori appoggia le rivendicazioni degli agenti della Polizia penitenziaria, che vivono in condizioni difficili a causa delle carenze di organico, delle retribuzioni insufficienti, della mancanza di tutele adeguate. Dopo i pesanti tagli inflitti al settore della sicurezza, il Governo ha promesso nuove assunzioni ma, considerati i prossimi pensionamenti, bisognerebbe assumere 6000, anziché 1600 agenti. La costruzione di nuovi edifici non servirà a migliorare la situazione in mancanza del personale addetto alla sorveglianza; un organico adeguato è inoltre condizione essenziale per rendere più umano il trattamento dei detenuti. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

### **Saluto ad una rappresentanza della Südtiroler Volkspartei**

PRESIDENTE. Saluta una rappresentanza della Südtiroler Volkspartei del territorio ladino, presente in tribuna. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2313**

DELLA MONICA (*PD*). Consapevole del disagio della Polizia penitenziaria, il PD si è battuto per inserire nel provvedimento la norma che prevede un aumento dell'organico. L'ordine del giorno G101 riguarda la carenza strutturale di educatori penitenziari: considerato che l'educatore osserva la condotta del detenuto e provvede alla stesura della relazione in base alla quale il magistrato decide sull'applicazione dell'esecuzione domestica della pena, la carenza di queste figure professionali può determinare un rallentamento della concessione di misure alternative. D'altronde, senza investimenti nel personale che lavora negli istituti penitenziari, non può esservi miglioramento delle condizioni di detenzione. L'ordine del giorno impegna perciò il Governo ad adottare iniziative per escludere il personale pedagogico dalla riduzione della pianta organica e dal blocco delle assunzioni; e a provvedere alla predisposizione di un piano straordinario di assunzioni di educatori penitenziari da attingere dalla vigente graduatoria del concorso svoltosi nel 2003. (*Applausi dal Gruppo PD*).

FLERES (*PdL*). Illustra l'ordine del giorno G102 che impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare iniziative per contenere i costi del sistema carcerario e per rendere effettivo il principio costituzionale secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. La prima proposta riguarda l'estensione della possibilità di acquisire testimonianze tramite videoconferenza, al fine di contenere i costi della traduzione; la seconda proposta consiste nella possibilità per i detenuti di partecipare a corsi di formazione professionale, articolati in lezioni, fino ad un massimo di dodici ore giornaliere. La terza proposta consiste nel prevedere tra le pene principali anche l'affidamento ai servizi sociali e nel consentire che, per pene inferiori ai tre anni, tale affidamento sia stabilito dal magistrato giudicante. La situazione carceraria italiana, che è caratterizzata da sofferenze e inaccettabili violazioni dei diritti, va affrontata costruendo un diverso sistema penitenziario attraverso la collaborazione di tutti i soggetti interessati: il Ministero di giustizia, la magistratura di sorveglianza, i sindacati degli agenti di Polizia penitenziaria. (*Applausi dai Gruppi PdL e FLI e dei senatori Poretti e Perduca*).

SALTAMARTINI (*PdL*). I dati indicano che negli ultimi due anni in Italia, a seguito dei provvedimenti adottati dal Governo Berlusconi, è aumentato il livello di sicurezza ed è diminuito il numero dei reati; ciò è

molto importante, in quanto non c'è vera democrazia e vera libertà se non ci sono livelli accettabili di sicurezza. Nel dibattito odierno sono emerse le esigenze e i problemi del personale di Polizia penitenziaria, del cui lavoro spesso purtroppo ci si dimentica, dando rilievo solo alle problematiche che riguardano i detenuti. Se invece si vuole riconoscere realmente il merito di chi opera in ambito penitenziario, si deve finalmente avviare la tanto attesa riforma del settore, dando seguito al riconoscimento della specificità del personale di Polizia penitenziaria rispetto al complesso della pubblica amministrazione. Non è vero, infine, che le sanzioni per violazione del provvedimento di espulsione abbiano fatto aumentare il numero dei detenuti, trattandosi spesso di pene accessorie rispetto ad altre condanne per reati più gravi; è dimostrato, ad esempio, che la maggior parte dei reati legati al traffico di stupefacenti viene compiuta da stranieri. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BALBONI, *relatore*. Rinuncia alla replica.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il provvedimento in esame è volto a recare un minimo beneficio alla situazione di sovraffollamento in cui si trovano le carceri italiane, situazione che attualmente è sostenibile solo grazie al sacrificio e alla dedizione quotidiani del personale di Polizia penitenziaria, al momento peraltro gravemente sotto organico. Non si tratta di un provvedimento simile ad un indulto: è giusto che le pene vengano scontate fino in fondo ed è giusto che i comportamenti illegali, tra cui la permanenza irregolare di stranieri sul territorio nazionale, vengano sanzionati. È necessario tuttavia conciliare la certezza della pena con i principi sanciti dall'articolo 27 della Costituzione, secondo cui le pene non possono essere contrarie al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. È sembrato pertanto opportuno prevedere la possibilità della detenzione domiciliare per le pene, anche residue, non superiori ad un anno, prevedendo al contempo misure tali da scoraggiare eventuali tentativi di evasione. Considerata l'importanza di una rapida approvazione del provvedimento, chiede che tutti gli emendamenti presentati vengano ritirati o trasformati in ordini del giorno. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

### **Presidenza della vice presidente BONINO**

VICARI, *segretario*. Dà lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione sul disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti (*v. Resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. Passa all'esame degli ordini del giorno.

BALBONI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G102 e si rimette al Governo sugli ordini del giorno G100 e G101.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Propone una riformulazione dell'ordine del giorno G100 ed accoglie gli ordini del giorno G101 e G102.

DELLA MONICA (*PD*). Accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G100 proposta dal sottosegretario Caliendo (*v. testo 2 nell'Allegato A*).

PRESIDENTE. Accolti dal Governo, gli ordini del giorno G100 (testo 2), G101 e G102 non vengono posti ai voti. Passa all'esame dell'articolo 1 (*Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a dodici mesi*), ricordando che sugli emendamenti 1.100, 1.200 e 1.0.1 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PORETTI (*PD*). Ritira tutti gli emendamenti a sua firma e trasforma l'emendamento 1.0.1, concernente l'introduzione della pena dell'affidamento ai servizi sociali, nell'ordine del giorno G1.0.1. Appare tuttavia singolare la necessità di una rapida approvazione addotta dal sottosegretario Caliendo, trattandosi di un provvedimento presentato molti mesi fa, così come il fatto che la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario sugli emendamenti 1.100 e 1.200, che riproducono il testo originale del disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri, preferibile all'attuale formulazione del provvedimento.

LI GOTTI (*IdV*). Ritira tutti gli emendamenti a sua firma.

SERRA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE*). Ritira tutti gli emendamenti a sua firma.

### **Sull'arresto del latitante Antonio Iovine**

BODEGA (*LNP*). A nome del Gruppo Lega Nord Padania, ringrazia le Forze dell'ordine e il ministro Maroni per aver assicurato alla giustizia il latitante Iovine, capo del clan camorrista dei casalesi. Questo arresto è la migliore risposta ai professionisti dell'antimafia parlata (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2313**

SACCOMANNO (*PdL*). L'ordine del giorno G1.100 impegna il Governo ad adottare misure a favore delle persone attualmente internate nei sei ospedali psichiatrici giudiziari che esistono in Italia; tali misure dovranno essere finalizzate all'attuazione di adeguati percorsi terapeutici per i malati psichiatrici e all'affidamento dei soggetti dimissibili alle strutture territoriali affinché seguano percorsi obbligatori di recupero e di riabilitazione. L'ordine del giorno reca le firme di tutti i componenti della Commissione di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, che ha svolto un'indagine approfondita sull'argomento, da cui sono emerse le condizioni di gravissimo disagio in cui vivono, spesso senza ricevere cure adeguate, le persone rinchiusi negli ospedali psichiatrici giudiziari. Di queste realtà purtroppo il Paese si occupa poco e malvolentieri, preferendo lasciare che il disagio rimanga rinchiuso all'interno degli ospedali psichiatrici. È invece doveroso, anche ai fini di un'effettiva attuazione della legge Basaglia, assumere un impegno prioritario per restituire dignità a queste persone, molte delle quali hanno peraltro terminato di scontare la pena cui sono state condannate, ma si trovano a restare reclusi a vita. (*Vivi applausi. Molte congratulazioni*).

MAZZATORTA (*LNP*). Ritira tutti gli emendamenti e trasforma gli emendamenti 5.0.100, 5.0.101 e 5.0.102 nell'ordine del giorno G5.0.101 (*v. Allegato A*).

BOSONE (*PD*). Il Partito Democratico ha sottoscritto l'ordine del giorno G1.100 affinché il Governo metta in campo interventi necessari alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. Il Governo deve dunque attivarsi perché le strutture sanitarie territoriali si facciano carico di tali persone e mettere a disposizione fondi già stanziati a questo scopo. (*Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Saccomanno e Tomassini*).

BALBONI, *relatore*. Si rimette al Governo per quanto riguarda l'ordine del giorno G1.0.1 ed invita ad accogliere l'ordine del giorno G1.100.

CALIENDO (*PdL*). Accoglie l'ordine del giorno G1.100, mentre l'ordine del giorno G1.0.1 può essere accolto a patto che impegni il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, tra le pene principali per i reati con pena massima fino a tre anni, l'affidamento ai servizi sociali.

PERDUCA (*PD*). Accoglie la formulazione proposta dell'ordine del giorno G1.0.1 (*v. Allegato A*).

PRESIDENTE. Tutti gli emendamenti gli articoli 1, 2 e 3 sono stati ritirati o trasformati in ordini del giorno.

*Il Senato approva l'articolo 1, l'articolo 2 (Modifiche all'articolo 385 del codice penale, in materia di evasione) e l'articolo 3 (Circostanza aggravante).*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 (*Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, concernenti il Corpo di polizia penitenziaria*), ricordando che tutti gli emendamenti ad esso riferiti sono stati ritirati.

DELOGU (*PdL*). Rileva la presenza di un refuso nel testo dell'ordine del giorno G4.101.

CAROFILIO (*PD*). Bisogna congratularsi con la magistratura e le Forze dell'ordine per lo straordinario successo conseguito con la cattura del latitante Iovine e non ascriverlo strumentalmente tra i meriti della politica. L'ordine del giorno G4.104 propone di risolvere le carenze di organico della Polizia penitenziaria assumendo un numero congruo di vice commissari dal bacino rappresentato dai candidati dichiarati idonei non vincitori all'ultimo concorso espletato. (*Applausi dal Gruppo PD*).

DIVINA (*LNP*). Bisogna ringraziare anche il Governo in carica per gli straordinari successi ottenuti nel corso della legislatura nel contrasto alla criminalità. L'ordine del giorno G4.100 propone di destinare gli agenti di polizia penitenziaria, di cui si autorizza l'assunzione, agli istituti detentivi del Nord, imponendo un vincolo di permanenza almeno quinquennale, senza contestuale trasferimento del personale già presente in quelle sedi. Coglie l'occasione per sottolineare l'inopportunità delle affermazioni strumentali e prive di attinenza alla realtà lanciate, in assenza di alcuna possibilità di replica immediata, dal giornalista Saviano in una trasmissione della televisione pubblica. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Commenti dei senatori Perduca e Ferrante*).

LI GOTTI (*IdV*). Il ministro Maroni e la Lega Nord, che si attribuiscono i successi conseguiti dalle Forze dell'ordine e dalla magistratura nel contrasto alla criminalità organizzata, non vigilano a sufficienza sulle frequentazioni mafiose di alcuni rappresentanti locali del partito. (*Vivaci proteste dai Gruppi LNP e PdL. Applausi dal Gruppo IdV*). Dopo aver sperperato ingenti risorse pubbliche per la sperimentazione del cosiddetto braccialetto elettronico, il Governo presenta una legge di stabilità nella quale vengono ulteriormente ridotti gli stanziamenti per l'amministrazione penitenziaria. L'ordine del giorno G4.103, impegna il Governo a reperire fondi adeguati a colmare la grave scopertura d'organico in cui versa il personale di Polizia penitenziaria. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

BALBONI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G4.102. Per quanto concerne gli ordini del giorno G4.100, G4.101 e G4.104, il parere è favorevole a condizione che venga accolta

una riformulazione che impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare le misure contenute in tali atti di indirizzo. Il parere è altresì favorevole sull'ordine del giorno G4.103, a condizione che vengano accolte le modifiche di cui dà lettura (*v. Resoconto stenografico*).

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Nella presente legislatura sono state poste in essere le condizioni che hanno consentito di realizzare importanti successi nel contrasto alla criminalità organizzata; segnatamente, di grande rilievo è stata l'approvazione, anche con il contributo dell'opposizione, della riscrittura della disciplina antimafia contenuta nell'articolo 2 del cosiddetto disegno di legge sicurezza. Concorda con le modifiche suggerite dal relatore agli ordini del giorno in esame. Accoglie l'ordine del giorno G4.102.

DIVINA (*LNP*). Accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G4.100 proposta dal relatore (*v. testo 2 nell'Allegato A*).

DELOGU (*PdL*). Accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G4.101 proposta dal relatore (*v. testo 2 nell'Allegato A*).

DELLA MONICA (*PD*). Accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G4.104 proposta dal relatore (*v. testo 2 nell'Allegato A*).

LI GOTTI (*IdV*). Accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G4.103 proposta dal relatore (*v. testo 2 nell'Allegato A*).

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno G4.100 (testo 2), G4.101 (testo 2), G4.104 (testo 2), G4.102 e G4.103 (testo 2), accolti dal Governo, non vengono posti ai voti.

*Il Senato approva l'articolo 4.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 (*Relazione alle Camere*), ricordando che tutti gli emendamenti ad esso riferiti sono stati ritirati e che gli emendamenti aggiuntivi 5.0.100, 5.0.101 e 5.0.102 sono stati trasformati nell'ordine del giorno G5.0.101.

PORETTI (*PD*). Stante l'impossibilità per il cittadino di avere informazioni di dettaglio sull'utilizzo delle risorse pubbliche destinate al comparto penitenziario, l'ordine del giorno G5.100 impegna il Governo, nella relazione prevista dall'articolo 5 del provvedimento in esame, a mettere a disposizione del Parlamento i dati relativi ai bilanci di ogni amministrazione penitenziaria, agli interventi di edilizia, nonché ai *curricula* e ai compensi dei quadri dirigenti e degli agenti in servizio presso di istituti detentivi. L'ordine del giorno chiede inoltre che tali informazioni siano riversate in una banca dati istituita presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da rendere accessibile a chiunque ne abbia interesse.

MAZZATORTA (*LNP*). Il senatore Li Gotti, in qualità di avvocato, ha difeso importanti boss mafiosi; pertanto sono giustificate le proteste nei suoi confronti da parte della Lega Nord, che combatte la mafia. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*).

BALBONI, *relatore*. Invita ad accogliere l'ordine del giorno G5.100 come raccomandazione e si rimette al Governo sul restante ordine del giorno.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. L'ordine del giorno G5.100 può essere accolto come raccomandazione. Accoglie l'ordine del giorno G5.0.101 del senatore Mazzatorta che impegna il Governo ad affrontare le tematiche contenute nei tre emendamenti aggiuntivi ritirati.

PERDUCA (*PD*). Non insiste per la votazione dell'ordine del giorno G5.100 e ricorda che l'articolo 2 del cosiddetto disegno di legge sicurezza non fu approvato all'unanimità, perché diversi senatori hanno votato contro l'indurimento dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

*Il Senato approva l'articolo 5.*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G5.0.101, accolto dal Governo, non viene posto in votazione. Passa alla votazione finale.

LI GOTTI (*IdV*). Pur comprendendo le ragioni che lo hanno ispirato, il Gruppo Italia dei Valori si asterrà sul provvedimento in esame, perché non propone soluzioni adeguate al problema del sovraffollamento carcerario e sulla scopertura dell'organico degli agenti di Polizia penitenziaria. Rispetto alla drammatica situazione delle carceri italiane, il Governo non ha adempiuto agli impegni assunti nel corso della legislatura per quanto riguarda la riorganizzazione dei circuiti detentivi, la riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione ed al cosiddetto piano carceri. Non è sufficiente essere solidali nei confronti di chi svolge la custodia dei detenuti presenti nelle carceri, servono provvedimenti concreti. Quanto alle affermazioni del senatore Mazzatorta, osserva che nel 1980, su richiesta di Giovanni Falcone, ha assunto la difesa di importanti collaboratori di giustizia che nessuno voleva difendere. Ciò è avvenuto per senso dello Stato, per rispetto della deontologia professionale e nonostante le minacce e le intimidazioni di origine mafiosa. Si è trattato di una scelta difficile, che rivendica con orgoglio. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni. Commenti dai Gruppi LNP e PdL*).

SERRA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE*). Si congratula con la magistratura, il Ministro dell'interno e le Forze di polizia per i recenti successi in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonostante i macroscopici tagli subiti dal comparto sicurezza, ricordando però che la vittoria definitiva contro le mafie necessita di un forte impegno sul fronte della

cultura, del lavoro e dell'istruzione. Annuncia quindi il voto di astensione del Gruppo sul disegno di legge, nella speranza che possa cessare lo stato di emergenza nelle carceri. (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE, PD, PdL e LNP*). Chiede che il testo del suo intervento venga allegato ai Resoconti della seduta (*v. Allegato B*).

MAZZATORTA (*LNP*). Il Gruppo voterà a favore del disegno di legge, apprezzando il fatto che la detenzione domiciliare viene esclusa per i reati più gravi e che nell'assegnazione di tale misura permane comunque la valutazione da parte del giudice di sorveglianza. Vanno inoltre giudicate positivamente le norme che dispongono l'aumento delle sanzioni per il reato di evasione, l'introduzione di un aggravante per i reati commessi durante lo svolgimento di una pena alternativa al carcere e l'assunzione di nuovo personale nell'amministrazione penitenziaria. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*).

CASSON (*PD*). Il Partito Democratico si asterrà sul disegno di legge in esame, pur avendo consentito lo svolgimento rapido dell'*iter* legislativo, dal momento che esso non appare in grado di risolvere la drammatica situazione di illegalità delle carceri, pecca di scarsa coerenza sistematica e pone forti dubbi dal punto di vista processuale. Il PD, consapevole della gravità dell'emergenza carceraria, ha presentato un'ampia e dettagliata serie di proposte per affrontare in modo strutturale i vari nodi del problema, che la maggioranza e il Governo non hanno però preso in considerazione. La politica carceraria dell'Esecutivo, su cui c'era stata un'apertura di credito da parte dell'opposizione, si è dimostrata deludente: il piano nazionale per le carceri è stato solo annunciato e non sono stati proposti né un sistema di misure alternative alla detenzione né la depenalizzazione di alcuni reati. Va invece valutata positivamente la norma che prevede nuove assunzioni da parte dell'amministrazione penitenziaria, con l'auspicio però che siano trovati i fondi necessari all'interno della manovra di bilancio. Mentre le brillanti attività investigative delle Forze dell'ordine e della magistratura, che hanno portato all'arresto del boss Antonio Iovine, meritano un plauso, vanno condannate le intimidazioni rivolte allo scrittore Roberto Saviano, che si configurano come un censurabile attacco alla libertà di espressione. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Li Gotti. Commenti dai Gruppi PdL e LNP*).

DELOGU (*PdL*). Dopo aver ringraziato le Forze dell'ordine, i magistrati e il ministro Maroni per la loro efficace opera di contrasto alla criminalità organizzata, annuncia il voto favorevole del PdL ad un provvedimento che certo non potrà risolvere da solo i gravi problemi del sistema carcerario italiano, ma che avrà certamente effetti positivi. In particolare, va evidenziato il fatto che non si prevede alcun automatismo nell'assegnazione dei detenuti agli arresti domiciliari, che vengono esclusi da tale misura i condannati per i reati più gravi, che vengono raddoppiate le pene in caso di evasione e che si istituisce un'aggravante per i reati commessi du-

rante gli arresti domiciliari. Va infine considerata positivamente la norma che incrementa l'organico dei lavoratori dell'amministrazione penitenziaria, che svolgono un ruolo difficile e delicato. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*).

VIESPOLI (*FLI*). Annuncia il voto favorevole al disegno di legge, che costituisce un importante passo in avanti, auspicando che la necessità di trovare risorse per l'assunzione di nuovo personale nell'amministrazione della giustizia non intacchi gli investimenti destinati ad altri importanti settori, come quello universitario. (*Applausi dal Gruppo FLI*).

PERDUCA (*PD*). Insieme alla senatrice Poretti non parteciperà al voto, visto che il Parlamento non ha saputo far nulla di concreto per migliorare la grave situazione di illegalità in cui versa il sistema carcerario ed anzi ha peggiorato il testo di riforma inizialmente proposto dal Governo. Invita dunque ad unirsi all'azione non violenta promossa da Marco Pannella per ricondurre in un alveo di legalità l'amministrazione della giustizia in Italia. (*Applausi del senatore Sangalli*).

*Il Senato approva il disegno di legge n. 2313.*

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

***(2095) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002 (Relazione orale)***

LIVI BACCI, *relatore*. La Convenzione con la Repubblica di Moldova consentirà di evitare la doppia imposizione fiscale per quel che riguarda l'IRPEF, IRPEG e l'IRAP, semplificando così la vita ai numerosi cittadini moldavi presenti in Italia. (*Applausi dai Gruppi PD e PdL*). Chiede che il testo della relazione sia pubblicata in allegato ai Resoconti della seduta (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario Scotti rinunciato ad intervenire, letto il parere non ostativo della Commissione bilancio, passa alla votazione degli articoli.

*Il Senato approva l'articolo 1 (Autorizzazione alla ratifica), l'articolo 2 (Ordine di esecuzione), l'articolo 3 (Copertura finanziaria) e l'articolo 4 (Entrata in vigore).*

FILIPPI Alberto (*LNP*). Annuncia il voto favorevole del Gruppo e chiede che il testo dell'intervento sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta (*v. Allegato B*).

*Il Senato approva il disegno di legge n. 2095.*

#### **Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

**(2178) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009 (Approvato dalla Camera dei deputati)***

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Cabras a consegnare il testo della relazione affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta (*v. Allegato B*). Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario Scotti rinunciato ad intervenire, letto il parere della Commissione bilancio, passa alla votazione degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

*Il Senato approva l'articolo 1 (Autorizzazione alla ratifica), l'articolo 2 (Ordine di esecuzione), l'articolo 3 (Clausola di monitoraggio) e l'articolo 4 (Entrata in vigore).*

FILIPPI Alberto (*LNP*). Annuncia il voto favorevole del Gruppo e chiede che il testo della dichiarazione di voto sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta (*v. Allegato B*).

*Il Senato approva il disegno di legge n. 2178.*

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2402) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008 (Relazione orale)***

DINI, *relatore*. Il disegno di legge propone la ratifica di un importante accordo tra Italia e Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, di durata illimitata e senza oneri per lo Stato. Chiede dunque che il testo della relazione sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario Scotti rinunciato ad intervenire, letto il parere non ostativo della Commissione bilancio, passa alla votazione degli articoli.

*Il Senato approva l'articolo 1 (Autorizzazione alla ratifica), l'articolo 2 (Ordine di esecuzione), l'articolo 3 (Entrata in vigore).*

FILIPPI Alberto (*LNP*). Annuncia il voto favorevole del Gruppo e chiede che il testo della dichiarazione di voto sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta (*v. Allegato B*).

TONINI (*PD*). Annuncia il voto favorevole del PD, che considera il rapporto con il Brasile di grande importanza strategica per l'Italia. (*Applausi della senatrice Baio*).

*Il Senato approva il disegno di legge n.2042.*

### **Sulla protesta di alcuni cittadini stranieri per il rinnovo del permesso di soggiorno**

CARLINO (*IdV*). Le proteste avvenute a Brescia e a Milano da parte di migranti in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno testimoniano una situazione esplosiva, esacerbata dalla criticabile normativa contenuta nel cosiddetto pacchetto sicurezza. Invita pertanto tutti i Gruppi a sostenere l'emendamento presentato al disegno di legge contenente norme in materia di contrasto allo sfruttamento del lavoro, che prevede la proroga del permesso di soggiorno, qualora il rapporto di lavoro che lo giustifica sia cessato per motivi indipendenti dalla responsabilità del lavoratore.

### **Per un'informativa del Ministro dell'interno sull'odierna azione delle Forze dell'ordine nei confronti dei lavoratori della Eaton di Massa Carrara**

PASSONI (*PD*). Chiede un'informativa del Ministro per l'interno, in Aula o in Commissione, sulla brutale carica subita dai lavoratori cassintegrati della multinazionale Eaton che avevano organizzato un corteo pacifico. Augura pronta guarigione ai due dirigenti sindacali rimasti feriti e ricoverati in ospedale. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Invita il senatore Passoni a presentare strumenti di sindacato ispettivo.

SALTAMARTINI (*PdL*). Il Governo in questi anni di crisi economica mondiale ha fatto molto per estendere gli ammortizzatori sociali. Spetterà alla magistratura stabilire se vi siano responsabilità delle Forze dell'ordine negli scontri avvenuti oggi pomeriggio.

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 18 novembre.

*La seduta termina alle ore 20,11.*

## **RESOCONTO STENOGRAFICO**

### **Presidenza del vice presidente NANIA**

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,34*).  
Si dia lettura del processo verbale.

VICARI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Comunicazioni della Presidenza**

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,39*).

### **Sui lavori del Senato**

#### **Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione**

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 25 novembre.

È stato innanzitutto stabilito che le dichiarazioni di voto e il voto finale sul disegno di legge di riforma della professione forense avranno luogo martedì 23 novembre, a partire dalle ore 16,30.

L'ordine del giorno della seduta pomeridiana odierna è stato integrato con i seguenti argomenti: Discussione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari al fine di sollevare conflitto di attribuzione su una questione concernente l'ex ministro Mastella. Esame del disegno di legge sull'esecuzione domiciliare di pene detentive, con ripartizione dei tempi tra i Gruppi. Ratifiche di accordi internazionali.

Il calendario di questa settimana prevede inoltre la discussione di mozioni, con la consueta ripartizione dei tempi, sui benefici a favore di vittime del terrorismo, sulle candidature alle elezioni regionali e amministrative, nonché sulla patologia della depressione.

La prossima settimana, nella seduta pomeridiana di martedì 23 novembre, oltre alle dichiarazioni di voto e alla votazione finale del disegno di legge di riforma della professione forense, come già ricordato, alle ore 19 la Presidenza comunicherà il proprio parere all'Assemblea sul contenuto del disegno di legge di stabilità.

Nel corso delle predette dichiarazioni di voto, la 5<sup>a</sup> Commissione permanente è autorizzata a convocarsi per l'esame preliminare del disegno di legge di stabilità, ai fini dell'espressione del parere al Presidente, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento. Subito dopo la comunicazione del Presidente, ai sensi della richiamata norma regolamentare, saranno assegnati i documenti finanziari e avrà pertanto inizio la sessione di bilancio, i cui tempi saranno partitamente definiti dalla prossima Conferenza dei Capigruppo.

Al riguardo, è stato sin d'ora stabilito che la prossima settimana si riuniranno le Commissioni permanenti in relazione ai rapporti da trasmettere alla Commissione bilancio. Quest'ultima concluderà i propri lavori in sede referente entro venerdì 3 dicembre. Nella settimana successiva i documenti finanziari saranno portati all'esame dell'Assemblea, affinché le votazioni finali avvengano entro venerdì 10 dicembre.

Per quanto riguarda i lavori della prossima settimana, tenuto conto dell'impegno delle Commissioni sui documenti di bilancio, l'Assemblea terrà sedute, in orari contenuti, nelle giornate di mercoledì 24 e di giovedì 25 novembre per la discussione delle mozioni eventualmente non concluse entro la giornata di domani, nonché della mozione Scanu ed altri sul modello di difesa. Nel pomeriggio di domani e di giovedì 25 novembre avrà luogo il sindacato ispettivo.

Nel corso della riunione i Capigruppo hanno anche affrontato il tema della verifica politica, in relazione alla quale il Presidente del Consiglio renderà comunicazioni al Senato lunedì 13 dicembre alle ore 9. La discussione generale si concluderà intorno alle ore 14. Le dichiarazioni di voto sulle proposte di risoluzione inizieranno martedì 14 dicembre alle ore 9. Seguiranno le operazioni di voto.

**Calendario dei lavori dell'Assemblea**

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 25 novembre:

Mercoledì	17	Novembre	( <i>pomeridiana</i> ) (h. 16,30-20,30)	} – Conflitto di attribuzioni su questione concernente <i>ex</i> Ministro Mastella ( <b>mercoledì 17, pom.</b> ) – Disegno di legge n. 2313 – Esecuzione domiciliare pene detentive non superiori a un anno ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <b>mercoledì 17, pom.</b> ) – Ratifiche di accordi internazionali
Giovedì	18	»	( <i>antimeridiana</i> ) (h. 9,30-14)	
				} – Mozione n. 302, Ghedini, ed altre connesse, su benefici a favore di vittime del terrorismo – Mozione n. 318, Li Gotti, ed altre connesse, su candidature elezioni regionali e amministrative – Mozione n. 239, Baio ed altri, sulla patologia della depressione
Giovedì	18	Novembre	( <i>pomeridiana</i> ) (h. 16)	
				} – Interpellanze e interrogazioni

Martedì	23	Novembre	( <i>pomeridiana</i> ) (h. 16,30)	} – Dichiarazioni di voto e voto finale ddl nn. 601 e connessi – Riforma professione forense – Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, sul contenuto del disegno di legge di stabilità ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <b>Alle ore 19</b> )
Mercoledì	24	Novembre	( <i>antimeridiana</i> ) (h. 10,30-13)	
»	»	»	( <i>pomeridiana</i> ) (h. 17-19)	} – Seguito mozioni non concluse – Mozione n. 288, Scanu ed altri, sul modello di difesa
Giovedì	25	»	( <i>antimeridiana</i> ) (h. 10,30-13)	
Giovedì	25	Novembre	( <i>pomeridiana</i> ) (h. 16)	} – Interpellanze e interrogazioni

*Ripartizione dei tempi per la discussione del ddl n. 2313  
(esecuzione domiciliare pene detentive non superiori a un anno)*

*(3 ore e 30 minuti, escluse dichiarazioni di voto)*

Relatore .....	15'
Governo .....	15'
Votazioni .....	30'
<i>Gruppi 2 ore e 30 minuti, di cui:</i>	
PdL .....	42'
PD .....	37'
LNP .....	17'
UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE .....	14'
Misto .....	14'
IdV .....	14'
FLI .....	13'
Dissenziati .....	5'

**Mozioni** – Per la discussione su ciascuna mozione prevista dal calendario ogni Gruppo avrà a disposizione 20 minuti, comprensivi di interventi in discussione generale e dichiarazioni di voto; gli illustratori 10 minuti ciascuno.

**Discussione del documento:**

**(Doc. XVI, n. 3) *Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari su una richiesta dell'onorevole Mastella concernente l'applicazione della disciplina relativa ai reati ministeriali con riferimento a procedimenti penali pendenti nei suoi confronti presso il tribunale di Napoli (ore 16,44)***

**Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento XVI, n. 3.

Ricordo che nella seduta del 4 novembre 2010 la Giunta ha deliberato all'unanimità di richiedere all'Assemblea di sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale in ragione della violazione della competenza del Tribunale dei ministri che ha comportato l'omissione di quegli obblighi di autorizzazione o comunicazione che costituiscono la premessa indispensabile affinché il Senato possa compiere autonomamente la propria valutazione sulla qualificazione dei reati in questione.

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Chiedo al relatore, senatore Mercatali, se intende integrare la relazione scritta.

MERCATALI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Mazzatorta. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (*LNP*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, come risulta dalla relazione del collega Mercatali (che – lo dico per chi ci ascolta attraverso la radio e la televisione – è un collega dell'opposizione, del Partito Democratico, che ha svolto le funzioni di relatore nell'ambito di questo procedimento), la condotta che ha seguito la procura della Repubblica di Napoli deve considerarsi lesiva delle attribuzioni costituzionali del Senato, non avendo in alcun modo l'autorità giudiziaria rispettato quanto prevede la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

I procedimenti penali avviati nei confronti dell'onorevole Mastella si riferiscono infatti a fatti avvenuti nel periodo in cui egli rivestiva la carica di Ministro della giustizia, ma il pubblico ministero di Napoli ha ritenuto di non attivare la procedura prevista dalla legge costituzionale che prevede la competenza del cosiddetto tribunale dei ministri ai fini dello svolgimento delle indagini e delle conseguenti determinazioni in ordine alla richiesta di autorizzazione a procedere, ovvero all'archiviazione asistema-

tica (come l'ha chiamata ultimamente la Corte costituzionale in una sentenza molto importante, la sentenza n. 241 del 2009 sul caso Matteoli). Quindi, sussistono per noi tutti i presupposti per sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale essendo state menomate, come dicevo, le nostre attribuzioni in materia.

Il caso Matteoli e il caso Castelli sono già stati trattati dal Parlamento in questa legislatura: essi hanno molte analogie con il caso che trattiamo noi oggi in quest'Aula e hanno dimostrato come una parte dalla magistratura – per fortuna minoritaria – persegua un disegno contrastante con il principio di leale collaborazione tra le istituzioni e diretto a negare sistematicamente le attribuzioni costituzionalmente previste a favore del Parlamento, scendendo in campo per azzoppare degli avversari ideologicamente individuati.

Come ho detto, questa interpretazione della disciplina costituzionale e legislativa in materia di reati ministeriali è già stata apertamente sconfessata e criticata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 241 del 2009 che, come pochi hanno notato, è una sentenza che ha visto la sostituzione del giudice relatore. Nella Corte il giudice relatore incaricato era il giudice De Siervo e la sentenza ha poi avuto come estensore il giudice costituzionale avvocato Frigo. In quella sentenza, la Corte ha chiarito quale debba essere il corretto bilanciamento tra i valori in gioco, che sono la funzione di governo, da una parte, e l'efficienza della funzione giudiziaria, dall'altra. Per noi si tratta di capire se la posizione di questa parte minoritaria della magistratura sia solo frutto di un'errata lettura delle norme, che dovrebbe essere ormai definitivamente tramontata dopo la sentenza della Corte, o se invece è espressione della pervicace volontà di condizionare la politica, alla faccia della proclamata distinzione fra potere giudiziario e potere politico.

La vicenda che oggi trattiamo in quest'Aula è abbastanza inquietante anche per le modalità. Ricordo che sono rimaste senza riscontro tre richieste del Presidente del Senato all'autorità giudiziaria di Napoli: a queste tre richieste il giudice non si è degnato di dare una risposta.

Concludo dicendo che il Presidente del Consiglio aveva proposto, poco tempo fa, la creazione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi nei quali le procure si sono trasformate in strumenti di lotta politica, e - diciamo noi - la galleria degli orrori e della faziosità giudiziaria è ormai molto lunga. Probabilmente i casi Matteoli, Castelli e - adesso - Mastella fanno parte di questa galleria degli orrori giudiziari. Se fossimo un Paese normale, quella Commissione parlamentare di inchiesta sarebbe già stata istituita, perché è interesse - ripeto: se fossimo un Paese normale - di tutte le parti politiche chiarire definitivamente se esiste, come purtroppo esiste, una parte della magistratura che agisce per altri fini, diversi da quelli istituzionali della magistratura. Noi non siamo però un Paese normale e, dunque, per la Commissione di inchiesta aspettiamo la XVII legislatura. (*Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Tomassini*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sarro. Ne ha facoltà.

SARRO (*PdL*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimo condisione rispetto alla relazione della Giunta che, sia pure sinteticamente, ha espresso le valutazioni che il caso particolare richiedeva, ribadendo in questa circostanza soltanto alcuni rilievi in ordine alle tante anomalie che hanno contraddistinto questa vicenda.

Come ricordava poco fa il senatore Mazzatorta, ci sono state ben tre richieste inoltrate e rimaste inevase, che hanno di fatto rallentato anche i tempi della Giunta per potersi pronunciare. Vi sono stati altresì altri episodi collaterali che esulano dalla vicenda in esame: una perquisizione domiciliare, nonostante la qualifica parlamentare rivestita dall'onorevole Mastella, e tante altre circostanze.

Io ritengo che lo stesso provvedimento con il quale il Gup di Napoli, sostanzialmente condividendo la posizione del pubblico ministero, ha tentato di fornire una giustificazione all'operato della magistratura inquirente, costituisca una pronuncia dalla portata per così dire eversiva: si pretende infatti di ribaltare il sistema delle garanzie costituzionali con un ordine argomentativo che è sostanzialmente contraddetto non solo dal dato normativo, dall'articolo 96 della Costituzione e ancor più dalla legge costituzionale n. 1 del 1989, ma anche dalla recente pronuncia della Corte costituzionale, la n. 241 del 2009, che, in maniera molto chiara, con portata scultorea, ha definito i margini che distinguono i rapporti tra l'autorità giudiziaria ed il Parlamento nell'esame, in particolar modo, delle fattispecie dei reati ministeriali.

Certamente questa vicenda e la pronuncia che ha negato il diritto del Parlamento – in questo caso del Senato della Repubblica – ad essere portato a conoscenza delle determinazioni assunte in merito alla vicenda processuale dell'allora senatore Mastella – nella sua qualità di Ministro, beninteso – hanno fortemente leso quel diritto che la Corte costituzionale ha definito come costituzionalmente protetto del Parlamento ad essere informato. Questo, sia perché spetta al Parlamento, come accade nel dibattito di oggi, di poter esaminare la possibilità di sollevare conflitto di attribuzione, non condividendo l'operato dell'autorità giudiziaria che ha omesso una serie di adempimenti necessari, e quindi ha impedito al Senato di potersi pronunciare sulla ministerialità stessa del reato, sia soprattutto perché, attraverso il coinvolgimento diretto del Parlamento, in ossequio anche al principio di economicità dei procedimenti, si evita che il Senato sia costretto, a pronuncia definitiva intervenuta, a dover sollevare in quella sede il conflitto. In caso, con altissima probabilità di successo, di una pronuncia favorevole della Corte costituzionale, si azzererebbe quindi l'intero procedimento e tutti gli atti che sono stati compiuti, ricominciando daccapo, con tutti gli effetti che ne derivano anche sotto il profilo della lesione dei diritti del singolo e soprattutto del diritto del Parlamento ad avere piena titolarità nel procedimento che precede la pronuncia.

Rispetto alla relazione della Giunta, osservo, anche richiamando il precedente deliberato di quest'Aula relativo alla vicenda del senatore Castelli, che comunque, secondo una lettura anche più ampia del dettato costituzionale, è la stessa qualificazione del reato in termini di ministerialità, o me-

glio la valutazione definitiva sulla qualificabilità del reato in termini ministeriali, che spetta a questa Assemblea; naturalmente questa anomala, irri-  
tuale e, possiamo definirla tranquillamente così illegittima procedura che  
ha contraddistinto la vicenda del senatore Mastella ha di fatto leso anche  
questa prerogativa del Parlamento. Sicché, rispetto alle conclusioni rasse-  
gnate dalla Giunta, non possiamo che confermare in questa sede la nostra  
piena condivisione e una convinta adesione alla decisione di sollevare con-  
flitto di attribuzione. (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MERCATALI, *relatore*. Signor Presidente, intervengo semplicemente  
per ribadire i contenuti ed il dispositivo della relazione scritta, che è stata  
discussa e approvata all'unanimità.

Credo che in questo caso sia le considerazioni sia le valutazioni che  
abbiamo fatto in Giunta, che hanno trovato una convergenza unanime di  
tutti i componenti di questa, non si prestino ad interpretazioni di vario  
tipo e di varia natura. Abbiamo seguito un ragionamento lineare e un ri-  
ferimento giuridico puntuale alle leggi alle quali ci siamo appellati e  
siamo giunti a questa conclusione in maniera unanime. A maggior ra-  
gione, ribadisco quella relazione e quei contenuti. Mi limito a questo, an-  
che perché, se ci addentriamo in considerazioni che esulano dal merito –  
perché ogni questione va valutata nel merito – corriamo il rischio di an-  
dare al di fuori delle valutazioni alle quali puntualmente si è attenuta la  
Giunta. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, bisognerà  
fare un po' di chiarezza, dal momento che sono stati evocati dei prece-  
denti in modo del tutto improprio.

Il senatore Mazzatorta evocava in quest'Aula il precedente che ri-  
guardava l'ex ministro Castelli. Voi ricorderete, colleghi, che in quella vi-  
cenda si trattava di decidere sulla ministerialità di un fatto. La materia  
sulla quale oggi noi stiamo votando ha invece un altro oggetto. All'epoca,  
il problema era se il saltellare scandendo il ritornello «chi non salta ita-  
liano è» rientrasse nelle prerogative ministeriali, con tutti gli annessi. Si  
citò nel caso la non remota ipotesi in cui il ministro Castelli, ritornando  
in terra dal suo saltello, avesse involontariamente colpito un ignaro pas-  
sante provocandogli una lesione colposa. Il problema era se si trattasse  
di reato ministeriale. La sovranità di quest'Aula rispose dicendo che sal-  
tellare cantando «chi non salta italiano è» era reato ministeriale.

Qui stiamo invece esaminando un'altra questione, cioè che quest'Aula non sia stata messa in condizione di pronunciarsi sulla ministerialità o meno di un reato. Dunque l'evocazione dei precedenti è stata abbastanza impropria. La risposta è di natura tecnico-giuridica ed è stata condensata in maniera, a mio parere, inoppugnabile e non criticabile, dal punto di vista tecnico, dal relatore Mercatali.

Mi riporto quindi alla discussione che svolgemmo in sede di Giunta. Pertanto il voto sarà coerente con le decisioni di quell'organismo.

IZZO (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IZZO (*PdL*). Signor Presidente, per la verità, per comodità e per economia non mi attarderò più di tanto, anche perché la relazione fatta dal collega Mercatali è stata esaustiva e i vari interventi, a cominciare da quello del senatore Sarro, hanno chiarito bene che questo è uno dei voti più coscienti – e anche più convinti – sulla necessità di costituirci in giudizio ed avanzare il problema del conflitto di attribuzione. Questa attività deve essere infatti finalizzata al ripristino del corretto svolgimento del processo, secondo le indicazioni della legge e della nostra Carta costituzionale.

Quindi, ritengo di poter confermare, così come già preannunciato nella Giunta delle elezioni, il voto favorevole del Popolo della Libertà sulla relazione del senatore Mercatali.

SANNA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANNA (*PD*). Onorevoli colleghi, nella Giunta delle relazioni e delle immunità i commissari del Partito Democratico e, precisamente, nell'esercizio della responsabilità di svolgimento della relazione che avete sentito succintamente esposta dal senatore Mercatali, hanno ritenuto che sia necessario sollevare il conflitto di attribuzione per vedere rispettata la legge costituzionale n. 1 del 1989.

Mi potrei fermare qui. È un procedimento abbastanza anomalo quello che abbiamo avuto la possibilità di esaminare, anche perché, a differenza di quanto ho sentito dire dal senatore Mazzatorta, il ritardo nella trasmissione degli atti al Senato non è derivante da una iniziativa di rallentamento dell'autorità giudiziaria, ma dal fatto che, come ci ha raccontato per iscritto l'allora ministro Mastella, semplicemente il Ministero della giustizia si era dimenticato per un anno di rispondere alle sollecitazioni del Presidente del Senato. Solamente lo scorso 4 ottobre ha inoltrato all'autorità giudiziaria la richiesta di avere le carte del procedimento. Abbiamo lavorato su produzioni di parte certificate dal tribunale di Napoli. Ci sentiamo di poter assumere questa decisione in tutta serenità ed in tutta

coscienza, senza ovviamente quelle alterazioni del tutto ideologiche che abbiamo sentito nell'argomentazione e nella motivazione di alcuni colleghi che mi hanno preceduto.

Direi anzi che queste sono contrarie alla causa che il Senato va a proporre alla Corte costituzionale: un migliore *aplomb*, una ulteriore serenità, una maggiore asetticità delle nostre posizioni gioverebbe senz'altro alla prospettazione delle ragioni di questa Camera, e facciamo voto nel senso che tutte le altre ragioni di tipo ideologico siano espunte dalla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta avanzata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari affinché il Senato promuova conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale con riguardo alla richiesta inoltrata dall'onorevole Mastella.

**È approvata.**

La Presidenza si intende pertanto autorizzata a conferire mandato a uno o più avvocati del libero foro per la difesa del Senato.

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Colleghi, è presente in Aula una delegazione di studenti della scuola media «Pietro Tacchi Venturi» di San Severino Marche, in Provincia di Macerata, cui va il saluto dell'Assemblea. (*Applausi*).

### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2313) Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno** (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio degli articoli 1, 2 e 10, del disegno di legge n. 3291 d'iniziativa governativa*) (*Relazione orale*) (**ore 17,04**)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2313, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio degli articoli 1, 2 e 10, del disegno di legge n. 3291 d'iniziativa governativa.

Il relatore, senatore Balboni, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, si tratta di un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati in Commissione giustizia in sede legislativa e che viene riproposto oggi all'Aula del Senato nell'identico testo al fine di agevolarne il più possibile la rapida entrata in vigore.

Il provvedimento, come dice il suo stesso titolo, mira a rendere possibile per tutti i detenuti con pena residua uguale o inferiore ad un anno la possibilità di scontare la suddetta pena residua presso la propria abitazione o presso altro luogo ritenuto idoneo, così come elencato nell'articolo 1 del disegno di legge.

All'articolo 2, viene modificato l'articolo 385 del codice penale al fine di aumentare in modo sostanziale la pena della reclusione per chi si rende responsabile del delitto di evasione.

All'articolo 3, viene introdotta una nuova circostanza aggravante per chi abbia commesso il fatto – in particolare, un delitto non colposo – durante il periodo in cui era stato ammesso a una misura alternativa alla detenzione.

L'articolo 4, inoltre, reca disposizioni che mirano a rendere disponibili risorse per provvedere all'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, e in particolare all'assunzione di quasi 2.000 nuovi agenti di polizia penitenziaria.

In sostanza, si tratta di un disegno di legge che mira a far fronte alla situazione di emergenza nella quale si trovano le carceri italiane, da un lato consentendo appunto, a circa 7.000 detenuti di espiare questo residuo di pena al di fuori delle carceri, dall'altro rendendo disponibile al più presto quasi 2.000 nuovi agenti di polizia penitenziaria per far fronte al *deficit* di organico di cui attualmente purtroppo soffrono le nostre carceri.

Voglio solo precisare che non si tratta di una normativa che resterà in vigore per sempre. È previsto un termine: in attesa dell'approvazione definitiva e della completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Granaiola. Ne ha facoltà.

GRANAIOLA (PD). Signor Presidente, come ho avuto modo di dire in diverse occasioni lo stato dalle carceri nel nostro Paese è gravissimo e rappresenta una vera e propria emergenza umanitaria. Secondo le stime di «Ristretti Orizzonti» quasi uno su due degli oltre 63.000 detenuti risulta in attesa di giudizio e ben 19.558 sono i detenuti condannati con pena residua inferiore a tre anni, mentre quelli con pena residua inferiore a un anno sono 3.214. (*Brusio. La senatrice Granaiola tace. Richiami del Presidente. Commenti dal Gruppo PdL*). Io taccio lo stesso per essere ascoltata anche dai colleghi del mio partito. Per me non fa nessuna differenza.

PRESIDENTE. Colleghi, non c'è differenza di partita in questo caso. Prego, senatrice Granaiola.

GRANAIOLA (PD). Il tasso complessivo di sovraffollamento è dunque pari al 146 per cento, mentre il personale di polizia si ferma ad appena l'86,2 per cento dell'organico previsto, che in altri termini vuol dire che manca all'appello il 13,8 per cento delle forze ritenute necessarie.

I primi mesi del 2009 hanno fatto registrare un triste primato rispetto agli ultimi anni: sono stati 28 i casi di suicidio nelle carceri; 12 dei 28 casi riguardano persone straniere. Dieci dei detenuti suicidi, inoltre, avevano un'età compresa fra i venti e i ventinove anni, 9 tra i trenta e i trentanove anni. Il dato parziale è il più elevato registrato ad oggi dal 2002, anno in cui è stato pubblicato il primo rapporto sui suicidi in carcere, e va di pari passo con l'aggravamento del sovraffollamento delle carceri; e meno male che la nostra Costituzione, con grande civiltà, non prevede la pena di morte.

Secondo il Coordinamento nazionale degli operatori per la salute nelle carceri italiane, quasi la metà delle persone che scontano una condanna nei penitenziari italiani è costituita da tossicodipendenti o appartenenti all'eterogenea area dei consumi di sostanze stupefacenti, molto spesso non diagnosticati. Proprio il fatto di sottostimare il numero complessivo di pazienti porta a ipotizzare che durante tutto il corso dell'anno ci sia un numero di ingressi di tossicodipendenti pari a circa 50.000 persone, un fenomeno che viene registrato dagli operatori sanitari ma non dalle statistiche ufficiali.

Per quanto riguarda i bambini in carcere, secondo i dati del Dipartimento di amministrazione penitenziaria riferiti al 30 giugno 2008, gli asili nido funzionanti nelle strutture carcerarie italiane sono 16. Sono 58 le detenute madri con figli che vivono con loro in istituto, quindi sono 58 i bambini minori di tre anni che trascorrono la loro vita in istituto.

Basterebbero questi dati per mettere in evidenza lo stato delle nostre carceri: inaccettabile promiscuità e sovraffollamento, condizioni disumane, morti, malattie e tossicodipendenze.

L'applicazione della giustizia richiede che sia inferta ai colpevoli una giusta pena, ma nel contempo la civiltà giuridica e la nostra Costituzione si propongono anche un percorso di recupero umano e civile. In queste condizioni le carceri sono, specialmente per i detenuti più giovani, un vero e proprio luogo di perdizione civile e morale che tende a confermare i reclusi come potenziali criminali e favorisce il loro reclutamento nelle file della delinquenza. Nessuno di noi pensa al carcere come a un luogo di vacanza dove si viva a spese dello Stato, ma è evidente che nel nostro Paese quella del carcerato è oggi una condizione non solo umanamente penosa e civilmente inaccettabile, ma anche socialmente onerosa perché non è utile a contrastare la tendenza a delinquere; anzi la favorisce. Paradossalmente, potremmo dire che nelle carceri italiane, nella situazione attuale, a spese dei contribuenti e della loro sicurezza, si creano e si formano le nuove leve della piccola e grande delinquenza.

Paradossalmente possiamo affermare che molti dei nostri istituti penitenziari sono ormai fuori legge. Con questa legge potremo fare un piccolo passo avanti per migliorare lo stato delle cose, ma occorre modificarla, trarla fuori dalla logica dell'emergenza, trasformandola in un procedimento inteso come primo piccolo passo per avviare una fase nuova. Un passo al quale dovrebbe seguire, oltre l'emergenza, un generale reinquadramento del sistema carcerario, della giustizia e delle pene.

I dati drammatici della situazione delle carceri in Italia, sommati alle lentezze insopportabili dei procedimenti e a diffuse inefficienze che finiscono per pesare sempre e comunque sui cittadini più deboli e meno capaci di destreggiarsi nella burocrazia legale, sono i veri problemi della giustizia nel nostro Paese, che sono ben altro dai lodi, dalle sospensioni dei processi per le alte cariche dello Stato e dai bavagli alla stampa. Abbiamo assoluto bisogno di avviare una fase nuova che preveda non più rinviabili interventi strutturali senza i quali non sarà mai possibile approdare a un normale quadro di civiltà carceraria e giuridica, ma soprattutto una fase dove tutta una serie di pene possano essere scontate in modo diverso, dove al centro del sistema venga posto, insieme alla giusta pena, anche il possibile percorso riabilitativo, accentuando in tal senso l'attenzione soprattutto verso i detenuti più giovani e tentando così di spezzare quel malefico circolo che induce inesorabilmente a tornare a delinquere.

Qui, signor Presidente, le chiedo veramente un momento di attenzione e di silenzio perché voglio dire con forza questa cosa. Voglio fare una raccomandazione a tutti noi, alla stampa e ai *media*: non chiamate, per favore, questo decreto lo «svuota carceri». Il carcere non è un cestino da svuotare; i detenuti non sono rifiuti dei quali è urgente lo smaltimento. (*Applausi dai Gruppi PD e PdL*). Sono esseri umani dei quali ci dobbiamo occupare con civiltà, con umanità e con la dovuta *pietas*, sia essa religiosa che laica. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento è stato approvato alla Camera con il voto favorevole di tutti i Gruppi. È un tentativo di venire incontro al gravissimo problema del sovraffollamento carcerario prevedendo che le pene sino a 12 mesi vengano scontate presso il proprio domicilio. Noi sappiamo benissimo che questa previsione già esisteva nel nostro codice: è prevista la possibilità di scontare nel proprio domicilio le pene al di sotto di un certo limite. Cosa cambia rispetto alla normativa attualmente vigente? Cambia che per la pronunzia a regime ordinario è necessario un provvedimento del tribunale di sorveglianza. In genere, il detenuto con pena inferiore al limite previsto e titolare della possibilità di chiedere la detenzione domiciliare rivolge istanza.

Da quel momento passano circa sei-sette mesi prima della decisione, sicché, quando interviene la decisione, di fatto l'anno è già scaduto. Questo provvedimento prevede l'automaticità della detenzione domiciliare, che è, comunque, sottoposta ad una verifica, non più del tribunale, ma del giudice di sorveglianza, ossia non più di un organo collegiale (che rende molto più complessa ovviamente la procedura) ma del singolo magistrato. Tanto valeva – il nostro emendamento andava in questa direzione senza fare questo tipo d'intervento a tempo, ovvero sino all'attuazione del piano carceri – modificare la norma prevedendo che la competenza per la concessione della detenzione domiciliare per pene comminate o residui di

maggior pena sino ad un anno fosse assegnata al giudice di sorveglianza e non al tribunale di sorveglianza. Era la soluzione più logica: s'interveniva su una norma del codice di procedura penale e si cambiava la competenza.

Si è voluta seguire invece questa strada. Non ne siamo particolarmente entusiasti, perché l'automatismo creerà indubbiamente una serie di problemi organizzativi: bisognerà fare innanzitutto un minimo di accertamento, verificando se esiste un domicilio presso il quale scontare la pena, perché non basta dire che la pena verrà eseguita presso il domicilio, ma si dovrà verificare se un domicilio esiste; saranno poi necessari dei controlli. Insomma, si è seguita una strada un po' complicata.

Ad ogni modo, non è che non ci si renda conto del problema e, se questo provvedimento può dare obiettivamente un aiuto, anche minimo, ci adegueremo, anche se non conosciamo neppure il numero dei detenuti che potrebbero beneficiare dell'applicazione di questa normativa.

Un minimo aiuto diamolo, conoscendo qual è la drammatica situazione delle carceri, che peggiora ogni mese sempre di più, nonché quella del personale dell'amministrazione penitenziaria, sottodimensionato rispetto all'onere del gravosissimo lavoro ad esso richiesto. Mancano 7.000 unità: si prevede l'assunzione di 1.700 persone, mentre nel corso dell'anno i pensionamenti riguarderanno 2.400 unità, con la conseguenza che i nuovi assunti saranno meno di quelli che andranno in pensione.

È chiaro che in una situazione del genere, in cui non riusciamo ancora a vedere risultati per quanto riguarda il piano carceri, ci adegueremo a questo provvedimento: lo facciamo con senso di responsabilità, per cercare di dare un minimo contributo, ma non pensiamo di certo che questa sia la soluzione. Riteniamo che sia piuttosto un pannicello caldo, che non aiuta a risolvere tutta una serie di problemi, tra cui quello del sovraffollamento e quello, gravissimo, del personale della polizia penitenziaria e amministrativo.

Vi dico inoltre che sinceramente è stato risibile l'aver appreso che il 13 ottobre di quest'anno il Ministero della giustizia ha commissionato un sondaggio di opinione per sapere che cosa pensano gli italiani del carcere: ma c'era forse bisogno di fare un sondaggio di opinione su questo? Peraltro non ci sono stati neppure comunicati i risultati del sondaggio: c'è forse bisogno di chiedere agli italiani che cosa pensano del sistema carcerario nel nostro Paese? È drammaticamente al collasso, e si va a fare pure un sondaggio!

Diciamo che su questo fronte, dopo il quinto annuncio da parte del Ministro della giustizia di avvio del piano carceri, siamo ancora a zero: questa è la drammatica realtà.

Voi ci offrite questo tipo di provvedimento. D'accordo, per rispetto dei colleghi dell'altro ramo del Parlamento, che lo hanno approvato all'unanimità, ci adegueremo quasi incoerenza. (*Applausi del senatore Mascitelli*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perduca. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, la senatrice Granaiola ha detto che questo provvedimento non va chiamato «svuota carceri» perché le carceri non devono essere considerate un cestino della spazzatura, ma io credo che oggi le carceri siano molto peggio di un cestino della spazzatura, nel senso che sono una vera e propria discarica sociale.

Secondo le indicazioni del Consiglio dei ministri, che all'unanimità, all'inizio di quest'anno, aveva adottato un decreto-legge completamente diverso da quello oggi al nostro esame, si era partiti da un testo molto più incisivo in alcune parti, che prevedeva automatismi e anche la possibilità della messa in prova.

Il senatore Li Gotti poco fa ha spiegato il perché tecnicamente questo provvedimento è da considerare un pannicello caldo. A mio avviso è soltanto un pannicello che potrà servire a qualcuno per pulirsi la coscienza a molto, ma molto buon mercato, tenuto conto che già oggi le cifre fornite dal relatore sono contrastanti rispetto a quelle date circa un mese fa in audizione dal direttore dell'amministrazione penitenziaria. Potrebbero essere 7.000 le persone a godere di questo provvedimento e dunque un numero inferiore rispetto alle 9.000 persone indicate dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP). Ha detto che potrebbero essere assunte 1.700 persone, un numero inferiore rispetto alle 2.000 che erano state annunciate nella discussione in Commissione.

Quindi, con queste misure si vuole in qualche modo fare fronte ad una emergenza. È bene ricordare i numeri di questa emergenza che in realtà è da considerare un patente stato di illegalità ed anticostituzionalità delle nostre carceri. Non lo dicono soltanto i parlamentari – e cominciano ad essere sempre di più – che, seguendo l'esempio da sempre portato avanti dai radicali in Parlamento, cominciano a visitare con cadenza mensile le carceri, ma lo dice la Corte europea dei diritti umani. Le nostre carceri, dal punto di vista della capienza regolamentare, dovrebbero consentire 43.000 presenze: oggi ci si sta avvicinando a 70.000 persone ristrette nei nostri istituti. Si è svolta da poco un'audizione del *Forum* nazionale della sanità penitenziaria, secondo cui le stime relativamente a coloro i quali sono in carcere con un problema legato alle sostanze stupefacenti vedono una riduzione del 30-40 per cento.

Quindi, si ritiene che il 55 per cento di questi 69.000 abbia un problema con le sostanze stupefacenti psicotrope e quindi dovrebbe essere trattato per questo problema. Il sistema sanitario all'interno del carcere in 5 delle 20 Regioni ancora non ha avuto il trasferimento in ambito sanitario regionale e si presenta carente.

Del resto tutte le volte che si va a visitare un istituto penitenziario si possono apprezzare le scadenti qualità delle strutture e anche le poche ore di servizio prestato dal personale sanitario, per non parlare della totale assenza di educatori, psicologi o psichiatri.

Questi sono i numeri di uno scandalo nazionale, che ora sta diventando transnazionale perché – è bene ricordarlo – il 30 per cento di questi 69.000 detenuti non rientra tra i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e quindi non gode – o almeno è lecito arrivare in via presuntiva a

questa conclusione – degli stessi diritti di cui godono i cittadini dell'Unione europea.

Come ricordava la senatrice Granaiola, la metà dei presenti ancora non ha avuto una sentenza definitiva, e, in una situazione del genere, si va a specificare che è necessario applicare una legge attraverso un'altra legge secondo cui si deve cercare di smussare alcune complicazioni che la precedente presenta passando da un organo collegiale alla decisione di un magistrato di sorveglianza, che quindi non necessariamente avrà i tempi, come ricordava il senatore Li Gotti, per poter prendere in giorni, ma piuttosto in mesi decisioni al riguardo. Con il rischio che, mentre alla fine dell'anno avremo questo disegno di legge, certamente, trasformato in legge, non necessariamente avremo 7.000 persone che potranno passare a casa il resto dell'anno della propria pena.

Tutto ciò genera in un certo senso la pena di morte extragiudiziale, tenuto conto dei 55 suicidi all'interno delle carceri, oltre ad una dozzina di suicidi tra i direttori e gli agenti della Polizia penitenziaria. Queste sono le cifre da tenere a mente, e non soltanto quando si presentano misure per cercare di far fronte ad un'emergenza. Questa situazione dovrebbe parlare alla coscienza di ciascuno di noi e renderci consapevoli che, ovunque si sieda oggi in quest'Aula, si sta portando avanti una politica che non può essere limitata alla costruzione di nuovi istituti o all'adozione di misure come queste, che letteralmente vanno contro la nostra Costituzione.

Avremo poi modo di ascoltare quanto verrà detto nel prosieguo della discussione, ma credo sia difficile potersi unire ai colleghi in un voto favorevole, anche se alla Camera è stato espresso un voto favorevole all'unanimità. In realtà, alla Camera il voto è stato all'unanimità perché si sperava di poter esaminare presto al Senato il provvedimento; quel voto era stato espresso all'inizio dell'estate, mentre oggi si è ormai alla metà di novembre: dunque, non si è mantenuta neanche la calendarizzazione per l'urgenza di questo provvedimento.

Tra l'altro, si sperava di poter introdurre non tanto una modifica radicale della misura in questione, ma di reintrodurre, insieme alle senatrici Poretti, Bonino e Granaiola, il testo licenziato, non da un organo cospiratore contro questo Governo, ma dal Governo stesso, cioè l'originale a firma del ministro Alfano, sul quale si apprende adesso che è stato espresso addirittura un parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione.

Questo è lo stato dell'arte del dibattito odierno. Non va chiamato «svuota carceri», e non perché non è un cestino (è molto peggio: è una discarica sociale), ma perché non si svuoterà proprio niente. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA (*LNP*). Signor Presidente, collega Perduca, credo che le motivazioni per le quali il provvedimento in esame è stato approvato all'unanimità siano molto più semplici e lineari di quelle menzionate. Esse non fanno altro che dare seguito ad un dibattito che dura da più di un anno, il

quale è partito con la relazione del ministro Alfano ed è andato avanti con la discussione delle varie mozioni sulle carceri. Tutto questo rispecchia la linea seguita dalla politica del Governo, nonché una mozione approvata e firmata – non li ho contati, ma credo siano un centinaio – da senatori di tutta la sinistra la quale, in uno dei punti qualificanti, chiedeva l'applicazione della detenzione domiciliare quale strumento centrale dell'esecuzione della pena relativa alle condanne di minore gravità. Oggi stiamo dando attuazione ad una richiesta che arrivava addirittura dalla sinistra di quest'Assemblea.

Diciamo che risponde a verità il fatto che si corre il rischio di fare una certa confusione, perché in questa sede si è parlato di due tematiche molto diverse tra loro, le quali però vanno inevitabilmente ad intersecarsi. Mi riferisco al problema del sovraffollamento e del modo in cui si vive nelle carceri e al problema del modo in cui si sconta la pena. Dalla legge Gozzini in poi, dalla scelta costituzionale della funzione rieducativa, e non punitiva, della pena, in tutti i casi di minore gravità si tende a comminare pene più umane (se possiamo usare questi termini), più riabilitative e meno repressive.

È vero – è stato ricordato – che ci troviamo di fronte ad una emergenza carceraria che vede quasi 70.000 detenuti, con un incremento mensile che va dalle 800 alle 1.000 unità. Dovremmo dire che molti stranieri finiscono in carcere, domanda alla quale dobbiamo anche saper dare un qualche tipo di risposta. Non si vivrà in modo eccessivamente agiato in carcere – collega Perduca – ma ci si va veramente poco in questo Paese. Al di là della capacità di assicurare tutti i delinquenti alla giustizia – e conosciamo la capacità di prendere i responsabili dei reati – occorre dimostrarne la responsabilità, arrivare ad una condanna e poi alla detenzione in carcere. Con gli strumenti della sospensione condizionale della pena, con la messa in prova, l'affidamento ai servizi sociali e via via dicendo, possiamo dire che in carcere, nel nostro Paese, ci si finisce relativamente poco.

La domanda che facevo prima, che non deve essere banalizzata, è perché la popolazione carceraria di stranieri di questo Paese raggiunge medie di circa il 40 per cento, quando la presenza straniera nel nostro territorio è valutata attorno al 6 per cento. Non sappiamo definire se esiste un tasso criminogeno particolare nell'ambito degli immigrati; vorremmo rispondere negativamente: i DNA umani sono probabilmente tutti uguali. Certo è che, se continuiamo a sbagliare le valutazioni e a commettere errori sui flussi, inevitabilmente attireremo persone con la visione di paradisi apparenti e di situazioni idilliache, che poi non si riscontrano nella realtà. Come sapete, tre sono i pasti che una persona deve consumare al giorno (colazione, pranzo e cena): se li salta una settimana, in quella successiva è inevitabile che finisca nelle maglie di una qualsiasi organizzazione, la quale quanto meno le promette di riempirsi la pancia.

Siamo convinti che per la questione del sovraffollamento la linea sia quella che è stata illustrata dal Ministro, cioè quei 47 padiglioni e quei 22.000 nuovi posti da realizzare. Però siamo anche convinti che quanto più volte proposto dalla Lega sia da perseguire: quegli accordi bilaterali

– approfittando della presenza del Sottosegretario – con i Paesi di provenienza, dove riuscire ad ottenere quantomeno di far scontare le pene anche in questo caso in modo più umano, più vicino al sistema parentale, più in grado di offrire assistenza di tutti i tipi a questi detenuti, ma nei Paesi d'origine.

Ricordiamo che i costi per detenuto in questo Paese si aggirano sui 400-450 euro al giorno: proviamo a pensare qual è la cifra che riusciamo a dare in un mese ai nostri pensionati, che magari hanno lavorato una vita non proprio del tutto regolarizzata, con contributi non del tutto regolarizzati, eccetera.

Il messaggio che vorremmo dare è che la Lega sa essere dura quando serve essere duri, ma sa anche essere comprensiva o morbida quando si deve essere tali. Abbiamo appena presentato un testo per inasprire la pena da scontare in carcere, cioè il famoso carcere duro. Conosciamo il regime di cui all'articolo 41-*bis* per i reati di terrorismo e di mafia; abbiamo introdotto l'articolo 41-*ter* per tutti i reati efferati, per tutte quelle persone che non solo commettono un reato ma oltrepassano la soglia ove vi può essere umana comprensione. Noi crediamo che escludendo queste persone, escludendo chi ha commesso reati efferati, reati di mafia, reati di terrorismo, reati per cui si è soggetti ad un regime carcerario severo di sicurezza, tutte le altre persone tutto sommato possano rientrare in quell'altro alveo dell'umanizzazione della pena e che, a fianco degli altri modi di scontare le pene che conosciamo (affidamento ai servizi eccetera), ci possa essere anche questa pena detentiva presso il proprio domicilio; pena che non consente in ogni caso di uscire, ma permette di rimanere in un ambito più umano, che sembra sia quello che anche i radicali e tutta la sinistra continuano a reclamare.

L'unica cosa che vorremmo far presente al Governo è l'esigenza di porre una grande attenzione sulle relazioni dei direttori degli istituti penitenziari, in quanto vorremmo che questo beneficio-sconto di pena fosse una specie di merito, cioè che a chi in carcere si comporta bene possa essere consentito anche di scontare 12 mesi presso il proprio domicilio, agli arresti domiciliari. Ma queste relazioni sulla condotta del detenuto che devono essere fatte dai direttori degli istituti penitenziari vorremmo che fossero oggetto di vigilanza e magari di supervisione, in modo che siano serie e che non siano sistemi fotocopia (arrivati agli ultimi 12 mesi, allora sì che scademmo magari nella «svuota carceri») o che fosse per tutti quanti un lasciapassare, ossia un carcere che termina 12 mesi prima. Al riguardo chiediamo vigilanza ed attenzione da parte del Ministero. (*Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Serafini Giancarlo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Ambrosio. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO (*PD*). Signor Presidente, non mi meraviglia affatto che il senatore Divina abbia espresso un orientamento di voto favorevole sul provvedimento in esame, nonostante in linea di massima abbia perseguito altre politiche.

Credo sia noto a tutti che da una decina d'anni a questa parte, forse anche di più, i detenuti sono andati via via aumentando. Quando il Parlamento fu costretto a dare un indulto di tre anni (era la prima volta che si verificava), vi era una situazione che poteva diventare esplosiva: vi erano 62.000 detenuti quando è stato pronunciato l'indulto.

Adesso sono oltre 68.000, e ci avviamo ad arrivare a 70.000. Quindi, il problema attuale, signor Presidente e colleghi senatori, sta diventando di ordine pubblico, oltre ad essere un problema che comporterà sicuramente anche l'intervento dell'Europa. Infatti, non si può tollerare che 70.000 persone si trovino in carcere, quando è previsto che le nostre carceri possano contenere solo 43.000 detenuti.

Allora, se vogliamo effettivamente continuare a fare una politica, che non è politica, di navigazione a vista, giorno per giorno, e con la demagogia, io credo che i problemi non si risolveranno.

Signori della Lega Nord – e parlo a voi direttamente perché voi avete impostato la vostra politica sulla sicurezza, dimenticando altre questioni – bisogna cominciare a vedere il problema nella sua complessità e con scadenze molto lontane. Visto che c'è un aumento progressivo dei detenuti (non molti anni fa i detenuti, al massimo, erano 45.000, mentre adesso siamo arrivati quasi a 70.000), se non cambiamo politica sul serio, è chiaro che ci sarà un aumento dei detenuti e la necessità di costruire sempre più carceri. O cambiamo modo di pensare e cominciamo a fare politica o, effettivamente, ci troveremo progressivamente ad affrontare questa situazione.

Del resto, è dalla fine della guerra ad oggi che ogni quattro anni, mediamente, abbiamo avuto un provvedimento di amnistia o di indulto, proprio per questa ragione, cioè per il sovraffollamento delle carceri. A nulla è servita l'esperienza, riconfermatasi poi anche con l'ultimo indulto, in base alla quale poi le carceri si riempiono di nuovo dopo sei mesi. Questa volta abbiamo avuto un po' di tempo in più per superare i 62.000 detenuti iniziali, perché ne erano usciti 25.000... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, per favore.

D'AMBROSIO (*PD*). Signor Presidente, evidentemente questo problema non interessa tanto.

PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio, le posso assicurare che interessano sia l'argomento che il suo intervento, fatta eccezione per qualcuno. Senatore Carrara la prego.

D'AMBROSIO (*PD*). Grazie, signor Presidente. Io spero che l'argomento interessi, perché sicuramente negli ultimi tempi ciò non è avvenuto. Infatti, bisognava assumere un'altra misura se si voleva risistemare questa situazione e non trovarsi, ogni due o tre anni, a dover procedere a un indulto o a un intervento che somiglia a un indulto.

Comunque, non è un caso che tale misura venga chiamata «svuota carceri» e io ritengo che la Lega Nord voti a favore perché, in effetti, qui non si svuota niente. Infatti, noi abbiamo ascoltato il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Franco Ionta, il quale ha riferito che i detenuti con pena inferiore ad un anno sono attualmente 11.000 e, di questi, dovrebbero uscirne, in quanto hanno un domicilio accettabile, 8.000.

La situazione è diversa se si parla, invece, con i giudici di sorveglianza. Infatti, è vero che noi abbiamo trasferito la competenza dal tribunale ai giudici di sorveglianza; ma è altrettanto vero che questi giudici di sorveglianza hanno l'obbligo di verificare che non ci sia la possibilità di fuga (lettera *d*) del n. 2) o sussistano notevoli e motivate ragioni che possano commettere altri delitti.

Vorrei allora ricordare ai colleghi della Lega Nord che l'aumento che c'è stato negli ultimi anni è stato dovuto, (oltre che al fatto che si è continuato a penalizzare illeciti, anziché cercare delle pene dissuasive diverse dalla detenzione) anche al fatto che – forse non lo ricordate – nel 2005 si è approvata la legge Cirielli. Se adesso è necessario provvedere alla detenzione domiciliare per pene inferiori al un anno quando si poteva prevedere di fissare il limite a due anni è perché con la legge Cirielli avete vietato la detenzione domiciliare di due anni (per pena residua di due anni o per una condanna inferiore ai due anni) se si trattava di recidivi che commettevano altro reato. Questa è stata una delle ragioni che ha fatto schizzare in alto il numero dei detenuti, perché se vengono diminuite le misure alternative al carcere è evidente che si hanno poi questi aumenti e questo sovraffollamento insopportabile. La prego di seguire, signor Presidente.

PRESIDENTE. Le voglio solo dire che aveva a disposizione cinque minuti e ne ha utilizzati nove: deve avviarsi alla conclusione.

DELLA MONICA (PD). Cedo il mio tempo al senatore D'Ambrosio.

PRESIDENTE. Non è necessario, senatrice Della Monica.

D'AMBROSIO (PD). Mi avvio a concludere, signor Presidente, ma questo è un argomento troppo importante, perché oltre al fatto che sono state diminuite le misure alternative al carcere, si dimentica anche che, per motivi demagogici, con la legge Bossi-Fini condanniamo da uno a quattro anni, con arresto obbligatorio in flagranza di reato, chi non si è allontanato dal territorio dello Stato non perché ha commesso reati, ma perché era senza permesso di soggiorno ed era sfruttato nel proprio lavoro. (*Applausi del Gruppo PD e del senatore De Toni*). Questo si dimentica, e si dimentica anche che proprio il Ministro della giustizia ci ha detto che queste persone, questi extracomunitari che vengono arrestati senza avere commesso reati ma per questa causa e che vengono puniti con la pena da uno a quattro anni, con arresto obbligatorio in flagranza, sono 12.000 all'anno.

GRAMAZIO (*PdL*). Difendiamo la legge!

D'AMBROSIO (*PD*). Vogliamo effettivamente svuotare le carceri? Cominciamo ad abrogare una disposizione del genere. Aveva ragione il senatore Divina quando diceva che noi paghiamo eccessivamente per ogni detenuto: ma vi siete mai chiesti se, invece di pagare 500 euro al giorno per un detenuto, non fosse meglio, anziché infliggere loro da uno a quattro anni di galera, pagare loro un biglietto aereo, accompagnarlo a bordo e rimandarlo al loro Paese?

GRAMAZIO (*PdL*). A casa loro!

D'AMBROSIO (*PD*). Non serve fare nuove carceri, perché le nuove carceri non si faranno, perché bisognerà poi anche assumere nuovi agenti di custodia, come si chiamavano una volta, o di polizia penitenziaria. In questo modo non si fa politica e non si andrà avanti in questo Paese. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV. Commenti del senatore Gramazio*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pedica. Ne ha facoltà.

PEDICA (*IdV*). Signor Presidente, intervengo in discussione generale per portare all'attenzione dell'Aula, come altri intervenuti prima di me, il dramma che vivono gli agenti di Polizia penitenziaria, che sono costretti a gestire la sicurezza senza che lo Stato dia loro gli strumenti per farlo. Ve lo dice uno che, insieme ai tanti amici e colleghi del Partito radicale, può più di altri parlare alla situazione carceraria, avendo girato le carceri non soltanto cercando di risolvere il problema dei detenuti, ma verificando le condizioni in cui vivono gli agenti di Polizia penitenziaria: senza mezzi, senza strumenti e senza personale.

La Polizia penitenziaria, che oggi siede anche in tribuna con uno dei suoi sindacati, forse il maggiore, il SAPPE, attraverso il suo segretario nazionale, dottor Capece, denuncia da anni una assurda realtà: da lavoratori nelle strutture penitenziarie, gli agenti di Polizia penitenziaria si sono trasformati essi stessi in detenuti – forse di questo non ve ne siete accorti – per i molteplici tagli che state operando alla Polizia penitenziaria e a tutto il Corpo della Polizia. Comunque lo sapete, e siete coscienti e consapevoli di quello che state facendo. Sono diventati prigionieri di uno Stato che non riesce ad affrontare i tre problemi principali che li affliggono: il sottorganico cronico, quello che stiamo affrontando in questo momento; i trattamenti economici inadeguati per il lavoro usurante e ad alto rischio; la mancanza di tutele penali e amministrative per reati commessi dagli agenti nel caso in cui questi siano determinati non da loro inadempienze ma proprio dalla mancanza di personale. Per non parlare dei suicidi del personale penitenziario, che state sottovalutando.

Partiamo dall'organico. L'articolo 4, comma 1, del provvedimento in esame prevede che le risorse derivanti dalla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia siano destinate anche alla finalità dell'adeguamento

dell'organico del Corpo di Polizia penitenziaria per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. La disposizione autorizza il Ministro ad assumere personale nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di Polizia penitenziaria, nei soli limiti consentiti dalle risorse derivanti dall'attuazione del richiamato comma. Caro Governo: si decide l'assunzione di 1.800 unità; poi si scopre che in realtà le unità sono solo 1.600; infine si scopre che anche quei 1.600 potrebbero non essere assunti! Infatti, la Ragioneria generale dello Stato in ben due occasioni ha restituito la relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia con la dicitura: «negativamente verificata». Vorrei che in proposito il Governo desse una risposta, anche a chi lo ascolta dalle tribune di questo ramo del Parlamento.

Dopo anni che il ministro Alfano promette assunzioni – ma le dimentica il giorno dopo – questa norma potrebbe essere l'ennesima beffa, poiché i concorsi potrebbero essere banditi, gli agenti assunti, ma dopo un anno potrebbero finire i soldi per pagargli gli stipendi! Inoltre, se la legge finanziaria per il 2010 ha abolito il blocco del *turnover* per le Forze di polizia nei prossimi anni, l'assunzione di soltanto 1.600 agenti non avrà rilevanti effetti positivi per l'incremento organico, tenuto conto del fatto che nello stesso periodo si stima che andranno in pensione almeno 2.400 unità di polizia penitenziaria. Diamo allora i dati veri, non quelli fantasiosi. Spero di essere smentito, anzi me lo auguro: ma per risolvere la gravissima scopertura di uomini della Polizia penitenziaria, senza tenere conto dei pensionamenti, non bastano i 1.600 agenti, che forse potranno essere assunti, forse no; ne servono, caro ministro Alfano, ben 6.000! Lo dice chi lavora nelle carceri. Lo verifichiamo noi che le visitiamo e che troviamo i cancelli aperti tra le sezioni perché non c'è organico per controllarli: andate negli istituti, parlate col Ministro.

La pianta organica ministeriale prevede infatti 42.268 unità dislocate in 206 istituti (vale a dire una media di uno ogni 60 detenuti). Al momento, risultano in servizio poco più di 34.000 agenti, che gestiscono 70.000 detenuti! Questa carenza di organico, si badi bene, non soltanto comporta dei gravi disagi per gli agenti, costretti a doppi turni e a straordinari non retribuiti, non soltanto inficia la sicurezza delle carceri, dove le porte fra le sezioni, come dicevo, devono rimanere aperte, perché non ci sono uomini per controllarle e aprirle, ma pregiudica anche la vita del detenuto!

Senza agenti sufficienti, i detenuti infatti non possono andare in visita medica, fare l'ora d'aria, ricevere le visite dei familiari. Chi vigila infatti i familiari? Devono esserci loro. Ecco perché la gravissima carenza organica ha tre risvolti drammatici: priva gli agenti di Polizia penitenziaria del diritto ad un lavoro umano; priva i detenuti dei diritti fondamentali (salute e rieducazione e contatti familiari); priva i cittadini della sicurezza. Se davvero il Governo vuole aprire nuovi padiglioni delle carceri – le carceri ci sono, tutti le abbiamo viste, senza bisogno di costruirle, oltre a quelle chiuse non so per quale motivo – non potrà farlo, perché non avrebbe gli uomini per controllare nuovi spazi, come più volte denunciato anche dal dottor Capece.

E allora, non si può continuare a fare promesse e non mantenerle. La condizione della Polizia penitenziaria non può essere una prigione nella prigione. Senza un impegno del Governo, la sicurezza sarà negata, la giustizia sarà per pochi e la pace sociale rimarrà un miraggio. Noi dell'Italia dei Valori siamo al fianco degli agenti che siedono in tribuna, dal dottor Capece a tutti i sindacati di Polizia penitenziaria che stanno ascoltando, per rendere queste parole (sicurezza, giustizia e pace sociale) una realtà concreta. Chiediamo pertanto al Governo di fare altrettanto. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

### **Saluto ad una rappresentanza della Südtiroler Volkspartei**

PRESIDENTE. È presente in Aula una rappresentanza della Südtiroler Volkspartei del territorio Ladino. A loro va il saluto dell'Assemblea. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2313 (ore 17,57)**

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Della Monica, la quale nel corso del suo intervento illustrerà anche gli ordini del giorno G100 e G101. Ne ha facoltà.

\* DELLA MONICA (*PD*). Innanzitutto voglio associarmi alle parole del senatore Pedica per quanto riguarda il Corpo della polizia penitenziaria. Come Gruppo del PD noi siamo assolutamente consapevoli del disagio in cui vive la Polizia penitenziaria, tant'è vero che alla Camera ci siamo battuti perché venisse introdotta nel testo del disegno di legge la previsione dell'aumento di organico e soprattutto dell'assunzione di personale di Polizia penitenziaria. Con un apposito ordine del giorno che sarà illustrato successivamente dal senatore Carofiglio, tra l'altro noi chiediamo anche che sia data adeguata attenzione ai funzionari della Polizia penitenziaria.

Detto questo, vorrei tornare al tema che mi è stato assegnato di illustrare non tanto l'ordine del giorno G100 – perché mi pare sufficientemente illustrato dal senatore D'Ambrosio – bensì l'ordine del giorno G101. Vorrei mettere in luce allora, signor Presidente, che la realtà della situazione carceraria italiana è drammatica e preoccupante. Vi sono continui suicidi in carcere da porre in relazione proprio con le insopportabili condizioni di disagio dei detenuti con la carenza non soltanto di personale della Polizia penitenziaria, ma anche di attività rieducative e con la mancanza in molti casi di una adeguata assistenza psicologica proprio a causa della cronica carenza di personale educativo. La pianta organica ministeriale prevede 1.331 educatori e 1.500 assistenti sociali, mentre in servizio al 1° settembre risultavano 1.031 educatori e 1.005 assistenti sociali, ossia circa un operatore ogni 60 detenuti, per un provvedimento come quello in

esame che punta sulla deflazione carceraria per migliorare le condizioni di vita negli istituti penitenziari.

Quindi, il Governo deve assumere degli impegni seri, concreti, per incrementare il personale educativo che rappresenta non soltanto un mezzo per la rieducazione e il recupero del reo, ma che è decisivo per l'effettiva attuazione del provvedimento in esame. Dico questo perché l'articolo 1, comma 4, del disegno di legge enuncia che il magistrato di sorveglianza decide sull'applicazione della misura sulla base delle relazioni che riceve dalla direzione dell'istituto penitenziario sulla condotta tenuta dal detenuto durante la reclusione. In base alla normativa penitenziaria e nei fatti è l'educatore colui che osserva il comportamento del detenuto e provvede alla stesura della relazione di cui si servirà il magistrato di sorveglianza per decidere sulla misura alternativa.

La strutturale carenza di educatori può determinare la redazione di un numero ridotto di relazioni da inviare al magistrato di sorveglianza, comportando di conseguenza un rallentamento della concessione di misure alternative. Si richiede quindi un impegno del Governo a sostenere e ad adottare iniziative idonee, tenendo presente che, oltre all'adeguamento della pianta organica corrispondente alla crescita della popolazione carceraria e alla predisposizione di un piano straordinario di assunzioni di educatori penitenziari, si può prevedere un piano straordinario di assunzione attingendo alla graduatoria del concorso pubblico per esami a 397 posti nel profilo professionale di educatore (area C, posizione economica C1) che è stato indetto il 21 novembre 2003 e che non ha avuto seguito.

Questo è un punto; ma vorrei mettere in luce anche un altro aspetto. Criticità tecniche del provvedimento e carenza sul personale inducono, infatti, ad una riflessione sull'attesa che vi è di questo provvedimento da parte dei detenuti. Noi dobbiamo considerare quale possibilità avrà la magistratura di sorveglianza, tenendo conto dello scarso organico della stessa (204: presenza 178) di occuparsi in tempi brevi di tutte le pratiche derivanti dall'applicazione di questo provvedimento. Ogni magistrato in media già deve occuparsi di circa 400 detenuti.

Dico questo perché, signor Presidente, è evidente che la magistratura di sorveglianza subirà un forte impatto e soprattutto dovrà sostenerlo senza le risorse adeguate perché alla magistratura di sorveglianza manca non soltanto la presenza in organico di tutti i magistrati ma soprattutto la presenza effettiva del personale amministrativo a causa della grave scoperta di organico. Il Governo, in conclusione, deve assumere un impegno anche sotto questo aspetto, perché presentare un disegno di legge che alimenta molte speranze nei detenuti e che può costituire un rischio di rivolta della popolazione carceraria, che sarà tradita nelle aspettative, impegna il Governo a prendere tutti i provvedimenti necessari perché la situazione sia adeguatamente supportata sotto il profilo dei magistrati, del personale di polizia penitenziaria, del personale amministrativo e degli educatori penitenziari. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fleres, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G102. Ne ha facoltà.

FLERES (*PdL*). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'ordine del giorno G102, ma prima di arrivare al merito di questo atto desidero sinteticamente illustrare quella che è la condizione delle carceri viste da chi, come me, esercita la funzione di garante dei diritti dei detenuti. La sensazione che ho quando ascolto un dibattito come quello di questa sera è che ci sia una conoscenza a macchia di leopardo del fenomeno carcerario, spesso romanzata, spesso emotiva, e raramente una conoscenza oggettiva dello stesso.

Allora vorrei, molto brevemente, fare qualche esempio, per capire di cosa stiamo parlando. Parliamo di 16 persone in celle di 15 o 20 metri quadri; di visite specialistiche rinviate di sei mesi in sei mesi; di interventi chirurgici non compiuti; di reclusi del peso di oltre 200 chili che compiono le loro funzioni fisiologiche in piedi perché non riescono ad entrare nei locali appositi.

Parliamo di 55 suicidi di detenuti, ma anche di suicidi, lo diceva poc'anzi qualche collega, di guardie e anche di omicidi tra appartenenti alla Polizia penitenziaria. Parliamo di alti dirigenti che si sono suicidati, parliamo di un costo giornaliero della reclusione che va da 120 a 250 euro. Parliamo di sprechi, come l'utilizzazione di un numero che varia da 6 a 12 agenti per custodire un recluso che deve subire un intervento chirurgico, perché non tutte le Province sono dotate di almeno un ospedale ove sia possibile ospitare, in reparti appositi, reclusi che devono subire un intervento chirurgico o effettuare altre cure ospedaliere.

Stiamo parlando di un'Amministrazione penitenziaria forse esageratamente autoreferenziale, nel momento in cui affronta il tema di cui dovrebbe occuparsi, cioè l'organizzazione delle carceri. Parliamo ovviamente, inoltre, di una situazione insostenibile, anzi illegittima, illegale, come più volte l'Unione europea ci ha detto, condannandoci. Parliamo di una situazione di organico del personale della Polizia penitenziaria abbondantemente inferiore rispetto a quella che dovrebbe essere, ma parliamo pure di sprechi di personale della Polizia penitenziaria, che fa da scorta a persone che forse potrebbero avvalersi di altro tipo di tutela, o che lavora presso i bar delle carceri, quando invece potrebbe lavorare presso i diversi bracci, o che viene impiegato per funzioni di dattilografia o assistenza mentre forse farebbe meglio ad occuparsi di reclusi.

Insomma, è una situazione che non può certamente essere affrontata a spizzichi e bocconi e che merita un ragionamento complessivo, in cui le parti in causa, e cioè la magistratura di sorveglianza, il Ministero della giustizia, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, le organizzazioni sindacali del personale della Polizia penitenziaria, e comunque dei dipendenti dell'amministrazione penitenziaria, la sanità penitenziaria, insomma tutti i soggetti che in qualche modo hanno a che vedere con il mondo delle carceri, svestendosi dei giudizi e dei pregiudizi che qualcuno

di essi porta con sé e sedendosi attorno ad un tavolo, potrebbero costruire un modello di politica penitenziaria che raggiunga due obiettivi importanti. Il primo è il contenimento dei costi, oggi esageratamente lievitati a causa di una politica penitenziaria non sempre adeguata alla situazione che stiamo affrontando; il secondo obiettivo (ma l'ordine dovrebbe essere esattamente il contrario), è il pieno rispetto dell'articolo 27 della Costituzione, la dove si parla di rieducazione, di reinserimento.

Ma il tema che stiamo affrontando non è recente. Alcuni degli spunti di questo intervento li ho tratti da un intervento dell'onorevole Maria Nicotra Fiorini nel 1953: ho utilizzato in alcuni passaggi di questo mio intervento le stesse sue parole. La verità è che di carceri non ne vuole parlare nessuno, perché ciascuno di noi forse pensa che il carcere costituisca l'aspetto terminale di un fenomeno di devianza sociale; invece è solo un aspetto transitorio. Il carcere è una fase della vita di chi commette un reato; ma chi commette un reato ha un prima, un durante e un dopo la pena: se non affrontiamo complessivamente questo circuito di natura criminale e post-criminale, probabilmente non ne usciremo mai e avremo sempre un sistema che fa torto a qualcuno. Fa torto alle guardie penitenziarie ed alla polizia penitenziaria in alcuni casi, ai magistrati di sorveglianza in altri, ai detenuti in altri casi ancora: insomma, fa torto da qualche parte, o a qualcuno.

Veniamo all'ordine del giorno G102, che punta a raggiungere tre obiettivi. Innanzitutto si propone il risparmio nel fenomeno delle traduzioni legate alle testimonianze dei detenuti. Il costo di una traduzione, soprattutto quando questa avviene con mezzi aerei, è notevolissimo e l'impiego di personale è cospicuo. Consentire l'acquisizione delle testimonianze attraverso la videoconferenza, come già accade, per esempio, nel caso di regime di 41-*bis*, potrebbe permettere all'amministrazione penitenziaria di risparmiare uomini, mezzi e risorse. Il secondo punto dell'ordine del giorno riguarda la possibilità per i reclusi di utilizzare più proficuamente il tempo di detenzione venendo essi autorizzati, attraverso un apposito provvedimento che il Governo potrebbe adottare, a svolgere corsi professionali non limitatamente a sei ore al giorno, ma estendendo la possibilità di partecipare a corsi per 12 ore al giorno. Peraltro, risulta ovvia la disponibilità di tempo di un recluso.

Il terzo obiettivo dell'ordine del giorno è far sì che per le pene per cui è previsto l'affidamento ai servizi sociali, come per le pene inferiori a tre anni, la competenza della comminazione non sia affidata al magistrato di sorveglianza, con un passaggio temporale e finanziario particolarmente oneroso, ma direttamente al magistrato giudicante, cosa che farebbe risparmiare tempo, denaro e risorse umane e finanziarie.

Allora, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, da sempre molto sensibile alle tematiche dei reclusi – di questo le do atto – il Governo ha fatto molto per la politica penitenziaria del nostro Paese. Ha fatto molto con il piano carceri, con l'integrazione del personale della Polizia penitenziaria e l'impegno alla relativa assunzione. Ha fatto molto con questo provvedimento che, in parte, consentirà di alleggerire il sovraffolla-

mento delle carceri. Ha fatto molto con una serie di provvedimenti riguardanti gli aspetti relazionali e di tutela dei detenuti con il riconoscimento della figura del garante dei detenuti, sia pure di quelli regionali e comunali. Ha fatto molto e di questo dobbiamo dare atto. Quello che va ancora fatto è una radiografia esatta dell'Amministrazione penitenziaria nel suo complesso, e in maniera scevra da ogni tipo di pregiudizio. Attorno a un tavolo senza pregiudizi è possibile costruire un modello diverso, attraverso il quale non sia sempre necessario ricorrere al carcere.

Senatore Divina, ho ascoltato il suo intervento, e in parte lo condivido. Non è vero però che il carcere serva sempre: in alcuni casi non servirebbe affatto. Le faccio un esempio, e con questo concludo. Qualche settimana fa, andando a visitare il carcere dell'Ucciardone, vi ho trovato recluso un palermitano che era stato arrestato perché sorpreso a gettare masserizie per le strade di Palermo. È sbagliato gettare masserizie per le strade di una città, ma forse, se quel cittadino fosse stato condannato a pulire le strade della sua città che stava sporcando, l'effetto della pena sarebbe stato molto più efficace che non i due mesi di carcere, che non sono serviti assolutamente a niente. (*Applausi dai Gruppi PdL e PD*). Di questo tipo di reati e di questo tipo di pene ce ne sono decine e decine.

Ecco perché insisto, senza polemica e senza particolare passione, se non quella per risolvere il problema. Credo che un passaggio importante sia quello di costituire un tavolo attorno al quale senza pregiudizi si possa realizzare una politica penitenziaria che affronti i diversi aspetti, puntando al rispetto dell'articolo 27 della Costituzione e, quindi, pensando che dopo il carcere c'è comunque il reinserimento nella società. Se il carcere è stato utile, il reinserimento sarà produttivo, proficuo e legale; se sarà stato inutile – in questo caso la responsabilità sarà dello Stato – il reinserimento non accadrà.

Quindi, da una parte, il rispetto dell'articolo 27 della Costituzione, dall'altra il contenimento dei costi dell'Amministrazione penitenziaria, raggiungibile con una più accorta politica dell'organizzazione nel suo complesso. Onorevoli colleghi, sarebbe un paradosso se in uno Stato, non rispettandosi i diritti dei detenuti e non costruendosi un sistema penitenziario adeguato a ridurre non solo la sofferenza dei reclusi ma la stessa reiterazione dei reati – cosa che invece spesso accade con un carcere sbagliato – il sistema carcerario diventasse il più grosso alleato della criminalità, fornendo ai detenuti e ai criminali l'alibi per continuare ad essere tali. (*Applausi dai Gruppi PdL e FLI e dei senatori Perduca e Poretti*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saltamartini. Ne ha facoltà.

SALTAMARTINI (*PdL*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questo dibattito sempre così appassionante sul sistema carcerario e sui livelli di sicurezza, si è omesso di sottolineare il fatto che nei primi due anni di questa legislatura i livelli di sicurezza sono notevolmente aumentati: dalle statistiche criminali risulta, infatti, che nel corso di questi due

anni, con l'adozione delle misure da noi proposte, è stato consumato il 30 per cento in meno di reati.

Credo che, prima di occuparci delle questioni relative ai trattamenti penitenziari, sia necessario registrare questi dati e rilevare – come ha fatto il senatore Pedica, che con tanta forza ha sostenuto le ragioni della Polizia penitenziaria – che molto spesso nel dibattito, anche all'interno di quest'Aula parlamentare, non emergono le esigenze e i bisogni del personale in uniforme, mentre è invece più forte il sindacato nei riguardi dei detenuti, che sono al centro del sistema penitenziario nel nostro Paese, che pone in primo piano la tutela della persona umana. Pensiamo da questo punto di vista, ad esempio alle garanzie molto, efficaci, in tema di trattamento penitenziario previste dall'articolo 27 della Costituzione, che tutti noi conosciamo. Mi stupisce, dunque, che queste argomentazioni non siano state sviluppate quando nel corso di questa legislatura, o negli interventi di alcuni giorni fa, sono state messe in rilievo le violenze, o le presunte violenze, delle forze dell'ordine assunte a casi di cronaca. Qui viene certamente in rilievo il fatto che in alcune trasmissioni televisive di qualche giorno fa – è il caso di «Report» – vi siano stati veri e propri processi alle forze dell'ordine, senza contraddittorio e senza che il dottor Capece sia mai stato chiamato a sviluppare le argomentazioni del glorioso Corpo della polizia penitenziaria.

Dico questo perché evidentemente il trattamento dei detenuti è un problema serio all'interno del nostro Paese. Credo inoltre che anche le argomentazioni sviluppate dal presidente D'Ambrosio riguardo alla sanzione della reclusione da uno a quattro anni per la violazione del provvedimento di espulsione, secondo cui la stessa porterebbe carcerazione, siano evidentemente infondate, perché per le sanzioni edittali che vanno da uno a quattro anni è materialmente impossibile che ci possano essere condanne che devono essere eseguite in carcere; semmai, si tratta di misure pre-cautelari eseguite nell'esercizio di questa attività.

C'è inoltre da aggiungere che in questo caso i provvedimenti di espulsione riguardano prevalentemente persone arrestate in flagranza di reato; dopo l'arresto in flagranza e la convalida dell'arresto, queste persone sono espulse dal territorio nazionale e, nella stragrande maggioranza dei casi, non vi è l'accompagnamento coattivo. La violazione di questi ordini costituisce quindi un comportamento posto in essere nei confronti di persone che hanno commesso reati gravissimi. È poi veramente demagogico sostenere che questo provvedimento comporta certe conseguenze, perché ormai è un dato criminale totalmente assodato che, per esempio, in materia di spaccio di sostanze stupefacenti l'80-90 per cento di questi traffici sia commesso da persone extracomunitarie irregolarmente presenti sul territorio nazionale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo quindi che, per quanto riguarda la partita relativa al personale della Polizia penitenziaria, si debba qui evidenziare come dal 4 novembre sia entrata in vigore la legge che riconosce ad esso il principio di specificità, cioè il godimento di ordinamenti e trattamenti distinti rispetto a quelli previsti per il pubblico im-

piego, cosa che mai, prima dell'attuale legislatura, era stata sottolineata in Parlamento da nessun Governo con una norma giuridica. Se la legislatura rimarrà in piedi, occorrerà trovare i fondi e sostenere un provvedimento che riordini le carriere del personale della polizia penitenziaria perché, contrariamente al personale dei direttivi dell'Amministrazione penitenziaria, il Corpo della Polizia penitenziaria è stato sempre escluso da provvedimenti di intervento.

Credo anche che, se l'attenzione del Parlamento è diretta a riconoscere il merito di questi valorosissimi uomini, nei prossimi mesi potremo anche avviare le riforme rivendicate da quel personale da molti anni.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, in conclusione, credo che questo provvedimento serva a sfoltire le carceri senza che ne consegna una diminuzione dei livelli di sicurezza del Paese. La sicurezza infatti non è altro che il risvolto della medaglia del principio di libertà: non esiste libertà e democrazia se non esistono livelli accettabili di sicurezza. (*Applausi dal Gruppo PdL*)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, rinuncio al mio intervento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, è già stato sottolineato da più parti che questo provvedimento trova ragione anche – spiegherò poi il motivo di questo anche – nel sovraffollamento delle carceri: un sovraffollamento che può essere tollerato solo per la presenza di un Corpo di polizia penitenziaria che si sacrifica. Nonostante sia al di sotto dell'organico di oltre 5.000 unità, il Corpo di polizia penitenziaria, con sacrifici individuali, è riuscito a gestire la situazione carceraria. Per questo, credo interpretando il pensiero di tutti, si dovrebbe esprimere un ringraziamento e dare quel minimo di contributo rappresentato dall'aumento di organico di appena 1600-1800 unità; si tratterebbe di un apporto minimo avendo personalmente verificato, come ha detto il senatore Pedica, visitando varie carceri, la necessità di un apporto superiore a quello che si va a statuire. Purtroppo, i conti economici ci costringono a limitarci a questo.

Non è un provvedimento svuota carceri, né un provvedimento, caro senatore D'Ambrosio, simile ad un indulto. Bisogna rendersi conto del fatto che questa maggioranza e questo Governo hanno proceduto ad approvare norme, con previsione di sanzioni penali, rispetto a comportamenti illeciti, e la permanenza illegale di stranieri sul nostro territorio va sanzionata come tale, perché è l'unico modo per assicurare il massimo delle garanzie, del rispetto e dell'aiuto a quegli stranieri che invece lavorano regolarmente sul nostro territorio.

È per questa ragione che, sulla base di una legislazione approvata dal Parlamento, che ha sanzionato in maniera più forte anche altri fatti illeciti, si è ritenuto di dover adottare un provvedimento che da un lato prevede – per chi non lo ricorda – una detenzione domiciliare rispetto all’ultimo anno di pena, con un automatismo ancora più forte di quello introdotto, e dall’altro la messa alla prova.

Infatti, la logica della sanzione penale seria – come ha detto il senatore Divina – è che, se si ha una sanzione penale di una certa rilevanza, la pena deve essere scontata da chi commette un reato, ma nello stesso tempo si deve tener conto dei principi dell’articolo 27 della Costituzione. In base al principio sancito dall’articolo 27 della Costituzione e all’esperienza – al riguardo i senatori Li Gotti e D’Ambrosio possono essere più bravi di me – emerge che – nel caso di detenzione non superiore ad un anno o, comunque di ultimo anno di detenzione, se più lunga – la situazione carceraria è certamente meno rieducativa della detenzione domiciliare. Se per caso rimangono soltanto dieci mesi di detenzione da scontare, tutti sappiamo che, se la rieducazione c’è stata, è già avvenuta.

Che cosa dovevamo fare? Dovevamo garantire che la detenzione domiciliare fosse una effettiva misura alternativa alla carcerazione. Perché vi fosse l’effettività della misura, era necessario innalzare la pena per l’evasione a livelli tali da non rendere in alcun modo appetibile l’evasione dalla detenzione domiciliare, garantendo, attraverso l’aggravante specifica per eventuali reati commessi in quel periodo, un ulteriore inasprimento della pena.

Questa è la valutazione complessiva che tutti dobbiamo fare. Rispetto alla tematica impostata dal Governo, a questo risultato si è pervenuti con l’ausilio ed il contributo di tutte le forze politiche. (*Commenti del senatore Perduca*). Ciò è tanto vero che i senatori della componente Radicale propongono in questa sede, come primo emendamento, il testo approvato dal Consiglio dei ministri. Ma non è possibile.

A questo punto – mi avvio alla conclusione – quando si esamineranno gli emendamenti e gli ordini del giorno, si dovrà tener conto di quanto ho appena detto.

### **Presidenza della vice presidente BONINO (ore 18,28)**

(*Segue CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia*). Vorrei innanzitutto chiedere a tutti – così come ho fatto in Commissione e alla Camera dei deputati – di ritirare gli emendamenti presentati, per una necessità d’urgenza. Abbiamo già perso molto tempo e qualcuno ha ricordato che il provvedimento è stato approvato dalla Camera nel mese di luglio. Ma i tempi nel nostro Paese sono tali che abbiamo dovuto aspettare un ulteriore periodo per arrivare a questa soluzione. Sarà una piccola goc-

cia che consentirà di realizzare in minima parte e in modo migliore il principio sancito dall'articolo 27 della Costituzione. Dobbiamo farlo, perché altrimenti ciascuno di noi avrà responsabilità morali rispetto ad una situazione che deve essere revisionata e rimodulata.

Il senatore Fleres propone una serie di interventi sulle prospettive future: le esamineremo. Allo stato attuale, però, il mio invito è di ritirare tutti gli emendamenti e di trasformarli eventualmente in ordini del giorno, sui quali potremo lavorare. Una immediata approvazione del provvedimento comporta la possibilità, da un lato, di arrecare un minimo di benefici ad una situazione di sovraffollamento e, dall'altro, di venire incontro alle sacrosante esigenze della Polizia penitenziaria per i sacrifici che compie, anche se si tratterà di coprire soltanto in parte una mancanza di organico che ancora l'affligge.

Da ultimo, mi rivolgo al senatore Li Gotti. Dalle sue parole sembrava che il Ministro della giustizia avesse dato mandato di organizzare il sondaggio su come i cittadini percepiscono la vita carceraria nel carcere nel nostro Paese e su come valutano l'operato della Polizia penitenziaria. Si è trattato di un sondaggio disposto dal direttore del Dipartimento di amministrazione penitenziaria. Dico questo, solo per fare una precisazione, perché dalla sua indicazione sembrava che il Ministro avesse disposto quella indagine.

Per tali motivi, non solo chiedo l'approvazione immediata del provvedimento al nostro esame, ma invito tutti a ritirare gli emendamenti presentati. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

**VICARI, segretario.** «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, nel presupposto che le previsioni di cui all'articolo 1, comma 7, non determinino oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e nel presupposto, in relazione all'articolo 4 nella parte relativa alle assunzioni di appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, che vi sia il pieno rispetto dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

In relazione agli emendamenti, il parere è di nulla osta sugli emendamenti 4.1 e 4.100 nel medesimo presupposto riferito al testo. Esprime quindi parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.100, 1.200, 1.0.1 e 5.0.100. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno, già illustrati nel corso della discussione generale, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BALBONI, *relatore*. Signora Presidente, mi rimetto al Governo sugli ordini del giorno G100 e G101.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G102.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, per quanto riguarda l'ordine del giorno G100, anche non condividendo parte della motivazione, chiedo che il dispositivo sia così riformulato: «impegna il Governo: ad affrontare a tutto campo il problema del sovraffollamento delle carceri e della esecuzione della pena negli istituti penitenziari e ad adoperarsi perché la pena detentiva ritorni ad essere l'*extrema ratio* con cui si affrontano i problemi sociali che affliggono oggi la società italiana».

Accolgo invece gli ordini del giorno G101 e G102.

PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G100?

DELLA MONICA (*PD*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G100 (testo 2), G101 e G102 non verranno posti ai voti.

Passiamo all'esame degli articoli.

Procediamo con l'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

PORETTI (*PD*). Signora Presidente, accolgo la richiesta del Governo di ritirare tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1. (*Applausi dal Gruppo PdL*). Applaudite, ma aspettate un attimo. Era un invito che il Governo aveva già rivolto in Commissione e che avevamo accolto anche per arrivare rapidamente all'esame dell'Aula: poi l'esame, non è avvenuto così rapidamente, perché l'Aula si è occupata per due settimane della splendida riforma forense, che ancora non abbiamo terminato, perché continuiamo a rimandare alla prossima settimana (non che la cosa mi dispiaccia). Questo, per dire che la nostra collaborazione c'era stata, e fin dall'inizio.

Tendo ad accogliere l'invito al ritiro anche perché, incredibilmente, la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, proprio sui nostri emendamenti e, in particolare modo, sugli emendamenti 1.100 e 1.200, che riproponevano il disegno di legge Alfano, testo approvato dal Consiglio dei ministri. Uso il termine incredibilmente perché è davvero curioso che la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario sul testo uscito dal Consiglio dei ministri, il quale ha dato origine a questo provvedimento e al voto che ci apprestiamo

a dare. Noi avremmo voluto l'Aula si esprimesse su quegli emendamenti, in particolar modo perché il testo varato dal Consiglio dei ministri era sicuramente migliore. Esso prevedeva anche la messa in prova, mentre poi, grazie a quanto successo in sede di esame parlamentare (in particolar modo alla Camera dei deputati) e grazie al combinato disposto di Lega Nord, Italia dei Valori e anche alla collaborazione del Gruppo del Partito Democratico, è stata davvero svilita la normativa, che poteva dare un senso, anche in termini di urgenza, al provvedimento.

Ormai, però, l'urgenza è davvero universalmente venuta meno: il provvedimento infatti risale alla primavera, mentre siamo a novembre e ancora non lo abbiamo licenziato.

Pertanto, ritiro gli emendamenti considerato che comunque non sono votabili, visto il parere contrario della Commissione bilancio. Avrei voluto mantenere, invece, l'emendamento 1.0.1, che prevede la possibilità dell'affidamento ai servizi sociali come pena. Su questo punto è intervenuto il senatore Fleres, anche con l'ordine del giorno da lui presentato: non so se il nostro emendamento possa essere convertito in ordine del giorno, come suggeriva il Sottosegretario, stante il parere contrario della Commissione bilancio. Se ciò è possibile, chiedo di trasformarlo in ordine del giorno, con la stessa formulazione adottata dal senatore Fleres e, quindi, di prevedere, in tempi rapidi, la possibilità che l'affidamento ai servizi sociali sia previsto direttamente come condanna del giudice. In tal modo, si eviterebbe che dei detenuti transitino per il carcere come da una sorta di porta girevole, cioè entrando per reati con pene inferiori ai tre anni, e andando così a ingolfare gli uffici e i tavoli del magistrato di sorveglianza, per poi riuscire. Non serve a nessuno che si entri in carcere per alcuni reati per poi uscirne nel giro di poche settimane, se non per gravare di oneri aggiuntivi le casse dello Stato e anche per ingolfare e sovraffollare ulteriormente le carceri.

Chiedo quindi al Sottosegretario, nel caso di trasformazione in ordine del giorno, di esprimere un parere favorevole come immagino, avendolo già espresso in tal senso all'ordine del giorno presentato dal senatore Fleres.

**PRESIDENTE.** Senatrice Poretti, le chiedo di precisare se lei ritira gli emendamenti riferiti a tutti gli articoli e converte l'emendamento 1.0.1 in ordine del giorno.

**PORETTI (PD).** Sì, signora Presidente, ritiriamo tutti gli emendamenti e trasformiamo l'emendamento in ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** La Presidenza ne prende atto.

**LI GOTTI (IdV).** Signora Presidente, ritiro tutti gli emendamenti.

**SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE).** Signora Presidente, anche io ritiro tutti gli emendamenti.

### Sull'arresto del latitante Antonio Iovine

BODEGA (*LNP*). Signora Presidente, parliamo di carceri, di pene e di sovraffollamento delle carceri. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatore Bodega, mi scusi se la interrompo. Colleghi, c'è uno spirito di collaborazione, però chiedo maggiore silenzio in Aula.

BODEGA (*LNP*). Signora Presidente, visto che stiamo affrontando l'argomento carceri, a nome di tutto il Gruppo della Lega Nord voglio ringraziare le forze dell'ordine e il ministro Maroni per aver assicurato alla giustizia il superlatitante Iovine, latitante da 14 anni. (*Applausi*).

Penso che questa sia la migliore risposta che si possa dare a quei professori televisivi che usano tutti i mezzi per pubblicizzare i loro libri. Questa è la differenza tra chi lavora e chi chiacchiera. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*).

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2313 (ore 18,40)

PRESIDENTE. Proseguiamo l'illustrazione degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 1.

SACCOMANNO (*PdL*). Signora Presidente, l'ordine del giorno G1.100 che mi accingo a trattare ho solo l'onore di illustrarlo, giacché rappresenta per intero la Commissione d'inchiesta sul Servizio sanitario nazionale, in tutte le sue componenti politiche, ma anche personali con la loro umanità e con ciò hanno tradotto e hanno voluto esprimere in questo documento che viene presentato all'Aula e al Governo per far sì che si possa auspicare (come abbiamo fatto oggi, signor Sottosegretario, in un ultimo incontro con i rappresentanti degli assessori regionali alla Sanità) un Natale diverso in alcune carceri particolari. Io credo che ciò sia possibile.

Ci affidiamo al Governo e alla sensibilità dell'Aula per raccontare quello che abbiamo cercato di raccontare in ogni modo come Commissione, anche intervenendo sui *media* nazionali. Mi riferisco a un calvario che non è conosciuto e a delle storie che sono state facilmente dimenticate; dimenticate facilmente perché durano da innumerevoli anni, traducendosi in quelli che, nella letteratura, si definiscono come ergastoli bianchi. Noi abbiamo incontrato la dimenticanza totale della dignità umana; abbiamo incontrato uomini chiusi in luoghi non solo dove nessuno di noi – questo è chiaro – avrebbe desiderato essere ma dove non avremmo neanche pensato nel nostro ruolo istituzionale, anche ove fossimo stati semplici amministratori, un pensiero di poter accordare agibilità per viverci (senz'acqua, senza luce e senza calore). Abbiamo trovato ancora di peggio. Abbiamo trovato persone dimenticate: dimenticate nel vero

senso della parola. Come possiamo altrimenti definire persone che hanno concluso la loro pena 25 anni fa e che sono ancora detenute lì dentro?

Si tratta di persone detenute e non curate. È un eufemismo parlare di ospedali psichiatrici giudiziari: non abbiamo trovato nulla di psichiatrico, se non la follia di chi ancora mantiene una situazione di questo tipo. Ci siamo trovati di fronte alla desolazione con cui ci hanno accolto tanti di questi detenuti, ricordandoci quanti politici sono venuti in visita nel tempo. Potevano dirci: quanti senatori e deputati sono passati da qui, dicendo che si sarebbero ricordati di noi e che qualcosa sarebbe cambiato. Oggi è peggio. Non è cambiato nulla: oggi è peggio. Noi lo abbiamo denunciato anche quando abbiamo ascoltato gli interventi e gli impegni che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha voluto pensare. In quei sei ospedali psichiatrici giudiziari d'Italia noi abbiamo raccolto e nascosto sotto il più grosso dei tappeti la peggiore polvere immaginabile. Ripeto: la peggiore polvere immaginabile.

Ci siamo vergognati di un disagio; ci siamo vergognati, all'interno di una situazione di disagio importante, di avere persone ancora più disagiate come gli internati negli ospedali psichiatrici. Ricordate le canzoni San Remo, o altro, sulla psichiatria? Ricordate tutto ciò che ci raccontano nei film sulla psichiatria, nelle *fiction* che vengono seguite? Ebbene, noi abbiamo trovato storie peggiori, abbiamo incontrato persone che soffrono ancora di più, persone che non hanno più la speranza di tornare alla vita civile e ce lo hanno detto: «Noi non speriamo più», non perché stanno meglio lì, anzi vorrebbero ritornare, ma questo è un pensiero che nemmeno passa loro per la testa. Quante volte hanno incontrato il giudice di sorveglianza, quante volte hanno incontrato il medico, che ha finto – lo dico da medico – di realizzare programmi? Lì dentro, infatti, non si possono realizzare programmi di riabilitazione. Abbiamo visto film sulla legge Basaglia, ma dove è finita? È possibile che per 1.500 persone in Italia quella legge non abbia un briciolo di attuazione, che non abbia un progetto, un percorso, che non dia una possibilità anche a loro di raggiungere la civiltà di un pensiero curativo e terapeutico?

Questo è quello che abbiamo incontrato, avrete letto dai giornali quando mi sono permesso di raccontare che costoro per rinfrescare l'acqua usavano il vano di un cesso: lì mettevano la bottiglia, perché era l'unico modo in cui potevano rinfrescare quello che, in una dura estate, in una stanza di carcere dove ci sono fino a dieci persone, potevano bere di fresco.

Queste sono realtà, le raccontiamo a prescindere dalla parte politica; ci siamo sentiti onorati di firmare tutti insieme questo ordine del giorno, signor Sottosegretario, ma per noi occorre una sveglia particolare, non possiamo concludere con un ordine del giorno che ci fa felici perché è stato approvato. Tutti i miei colleghi hanno pensato che sarebbe un grande passo in avanti, ma voglio pensare che sia anche un gesto importante. Anche oggi, convocando i rappresentanti degli assessori regionali alla sanità, abbiamo chiesto con loro non un patto legislativo o un patto istituzionale, ma un patto di umanità, per far sì che, almeno a Natale, 300 persone che

sono state giudicate in un percorso di guarigione tali da poter tornare fuori possano farlo; ma nelle ASL non c'è chi li accolga: quante cooperative siamo tutti noi parlamentari interessati a seguire perché si dedichino a questi particolari servizi? Quante raccomandazioni per far sì che i contratti si rinnovino, che ci siano delle deroghe e che qualcosa vada avanti? Se ogni ASL trovasse loro un posto si raccoglierebbero esattamente tutti coloro che sono dimissibili: perché non lo possiamo fare? (*Applausi dal Gruppo PD*). Non è più questione di soldi. È vero, qualcuna di esse ci ha detto di essere ancora in attesa dal Governo di cinque o sei milioni, ma non sono queste le cifre, credetemi: basterebbe fare qualche spesa in modo più ordinato in quei luoghi per far sì che il problema si affrontasse.

Questa è la prima cosa che chiediamo: l'abbiamo chiesto alle Regioni, l'ho chiesto al presidente Lombardo della Regione Sicilia, quando è venuto in Commissione convocato dal presidente Marino, e anche con lui abbiamo superato qualsiasi dato politico per accordarci su un dato di umanità. Infatti, ci siamo vergognati di tenere nascosto tutto questo: esistono persone che stanno lì per motivazioni che nessuno ha saputo spiegarci, né il medico, né i sacerdoti. Questa è la realtà.

Di questo ci dobbiamo vergognare: intraprendiamo una strada diversa. Rispetto tutte le posizioni, so quante sono le spinte a far sì che la legge n. 180 cambi, ma c'è questo dato primario che dobbiamo raccogliere: non è quello il luogo dove possiamo tenere queste persone. Vergogniamoci di sognarlo, di immaginarlo, vergogniamoci di una civiltà che rubiamo a questo Stato, ove quelle immagini venissero realmente rese pubbliche. Non si può andare in bagno davanti a tante persone: ebbene, lì vanno in bagno davanti a tante persone, non è concessa loro nemmeno quella dignità minima ed umana in un atto del quale tutti si vergognano (vi ricordo i film di Sordi o di Totò): lì non è permesso nemmeno questo, e noi su questo dobbiamo reagire.

Abbiamo visto eccepire cose strane per consentire l'agibilità di un muro che era identico a quello della parete di una fogna: eppure quella agibilità è stata concessa, signor Presidente. Quello che con quest'ordine del giorno mi permetto di dire, a nome di tutti i senatori della Commissione d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, è che vogliamo fare una ribellione delle coscienze, non verso gli altri, ma verso noi stessi.

Io so di essere legislatore, di aver avuto compiti e ruoli amministrativi, oltre che professionali, ma di fronte ad uno specchio che mi rimanda un'immagine così vergognosa, spero che l'ordine del giorno, non solo venga accolto, ma si trasformi in un impegno importante e prioritario. Signor Sottosegretario, per questa Aula, che vuole rappresentare con la stessa dignità quelle persone come tutte le altre che ha sempre rappresentato, sarebbe come un dono di Natale, l'inizio di un percorso diverso, di una sensibilità che accresce la dignità dello Stato e delle persone. (*Vivi applausi. Molte congratulazioni*).

MAZZATORTA (*LNP*). Signora Presidente, ritiriamo tutti i nostri emendamenti; riguardo agli emendamenti 5.0.100, 5.0.101 e 5.0.102, siamo disponibili a trasformarli in un ordine del giorno. Si tratta di questioni molto delicate che riguardano l'esecuzione penitenziaria, che oggi è omogenea e indifferenziata per tutti i detenuti.

BOSONE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSONE (*PD*). Signor Presidente, mi rifaccio all'intervento del collega Saccomanno. Egli fa parte della maggioranza, sottolinea un problema e sollecita il Governo ad accogliere l'ordine del giorno: a maggior ragione lo facciamo noi, che in questo momento siamo all'opposizione. Ci siamo uniti nel sottoscrivere quell'atto parlamentare e ci uniamo in questo appello al Governo, non solo perché accolga l'ordine del giorno sugli ospedali psichiatrico-giudiziari, ma perché ci siano interventi concreti e ci affianchi in quest'operazione di superamento di detti ospedali.

Capita talvolta di girare il Paese e di vedere tante cose belle, e altre pessime o molto brutte, situazioni ai confini della realtà. Per questi ospedali la situazione è ai confini della realtà, ma purtroppo sta nella realtà, che abbiamo potuto apprezzare nella drammaticità appena espressa dal senatore Saccomanno.

È vero, si tratta di pazienti che hanno commesso dei reati, ma prima di tutto si tratta di pazienti, di malati di mente, di malati con disagi mentali. In certi casi si tratta di persone che hanno risolto il problema, ma sono ancora lì dentro. Tra l'altro, abbiamo approvato con la legge n. 180 del 1978 una disciplina sul disagio mentale, con il passaggio della problematica dal sistema giudiziario al sistema sanitario nazionale, quindi alle Regioni. Questi ospedali psichiatrico-giudiziari non hanno più motivo di esistere. Devono essere superati per la dignità umana e per la dignità del paziente, che ha il diritto di essere curato come tutti gli altri. Queste situazioni in Italia non possono più esistere perché siamo un Paese civile, europeo, che deve applicare la Costituzione nei suoi articoli 32 e 2, nella parte relativa alla dignità della vita umana nella sua completezza.

Per questo, chiediamo fortemente un impegno al Governo perché gli ospedali psichiatrico-giudiziari vengano superati, perché ci si attivi affinché le strutture territoriali si facciano carico di questi pazienti (oggi ciò non avviene), che vengono abbandonati non solo dalle famiglie, ma anche dalle strutture sanitarie, perché metta a disposizione velocemente i soldi che sono stati destinati per il recupero di questi pazienti. (*Applausi dal Gruppo PD*). Questo è uno dei problemi che abbiamo riscontrato: ci sono soldi disponibili per il recupero di questi pazienti che non vengono messi a disposizione per progetti territoriali. Bisogna che ci siano azioni concrete perché queste situazioni di vergogna nel Paese vengano superate. Sono poche cose, già stabilite. Basta attivarsi. Il Parlamento c'è. Chiediamo che anche il Governo, con coerenza, finalmente, faccia qualcosa

per superare questa vergogna. (*Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Saccomanno e Tomassini*).

PRESIDENTE. Ricordo che tutti gli emendamenti all'articolo 1 sono stati ritirati.

Invito pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno in esame.

BALBONI (*PdL*), *relatore*. Mi rimetto al Governo per quanto riguarda l'ordine del giorno G1.0.1.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.100.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.100. Sull'ordine del giorno risultante dalla trasformazione dell'emendamento 1.0.1, posso accettare una formulazione che, in sintesi, raccomandi o impegni il Governo a valutare l'opportunità di prevedere tra le pene principali, per i reati con pena massima fino a tre anni, l'affidamento ai servizi sociali. Questa è una previsione abbastanza simile alla messa alla prova prevista originariamente, che comporterebbe una serie di condizioni, precisazioni ed altro che non è il caso di valutare in questo momento. Quindi, una formulazione di questo tipo può andare bene.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Perduca se accetta la riformulazione proposta.

PERDUCA (*PD*). Sì, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.100 e G1.0.1 non saranno posti ai voti.

Poiché tutti gli emendamenti ad esso riferiti sono stati ritirati, metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato**

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ricordo che gli emendamenti ad esso riferiti sono stati ritirati dai presentatori.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ricordo che gli emendamenti ad esso riferiti sono stati ritirati dai presentatori.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ricordo che gli emendamenti ad esso riferiti sono stati ritirati dai presentatori.

Invito i presentatori degli ordini del giorno riferiti a detto articolo ad illustrarli.

DELOGU (*PdL*). Signor Presidente, non ritengo di dover illustrare l'ordine del giorno G4.101 ma solo evidenziare un refuso all'ultima riga della premessa, nella quale le parole «rientro congruo» devono essere lette come: «ritenuto congruo».

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

CAROFILIO (*PD*). Signora Presidente, l'ordine del giorno G4.104 ha a che fare ancora una volta con la questione annosa, e strettamente connessa al tema più generale del malfunzionamento del nostro sistema carcerario, del personale di Polizia penitenziaria. In generale, è quindi il problema che ha a che fare con le forze di polizia che, a vario titolo, garantiscono la sicurezza nel Paese.

Ovviamente, siamo almeno altrettanto contenti dell'avvenuta cattura di un pericolosissimo latitante e del successo ulteriore dell'attività investigativa delle forze dell'ordine e della magistratura. Nessuno che abbia un minimo di nozione di come funzionano queste cose potrebbe pensare che il merito di specifici atti di indagine, risultati investigativi, di specifiche catture di latitanti sia dell'autorità politica.

Purtroppo, su questi temi, più che su altri vi è una demagogia che andrebbe evitata. Congratulazioni quindi alla magistratura e alle forze dell'ordine – e basta – per il notevole successo conseguito. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Detto questo, l'ordine del giorno cui sto facendo riferimento ha a che fare con il precedente ordine del giorno illustrato dalla collega Della Monica, relativo alla necessità di un'integrazione complessiva del personale che opera nelle carceri. Quindi, parliamo di agenti di polizia penitenziaria, come prevede il testo di legge, di educatori, come prevede l'ordine del giorno di cui abbiamo parlato prima, ma anche, inevitabilmente, di funzionari. Il meccanismo complessivo entra in sofferenza se non sono garantite tutte le parti dell'ingranaggio e in particolare non è possibile l'attivazione di nuove strutture penitenziarie, che pure esistono come edifici e come strutture fisiche, se, oltre alla polizia penitenziaria, intesa come agenti, e agli educatori non vengono assunti in numero congruo e proporzionale ufficiali di Polizia penitenziaria, ed in particolare vice commissari.

L'ordine del giorno G4.104 fa riferimento alla necessità di assunzione di vice commissari di Polizia penitenziaria, e ricorda come esista già un serbatoio di personale dal quale si può attingere, essendovi degli idonei di concorso che non sono stati dichiarati vincitori. Essi potrebbero essere assunti, quindi, in via straordinaria, con scorrimento della relativa graduatoria fino al numero ritenuto congruo in proporzione al numero di agenti di Polizia penitenziaria che si dovessero assumere. In questo senso, quindi, concludo con l'auspicio che il Senato voglia approvare questo ordine del giorno. (*Applausi della senatrice Incostante*).

DIVINA (LNP). Signora Presidente, intervengo per illustrare l'ordine del giorno G4.100 ed anche per rendere un po' di giustizia: anche in questi casi si vuole usare una punta di veleno. Io direi grazie ai magistrati, grazie alla polizia, ma grazie anche ad un'azione di governo che forse non ha mai avuto uguali fino ad oggi (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*), cosa che è interesse di tutti, crediamo. Il problema è che oggi ci sono pochi latitanti, non ce ne sono più, per cui per la polizia sarà sempre più difficile.

Quello che vorremmo, poi, con questo ordine del giorno è di far funzionare al meglio gli istituti di pena, perché purtroppo sappiamo che con i trasferimenti si rischia di mettere a concorso dei posti e poi vedere vanificato o sguarnito un istituto perché, giustamente, tanti agenti hanno piacere a rientrare il più vicino possibile alle proprie abitazioni. Noi vorremmo un minimo di rigore, pensando all'interesse generale e al funzionamento della giustizia, per cui, una volta esperiti i bandi e assunti gli operatori di Polizia penitenziaria, questi ultimi rimanessero nel posto in cui sono stati assunti almeno per cinque anni.

Vorrei dire un'altra cosa, visto che parliamo di questioni di criminalità. È altrettanto sconveniente, oltre che inopportuno, che nessuno spenda mezza parola sul fatto che si consente ancora oggi sulle televisioni pubbliche, senza alcun tipo di contraddittorio, ad un qualsiasi giornalista che si improvvisa conduttore di sparare... (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*)...di sparare effettivamente delle sciocchezze ignobili: non tanto perché toccano il nostro partito, ma perché non hanno nessun peso, nessuna portata, nessuna validità, nessuna attinenza con la realtà. E non c'è nessuno che dica: possiamo anche pagare delle persone, ma nella televisione pubblica si diano notizie che siano notizie e che non siano pensieri. Anche noi abbiamo a cura e a cuore la condanna e la repressione della criminalità, ma non lo facciamo con questi slogan televisivi. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Commenti dei senatori Perduca e Ferrante*).

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, intervengo per illustrare l'ordine del giorno G4.103.

Anche noi ovviamente esprimiamo soddisfazione per l'arresto del camorrista Iovine e siamo sodali con il ministro Maroni per la sua fatica: ce lo immaginiamo che scorre in armi campagne, contrade e città alla ricerca di quei latitanti che inutilmente i poliziotti cercavano da anni di catturare. È chiaro che questa enorme fatica nel ricercare i latitanti che la polizia e i carabinieri non riuscivano a catturare lo ha distratto dalle frequentazioni di qualche suo compagno di partito con gli 'ndranghetisti. (*Applausi dal Gruppo IdV. Commenti dai Gruppi LNP e PdL*).

Guardate qualche vostro consigliere regionale, chi frequentava. (*Proteste dai Gruppi PdL e LNP. Applausi dal Gruppo IdV*).

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, per cortesia.

LI GOTTI (*IdV*). Abbiamo assistito alle autocelebrazioni: diciamo le cose come stanno. (*Applausi dal Gruppo IdV. Proteste dai Gruppi PdL e LNP*).

GRAMAZIO (*PdL*). Buffone!

LI GOTTI (*IdV*). Continuate pure ad ululare, non mi impressiona il vostro ululato, anche se non siamo in cima alle montagne. Se tornaste in riva al mare... (*Proteste dai Gruppi PdL e LNP*)... potreste parlare come i pesci, ossia essere muti.

PARAVIA (*PdL*). Pensa a De Magistris! Buffone!

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia.

LI GOTTI (*IdV*). Scusate, sto parlando di un consigliere regionale che è stato fotografato insieme a un 'ndranghetista, tutto qui. Non è vero? È un falso fotografico? (*Vivaci commenti dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia. Vi posso richiamare un attimo? (*Commenti del senatore Garraffa*).

GARRAFFA (*PD*). Faccia nome e cognome! (*Commenti dai Gruppi PdL e LNP*).

Li richiami con nome e cognome, Presidente.

PARAVIA (*PdL*). Pensa a Di Pietro.

LI GOTTI (*IdV*). Perché si innervosiscono tanto?

PRESIDENTE. Prego, senatore Li Gotti. (*Commenti dal Gruppo PdL e del senatore Garraffa*). Vuole presiedere lei al mio posto?

LI GOTTI (*IdV*). Presidente, sento delle frasi ...

PRESIDENTE. Non si preoccupi, come lei sa, i toni sono spesso a livelli elevati e non si riesce a mantenere il silenzio.

LI GOTTI (*IdV*). Purtroppo, essendo curioso, non posso evitare di sentirli, ma non riesco a capirli, questa è la difficoltà, faccio fatica. (*Applausi dal Gruppo IdV*). Ululano, non parlano, è incredibile! (*Commenti dai Gruppi PdL e LNP e del senatore Lusi*).

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, la prego.

LI GOTTI (*IdV*). E che posso fare?

PRESIDENTE. Continuare il suo intervento, per esempio.

LI GOTTI (*IdV*). Mi voglio assicurare, Presidente, e lei me lo deve garantire, che nel verbale che poi verrà stampato ci sarà scritto «ululati». La Lega ulula!

PRESIDENTE. Lei interverrà sul processo verbale. Sono sicura che gli stenografi prenderanno sicuramente nota. Lei poi ha tutto il diritto di intervenire sul processo verbale, come sa.

LI GOTTI (*IdV*). Basta che io possa essere tranquillo sul fatto di poter vedere scritto che la Lega ulula. (*Commenti del senatore Alberto Filippi*).

Una delle cose che a me fa scandalo, e che dovrebbe indignare un po' tutti, ed era una delle parti di questo ordine del giorno, è che noi abbiamo pagato 200 miliardi di vecchie lire per un braccialetto elettronico. (*Commenti dal Gruppo LNP*). L'ultima rata la pagheremo l'anno prossimo. Ma vi pare possibile che in questo Paese si spendano 111 milioni di euro, ossia 200 miliardi di vecchie lire, per un braccialetto elettronico? (*Vivaci commenti dal Gruppo LNP*).

GARRAFFA (*PD*). Presidente, li deve richiamare all'ordine.

PRESIDENTE. Senta, signor, collega senatore Garraffa, mi consenta di presiedere in base al Regolamento e in base alla responsabilità che mi assumo. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*).

LI GOTTI (*IdV*). Quando pensiamo a questo dato, poi siamo costretti amaramente a raccogliere il dato contenuto nella legge di stabilità, che sottrae per il 2011 all'amministrazione penitenziaria 75,4 milioni di euro. Ossia, per il 2011, le già scarse risorse, già ridotte negli anni precedenti, vengono ulteriormente ridotte di 75,4 milioni di euro.

Non vi indigna aver speso 200 miliardi di vecchie lire per un braccialetto elettronico e poi dover tagliare le risorse? Stiamo parlando di questi problemi. Negli interventi di molti colleghi è stata denunciata la gravissima sofferenza nel carcere che riguarda i detenuti e il personale della Polizia penitenziaria e quello amministrativo e, invece, i soldi li stiamo sprestando. Ci sono istituti carcerari che sono stati costruiti e da dieci anni non si riescono ad aprire.

Pensate l'assurdità: il carcere di Arghillà, in provincia di Reggio Calabria, è stato completato nel 2000 e nel 2010 è ancora chiuso (*Commenti del senatore Monti*). Lo abbiamo visitato con la Commissione giustizia nel 2008 e dopo due anni non è successo niente. Poi, sottosegretario Caliendo, è vero che il Ministero della giustizia non ha fatto sondaggi, però il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che è un'articolazione del Ministero della giustizia, ad ottobre di quest'anno ha commissionato un sondaggio sulle carceri avente ad oggetto «la conoscenza e il gradimento della realtà carceraria e dell'attività del DAP». Obiettivamente, non vi

sembra un po' ridicolo? Questi sono i contenuti del mio ordine del giorno. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

BALBONI, *relatore*. Signora Presidente, sull'ordine del giorno G4.100 esprimo parere favorevole a condizione che nella parte dispositiva, dopo le parole «impegna il Governo», sia scritto: «a valutare la possibilità di destinare gli agenti» e poi che, nell'ultimo capoverso del dispositivo, le parole: «entro 90 giorni» siano sostituite dalle parole: «entro 180 giorni», in coerenza con quanto già stabilito dall'articolo 5 del disegno di legge.

Sull'ordine del giorno G4.101 esprimo parere favorevole a condizione che dopo le parole: «impegna il Governo a» siano inserite le parole: «valutare la possibilità di». Sull'ordine del giorno G4.104 esprimo un identico parere chiedendo la stessa riformulazione. Esprimo parere, favorevole sull'ordine del giorno G4.102.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G4.103 a condizione che: nella premessa, al terzo capoverso, dopo le parole «in tale gravissimo contesto», vengano soppresse le parole da «l'inadeguatezza» fino: «a titolo esemplificativo»; al quinto capoverso, dopo le parole: «altrettanto insufficiente è», vengano sostituite le parole: «l'azione del Governo in materia di» con la parola «il», in modo che si legga «altrettanto insufficiente è il personale di polizia»; infine, al primo capoverso della parte dispositiva, le parole: «a reperire » siano sostituite dalle seguenti: «a valutare la possibilità di reperire».

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, prima di esprimere i pareri su questi ordini del giorno, mi consenta, tenuto conto del dibattito che c'è stato prima, di rivendicare in questa Aula il merito di aver posto le condizioni in questa legislatura della lotta alla criminalità organizzata che oggi sono rivendicate dai ministri Maroni e Alfano. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Vorrei ricordare che soltanto con l'ausilio delle forze di opposizione e della maggioranza siamo riusciti a scrivere l'articolo 2 del disegno di legge sulla sicurezza, che è stato votato all'unanimità in Senato e alla Camera e nel quale viene nuovamente riscritta tutta la disciplina antimafia, a partire dai provvedimenti *ex* articolo 41-*bis*. Vorrei anche ricordare che, nell'ambito del disegno di legge sulla sicurezza e del decreto sicurezza, sono state poste le condizioni perché quei latitanti fossero presi e fossero costretti ad una situazione di isolamento che impedisse loro di avere altre possibilità di copertura. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Detto questo, signora Presidente, il parere del Governo sugli ordini del giorno in esame è conforme a quello del relatore.

Tuttavia, per quanto riguarda specificamente gli ordini del giorno G4.101 e G4.104, pur essendo il Governo impegnato nella ricerca di soluzioni che consentano l'assunzione dei vice commissari della Polizia pe-

nitenziaia risultati idonei all'ultimo concorso espletato, il dispositivo dovrebbe essere modificato in quanto, a parità di numeri previsti e con la medesima spesa autorizzata, non possiamo accettare la formulazione attuale: non perché non vogliamo, ma perché la norma che è stata approvata parla di agenti, per cui sarà difficile ricomprendervi anche i vice commissari. Sarò felice se questo potrà realizzarsi ma, ove così non fosse, vorrei assumere a nome del Governo l'impegno ad individuare gli strumenti per poter procedere all'assunzione straordinaria di questo personale risultato idoneo, ma che non può essere probabilmente catalogato come «agenti».

Propongo quindi di riformulare il dispositivo degli ordini del giorno indicati in questo senso: «a valutare la possibilità dell'assunzione straordinaria di vice commissari della Polizia penitenziaria da attingere dalla graduatoria degli idonei dell'ultimo concorso espletato».

PRESIDENTE. Senatore Divina, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G4.100 proposta dal relatore?

DIVINA (*LNP*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatore Delogu, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G4.101 proposta dal relatore?

DELOGU (*PdL*). Sì. Signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatrice Della Monica, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G4.104 proposta dal relatore?

DELLA MONICA (*PD*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G4.104 (testo 2) e G4.102 non verranno posti ai voti.

Senatore Li Gotti, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G4.103 proposta dal relatore?

LI GOTTI (*IdV*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.103 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti, poi ritirati, e un ordine del giorno che invito i presentatori

ad illustrare. Vi sono poi emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5.

PORETTI (*PD*). Signora Presidente, l'ordine del giorno G5.100 si aggan- cia perfettamente all'articolo 5, in cui si prevede una relazione alle Ca- mere in merito al provvedimento, e chiede un impegno al Governo per de- finire una sorta di anagrafe degli istituti penitenziari, mettendo a disposi- zione dei cittadini documenti che in teoria già dovrebbe esserlo. Nell'or- dine del giorno si ricorda il fatto che, a fronte di più di 6,5 miliardi di euro l'anno che lo Stato spende per gli istituti penitenziari, «il cittadino non ha elementi fruibili di conoscenza che gli garantiscano un rapporto dettagliato dell'utilizzo di questo denaro».

Avere informazioni sugli istituti penitenziari continua ad essere a tut- t'oggi estremamente complicato. Del resto, lo si vede in occasione di vi- site e sopralluoghi. In particolare, ricordo l'ultimo sopralluogo nelle car- ceri, svoltosi a Ferragosto, in occasione del quale si è cercato di racco- gliere le informazioni e di metterle a disposizione. Non credo sia un com- pito proprio dei senatori organizzarsi per effettuare visite ispettive, quanto piuttosto del Governo e dell'Amministrazione penitenziaria. Anche il Par- lamento dovrebbe farsi carico di rendere questi dati più accessibili e fru-ibili.

In particolar modo, con l'ordine del giorno si impegna il Governo, in sede di relazione alle Camere ai sensi dell'articolo 5 del disegno di legge in esame, ad acquisire e mettere a disposizione del Parlamento una serie di dati relativi a ciascuna amministrazione penitenziaria. Mi riferisco ai bi- lanci, alle informazioni sulla struttura, agli interventi sull'edilizia peniten-ziaria, ai *curricula* e ai compensi dei quadri dirigenti, a informazioni sul numero degli agenti, sul personale amministrativo e di altro genere, sui distacchi, sul numero dei detenuti. Insomma, una serie di informazioni re- lative al pianeta carcere.

Si impegna poi al Governo a riversare, in una seconda fase, i dati raccolti in una banca dati, presso il Ministero della giustizia-Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, «costituita da un archivio elettronico, aggiornato ogni sei mesi, accessibile, in forme digitali libere e aperte, da parte di chiunque ne abbia interesse attraverso il sito web del Ministero della giustizia, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento e fatte salve restrizioni dovute a comprovate ragioni di sicurezza».

Non ci interessa entrare nel merito di tutto ciò che attiene alla sicu-rezza, ma solo rendere il più trasparente possibile le procedure relative alla gestione del mondo penitenziario, sia per assicurare un controllo reale da parte dei cittadini, sia perché credo sia utile cercare di risolvere queste problematiche, a partire innanzitutto dalla conoscenza di ciò che avviene all'interno di un istituto penitenziario.

Auspico dunque che il Governo accolga l'ordine del giorno in esame.

MAZZATORTA (*LNP*). Signora Presidente, dal momento che il se- natore Li Gotti prima ci ha accusato di ululare, siamo onorati di farlo con-

tro chi ha difeso i boss mafiosi (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*). Siamo onorati di ululare contro chi è stato difensore di boss mafiosi come Francesco Mannoia, Gaspare Mutolo, Totuccio Contorno, Giovanni Brusca, detto «lo scannacristiani» per la ferocia del suo agire criminale, oppure «u verru», cioè il porco in lingua siciliana: lingua che il difensore dei boss siciliani conosce. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*). Giovanni Brusca, che lei ha difeso, collega Li Gotti, ha ucciso Giovanni Falcone.

Noi combattiamo i boss mafiosi, mentre qualcuno li ha difesi come avvocato, magari prendendo i soldi della mafia (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*) attraverso parcelle professionali. E le foto di Di Pietro su «Panorama» con i boss mafiosi...

PRESIDENTE. Senatore Mazzatorta, la richiamo cortesemente ad attenersi al contenuto dei suoi emendamenti e dell'ordine del giorno.

MAZZATORTA (*LNP*). ... nel maggio 2006, alla caduta del Governo Prodi. Dove era, collega Li Gotti? (*Commenti dai Gruppi PdL e PD*).

MARAVENTANO (*LNP*). Presidente, faccia il suo lavoro! (*Commenti del senatore Stiffoni*).

PRESIDENTE. Non si preoccupi, senatore Stiffoni. Stia tranquillo.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno e sugli emendamenti in esame.

BALBONI, *relatore*. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G5.100 se sono disposti ad accettare la sua trasformazione in raccomandazione.

In merito agli emendamenti del senatore Mazzatorta, mi rimetto al Governo.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. L'ordine del giorno della senatrice Poretti ed altri è accettato come raccomandazione, in quanto si tratta di un elenco che, in quella veste, diventa impossibile da prendere in considerazione.

Senatore Mazzatorta, ovviamente i suoi tre emendamenti verrebbero da noi accolti se trasformati in un ordine del giorno con riferimento alle linee generali e non all'articolato, in quanto ci sarebbero alcune correzioni da apportare, o in parte potrebbero non essere condivisibili.

Quindi, nelle linee generali, andrebbe tenuto conto che in situazioni come quelle di grave allarme sociale si possa considerare quanto descritto...

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, mi scusi se la interrompo, ma la formulazione prevista – glielo dico prima che continui e solo per fare chiarezza – si riferisce alle problematiche.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Pertanto, l'ordine del giorno dovrebbe essere così formulato: «Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2313, impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 5.0.100, 5.0.101 e 5.0.102». Infatti, non tutto quello che è previsto negli articoli aggiuntivi è accettabile.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G5.100 se insistono per la votazione, posto che il Governo l'ha accettato come raccomandazione.

PERDUCA (*PD*). Signora Presidente, non insistiamo per la votazione; rivolgiamo però la richiesta al Governo di utilizzare la memoria non in modo selettivo. Ricordo che in quest'Aula non vi è stata l'unanimità per l'articolo 2 del pacchetto sicurezza, perché molti senatori – non solo la senatrice Poretti ed io – hanno votato contro l'indurimento dell'articolo 41-*bis*.

Dico questo affinché rimanga agli atti.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G5.100 non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 5.

**È approvato.**

Senatore Mazzatorta, le chiedo se accetta la formulazione proposta dal Governo.

MAZZATORTA (*LNP*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.0.101 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione finale.

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Il nostro voto, signora Presidente e onorevoli colleghi, sarà di astensione sul provvedimento in esame...(*Commenti dal Gruppo LNP*)...perché, pur comprendendo le ragioni che lo hanno ispirato, riteniamo che su un problema così rilevante sia stata grande la disattenzione del Governo.

Il 14 ottobre 2008 il Ministro della giustizia faceva questa dichiarazione alla Commissione giustizia della Camera dei deputati: «Al riguardo, è proprio dei giorni scorsi la costituzione, ad opera del nostro capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di un gruppo di lavoro con il precipuo compito di elaborare proposte di riorganizzazione dei cir-

cuiti detentivi e di possibili interventi normativi finalizzati a ridurre il sovraffollamento carcerario».

Trascorsi due anni, il provvedimento è questo. Dei circuiti carcerari detentivi da riorganizzare non si è saputo più nulla; degli interventi normativi non si è saputo più nulla, eppure il problema esiste da anni e oggi viene risolto con una norma che si dice debba durare fino al 31 dicembre 2013, ossia in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario. Completa attuazione: noi non sappiamo nulla neanche dell'inizio dell'attuazione di questo piano straordinario. Allora riteniamo che le promesse fatte dal Governo, gli impegni assunti dal Governo non siano stati per nulla rispettati. Ora ci viene offerto questo provvedimento che sappiamo benissimo essere inidoneo a risolvere il problema, che è grave.

Ricordavo poc'anzi che la scopertura degli agenti di Polizia penitenziaria ammonta a 6.000 unità e che il prossimo pensionamento vedrà aumentare questo numero di scoperture di altre 2.400 unità. A fronte di questo, si prevedono assunzioni forse, per 1.600 unità. Non basta la solidarietà, che pure è dovuta, a coloro che svolgono il lavoro difficilissimo della custodia di chi è in carcere: non basta la solidarietà, non basta ringraziarli, ci vogliono provvedimenti ed è impensabile che dopo anni e anni ancora non si riesca a risolvere questo problema.

Per tali motivi, il nostro voto si limiterà all'astensione, come segnale di attenzione verso un problema che esiste, ma anche come segnale di denuncia per un problema che non vediamo essere risolto con impegni seri e realizzabili in termini certi.

Mi deve consentire, signora Presidente, visto che sono state enunciate alcune affermazioni sul mio conto, di dire che è assolutamente vero che io nel 1980, richiesto da Giovanni Falcone, assunsi la difesa di collaboratori di giustizia che nessuno voleva difendere. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*). L'ho fatto per senso dello Stato e per rispetto della mia dignità e della deontologia professionale. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD. Commenti dai Gruppi PdL e LNP*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, adesso sta parlando il senatore Li Gotti. Queste espressioni non sono tollerabili.

GARRAFFA (PD). Presidente, faccia nomi e cognomi!

LI GOTTI (IdV). E l'ho continuato a farlo sino a qualche anno fa, pur se, ancora nel 2007, come risulta da documenti ufficiali, Totò Riina in carcere commissionava al clan Misso il compito di eliminarmi con un attentato dinamitardo. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD. Commenti dai Gruppi PdL e LNP*). Questo, il 26 novembre 2007, tanto è vero che lo Stato si fece cura di garantirmi – non da me richiesta – una forma di protezione. Queste sono scelte difficili, che si compiono onorando il dovere dell'avvocato e per senso dello Stato. È difficile comprenderlo, ma io

sono orgoglioso della mia scelta. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni. Commenti dai Gruppi PdL e LNP.*)

SERRA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE*). Signora Presidente, mi consenta prima di tutto di congratularmi con la magistratura e con il Ministero dell'interno (e con Ministero dell'interno intendo il ministro Maroni e le forze di polizia) per i recenti successi ottenuti in tema di mafia e di lotta alla criminalità organizzata. Io non parlo di polizia e magistratura perché, dato il mio precedente lavoro, sembrerebbe un discorso settario, ma devo congratularmi con il Ministro perché, nonostante questo Governo abbia effettuato tagli macroscopici alle forze dell'ordine, egli è riuscito a tenere alto il morale del personale delle forze dell'ordine e a stimolarlo. (*Applausi della senatrice Sbarbati*). Quindi, io mi congratulo con il ministro Maroni.

Sono però assolutamente convinto che così si vincono le battaglie; la guerra contro la mafia si vince in un altro modo, e nessun Governo si è mai interessato a vincere la guerra, perché la guerra contro la mafia si vince con il lavoro e con la cultura, con il lavoro e con la scuola. (*Applausi della senatrice Sbarbati*). E questo, nessun Governo lo ha preso mai in considerazione.

Non capisco poi perché noi ci siamo soffermati a parlare di questo, quando il provvedimento in esame recita tutt'altra cosa.

Nell'annunciare il voto di astensione del mio Gruppo, nella speranza che in tema di carceri non ci sia più uno stato di emergenza che ci costringa a questo, e ritenendo di fare cosa gradita a tutti i colleghi, consegnerò il testo integrale del mio intervento. (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE, PD, PdL e LNP*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

MAZZATORTA (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (*LNP*). Signora Presidente, noi voteremo a favore di questo provvedimento come misura emergenziale e temporanea, vista la sua scadenza nel 2013, e voteremo anche per i quattro punti che sono ben chiari nel testo del provvedimento: l'esclusione per i reati di maggiore allarme sociale; il fatto che non vi sia nessun automatismo, perché l'autorità giudiziaria ha un ampio margine di valutazione nella concessione della detenzione domiciliare; un aggravamento delle sanzioni per il reato di evasione (nel

senso che chi si allontanerà dall'abitazione sarà punito con la reclusione da uno a tre anni, mentre ad oggi la pena è da sei mesi ad un anno); e la previsione di una nuova circostanza aggravante (nel senso che, se il detenuto si allontana dall'abitazione e commette un reato, ci sarà un aggravamento della pena); infine, l'adeguamento dell'organico della polizia penitenziaria, che permetterà di fronteggiare la situazione emergenziale.

Per questi motivi, noi voteremo a favore del provvedimento. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*).

CASSON (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signora Presidente, credo sia preliminarmente doveroso esprimere la massima soddisfazione e i più convinti complimenti per la brillante attività investigativa che ha condotto alla cattura del *boss* latitante Antonio Iovine. I complimenti sono da rivolgere alle forze dell'ordine, alla magistratura, nonché al Parlamento che ha varato norme efficaci nella lotta alla criminalità. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bianconi*).

Al contempo va fortemente respinta e condannata l'intimidazione che anche da quest'Aula è partita nei confronti di Roberto Saviano, che si è solo limitato a parlare di fatti. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV. Commenti dai banchi della maggioranza*). Signori della maggioranza e del Governo, se la verità vi fa male o vi dà fastidio, oppure se avete la coda di paglia, sono affari vostri, ma non cercate di attaccare la libertà di stampa e di espressione. (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti dai banchi della maggioranza*).

Venendo al disegno di legge, esso si inserisce nel quadro della politica di deflazione carceraria annunciata dal Governo in occasione dell'adozione del cosiddetto piano carceri. L'obiettivo dichiarato dell'intervento legislativo è quello di arginare il sovraffollamento carcerario senza sospendere l'esecuzione della pena attraverso la forma dell'esecuzione domestica. L'obiettivo governativo, però, non è stato purtroppo affatto raggiunto. Il testo in esame ripropone una specie di detenzione domiciliare che presta il fianco a critiche di coerenza sistematica, che pone forti dubbi da un punto di vista anche processuale e che – soprattutto – non risolve il problema emergenziale e i problemi fortissimi di illegalità all'interno delle carceri, dove continuano a verificarsi morti e suicidi.

Come Partito Democratico noi eravamo d'accordo, già nell'ambito dei lavori svolti presso la Camera dei deputati, rispetto alla scelta di affrontare convintamente e urgentemente questo disegno di legge, tanto è vero che alla Camera si è votato favorevolmente e che anche in questa sede abbiamo ritirato i nostri emendamenti. Questa è stata una sorta di apertura di credito nei confronti delle promesse fatte dal Governo. Però abbiamo dovuto osservare che dal luglio del 2010 (da quando c'è stato il voto alla Camera) il Governo non ha fatto assolutamente nulla: il piano carceri continua a rima-

nere fermo, sulle misure alternative al carcere non è entrato in vigore assolutamente nulla e sulla depenalizzazione nulla si è detto.

In questa sede e in Commissione giustizia il Partito Democratico ha proposto tutta una serie di misure alternative per risolvere i problemi che affliggono il sistema carcerario: quelli del sovraffollamento, della carenza del personale di sorveglianza e dell'insufficienza del personale in grado di fornire assistenza sociale e psicologica in carcere. Abbiamo presentato dei disegni di legge volti a supportare queste misure; abbiamo proposto l'adozione di un patto per il reinserimento e la sicurezza sociale; abbiamo proposto di adeguare le piante organiche del personale della Polizia penitenziaria; abbiamo chiesto la revisione delle norme sulla custodia cautelare e sulla custodia cautelare in carcere, limitandola a criteri più stringenti per il suo utilizzo. Abbiamo anche proposto l'istituzione di un garante nazionale delle persone private della libertà personale, indipendente e articolato localmente, che si possa coordinare con tutti i garanti comunali e provinciali esistenti.

C'è stata una risposta praticamente nulla da parte del Governo e della maggioranza. L'unico aspetto positivo che ritroviamo in questo disegno di legge ci viene fornito dall'articolo 4, riguardante le assunzioni del personale della Polizia penitenziaria. Però, anche in questo caso, ancora una volta, c'è un rinvio che viene fatto dal Governo alla legge di stabilità. C'è quasi una sorta di presa in giro.

Come Partito Democratico, preso atto della situazione di emergenza ricordata da tutti in quest'Aula, avevamo operato, come dicevo, questa sorta di apertura di credito a favore della politica carceraria del Governo enunciata più volte ai *mass media*, e anche in quest'Aula. Parlavo del voto favorevole alla Camera e del nostro comportamento in Commissione e in quest'Aula contro l'allungamento dei tempi e sostenendo le esigenze dell'urgenza. Ma ancora una volta il Governo, e in particolare il Ministro della giustizia, ha perso tempo e ci ha fortemente deluso, perché ancora una volta, in materia di giustizia, ci sono state solo parole, parole e parole.

Non vogliamo essere presi in giro: non prendete in giro, signori del Governo, gli operatori del sistema carcerario; non prendete in giro gli italiani. Come Partito Democratico, abbiamo avanzato proposte concrete e precise: aspettiamo ora che il Governo e il Ministro della giustizia rispettino gli impegni presi.

Per senso di responsabilità, civica e politica, non abbiamo voluto bloccare questo provvedimento né rallentarne l'*iter*: provvedimento che non ci entusiasma, ma che apre delle possibilità. Vedremo se con la legge di stabilità prossima ventura il Governo coprirà i buchi finanziari e le perplessità che scaturiscono da questo disegno di legge. Per il momento, essendo per tutti evidente la necessità di ampliare il numero degli addetti professionali al sistema carcerario nel loro insieme, ci limitiamo all'astensione, segno della nostra concreta volontà di riportare legalità e funzionalità all'interno del mondo penitenziario, nel rispetto dei limiti e dei vincoli imposti dalla nostra Costituzione. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Li Gotti*).

DELOGU (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELOGU (PdL). Signora Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, credo che sia innanzitutto, non opportuno, ma doveroso ringraziare le forze dell'ordine e i magistrati che tanto validamente si stanno opponendo alla malavita; e bisogna ringraziare anche il ministro Maroni... (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*) ...applicando gli stessi principi che l'opposizione ha applicato non più tardi di tre o quattro giorni fa quando, a seguito del crollo di uno delle migliaia e migliaia di monumenti che danno prestigio alla nostra Italia, sono venuti qua a chiedere al ministro Bondi di dimettersi: ma come, quando le cose vanno male la colpa è del Ministro e quando le cose vanno bene non è merito del Ministro? (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Commenti dal Gruppo PD*).

Signori senatori, questo provvedimento certo non risolve i problemi delle carceri italiane, ma è qualcosa che sicuramente avrà degli effetti positivi. È un provvedimento studiato con molta attenzione, perché bisogna considerare che non è che quando manca un anno alla fine della pena immediatamente il detenuto esca dal carcere; non è così: quando manca un anno al termine della pena, viene incaricato il giudice di sorveglianza di valutare se quel detenuto ha la possibilità di essere rimesso in libertà, e quindi non è qualcosa di automatico e che avvenga a prescindere dalla persona che deve fruire di questo beneficio, ma il giudice di sorveglianza valuterà.

Contemporaneamente, sono state aumentate, anzi raddoppiate le pene per l'evasione ed è stata prevista una ulteriore aggravante aggiunta all'articolo 61, comma 11, del codice penale per chi commette reati essendo stato assegnato agli arresti domiciliari. È sicuramente una norma che avrà un effetto positivo, che fa sì che, fermo restando che i peggiori delinquenti, quelli che sono detenuti per reati gravi, già non possono uscire, gli altri detenuti, quelli che possono uscire, siano sotto sorveglianza e, se violeranno le norme che consentono di essere messi agli arresti domiciliari, abbiano delle pene assai gravi. Questa è la prima parte del disegno di legge.

La seconda parte del disegno di legge è quella che fa qualcosa di positivo per coloro che nelle carceri lavorano, e che ci lavorano con grandi sacrifici; chi come me fa l'avvocato penalista e quindi ha occasioni frequenti di andare in carcere se ne rende perfettamente conto: si impegnano in un lavoro difficile, nel quale bisogna temperare l'esigenza di far rispettare la disciplina che deve governare un carcere con quella di avere un rapporto umano con i detenuti.

Non è facile. Quindi, qualunque intervento – come questo – si faccia perché il numero delle persone addette alle carceri aumenti e il lavoro di quelli che già vi operano sia più umano è importante e positivo.

Queste sono le ragioni per le quali il Gruppo PdL voterà a favore di questo disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

VIESPOLI (*FLI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI (*FLI*). Signora Presidente, utilizzerò questo tempo in maniera estremamente sintetica.

Voglio soltanto evidenziare il nostro voto favorevole al provvedimento, che riteniamo comunque un passo avanti importante. Ci auguriamo che in quel riferimento generico le risorse finanziarie utilizzate non vadano ad intaccare alcuni investimenti significativi e che quindi per favorire una buona cosa non se ne elimino altre, sempre buone, ad iniziare dalle risorse per l'università.

Ciò detto, mi consenta solo una battuta, signora Presidente: l'esercizio della verità non è mai una cosa positiva, sia quando riguarda i Ministri, sia quando riguarda i magistrati, sia quando riguarda le forze dell'ordine. (*Applausi dal Gruppo FLI*).

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PERDUCA (*PD*). Signora Presidente, io e la senatrice Poretti non parteciperemo all'adozione di questo provvedimento, che non ha niente di ciò che sarebbe necessario per far fronte ad una situazione di patente illegalità costituzionale.

Migliaia di persone quotidianamente subiscono una vera e propria tortura per il modo con cui sono ristrette negli istituti di pena italiani. Il Parlamento non ha saputo dare una risposta, anzi si è adoperato per peggiorare la minima proposta di riduzione del danno che si infligge quotidianamente alla Costituzione fatta dal Governo.

Occorrerà quindi portare la questione a livello sociale, perché si tratta di un problema sociale, e di ampliare mobilitazioni non violente che vogliano riportare al centro – questo lo dico in particolare ai colleghi del Gruppo del Partito Democratico – il rispetto quotidiano della Costituzione, indipendentemente da chi poi ne subisca le conseguenze. È il caso di unirsi all'iniziativa non violenta che Marco Pannella porta avanti da 45 giorni anche per vedere la nostra Amministrazione della giustizia rientrare nei criteri di legalità. (*Applausi del senatore Sangalli*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2095) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002 (Relazione orale) (ore 19,53)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2095.

Il relatore, senatore Livi Bacci, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

LIVI BACCI, *relatore*. Signora Presidente, le preannuncio che consegnerò il testo del mio intervento. (*Applausi*). Chiedo però un minuto per ravvivare l'interesse dei colleghi su questo provvedimento, che adotta uno schema consolidato internazionalmente per evitare la doppia imposizione e che per l'Italia riguarda le imposte IRPEF, IRPEG e IRAP.

Ricordo solamente che la Moldova confina con l'Unione europea, quindi con l'Italia; che nel nostro Paese vivono 110.000 cittadini – soprattutto cittadine – della Moldova; che questo provvedimento rende loro più facile la vita e dunque migliora i rapporti tra i due Paesi.

In conclusione, chiedo il voto favorevole dell'Aula. (*Applausi dai Gruppi PD e PdL*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo del suo intervento.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e non intendendo intervenire né il relatore né il rappresentante del Governo, invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul disegno di legge in esame.

VICARI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto della natura meramente eventuale e non previamente quantificabile degli effetti di gettito.

Il parere è altresì reso con la seguente osservazione: la Commissione, pur preso atto degli elementi forniti dal Governo circa la compatibilità della riduzione dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170, in materia di desertificazione, con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente, evidenzia, secondo quanto già rilevato con riferimento ad altri provvedimenti di ratifica di accordi internazionali, che la modalità di copertura impiegata nel provvedimento non debba essere reiterata per la copertura di futuri accordi internazionali ed invita il Ministero dell'economia e delle finanze ad indivi-

duare preventivamente modalità di copertura alternative più conformi alla legge n. 196 del 2009 per altri provvedimenti di ratifica, recanti identica copertura, già presentati alle Camere e non ancora discussi».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

FILIPPI Alberto (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI Alberto (*LNP*). Signora Presidente, chiedo di poter consegnare il testo del mio intervento affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna, dichiarando nel contempo il voto favorevole del Gruppo Lega Nord.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza ad allegare il testo del suo intervento.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

#### **Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

**(2178) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009 (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 19,57)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2178, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

CABRAS, *relatore*. Signora Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e non intendendo intervenire né il relatore né il rappresentante del Governo, invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame.

VICARI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia inserito un articolo recante: »Clausola di monitoraggio« con le seguenti parole: »Ogni sei mesi l'Agenzia delle dogane provvede ad effettuare il monitoraggio degli effetti delle misure della Convenzione di cui all'articolo 1 e trasmette le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze, che riferisce al Parlamento con apposita relazione nei successivi sessanta giorni».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

FILIPPI Alberto (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI Alberto (*LNP*). Signora Presidente, chiedo di poter consegnare il testo del mio intervento affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna, dichiarando nel contempo il voto favorevole del Gruppo Lega Nord.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo del suo intervento.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2402) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008 (Relazione orale) (ore 19,59)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2402.

Il relatore, senatore Dini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

DINI, *relatore*. Signora Presidente, consegno il testo della mia relazione e chiedo di poterlo allegare al Resoconto della seduta odierna.

In sintesi, questo accordo riguarda la cooperazione bilaterale fra Italia e Brasile nei vari campi di sicurezza, difesa, supporti logistici, formazione militare, esperienze acquisite in operazioni umanitarie ed altre. L'accordo ha durata illimitata e non comporta oneri a carico dello Stato, come spiegato nella relazione tecnica. Pertanto, propongo l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo scritto del suo intervento affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e non intendendo intervenire né il relatore né il rappresentante del Governo, invito il senatore Segretario a dare lettura del parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul disegno di legge in esame.

VICARI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

FILIPPI Alberto (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI Alberto (*LNP*). Signora Presidente, chiedo di poter consegnare il testo del mio intervento affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna, dichiarando nel contempo il voto favorevole del Gruppo Lega Nord.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo del suo intervento.

TONINI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (*PD*). Signora Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Partito Democratico a questo provvedimento. Il rapporto tra Italia e Brasile ha veramente una valenza strategica: tra i grandi Paesi emergenti indubbiamente il Brasile è quello più vicino all'Italia per ragioni storiche e culturali, e quindi tutto ciò che è investimento sul futuro di quel Paese, anche in un campo delicato come quello della difesa, non può che essere guardato positivamente. (*Applausi della senatrice Baio*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

### **Sulla protesta di alcuni cittadini stranieri per il rinnovo del permesso di soggiorno**

CARLINO (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLINO (*IdV*). Signora Presidente, intervengo a seguito dell'annuncio fatto stamane dal collega Perduca, (che non vedo in Aula ma che leggerà il Resoconto), di un'interrogazione circa le manifestazioni di Brescia e Milano – la mia città – di cittadini stranieri che attendono il rinnovo del permesso di soggiorno. Lunedì scorso io ero presente al presidio organizzato presso il consolato egiziano a Milano e all'assemblea sotto la torre di via Imbonati, dove da alcuni giorni molti lavoratori protestano.

Purtroppo, si sta verificando quanto avevamo già previsto a suo tempo quando è stato approvato il cosiddetto pacchetto sicurezza ed oggi è davvero alto il rischio che la situazione possa esplodere in tutta Italia. Preciso al collega Perduca che non possiamo sottoscrivere un'interrogazione che si basi sul congelamento dell'espulsione dei lavoratori immigrati in quanto, come Italia dei Valori, siamo rispettosi delle leggi, anche quando non ci piacciono: questo è il principio di legalità. È necessario invece intervenire per modificare l'assurda legislazione vigente, che prevede il reato di clandestinità per chi rimane nel nostro Paese senza lavoro.

Pertanto, preannuncio che stiamo presentando un emendamento al disegno di legge n. 753, all'esame della Commissione giustizia – proprio questo venerdì scade il termine per la presentazione degli emendamenti – volto a modificare il testo unico che disciplina l'immigrazione. Il nostro emendamento prevede, sotto il profilo normativo, la proroga del permesso di soggiorno per altri 12 mesi per coloro che rimangono privi di occupazione per cause indipendenti dalla loro responsabilità. Riteniamo che questo emendamento possa essere risolutivo, normativamente, della situazione che purtroppo si è venuta a creare. Pertanto, invito la maggioranza e l'opposizione a sostenere in Commissione giustizia il nostro emendamento.

### **Per un'informativa del Ministro dell'interno sull'odierna azione delle forze dell'ordine nei confronti dei lavoratori della Eaton di Massa Carrara**

PASSONI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSONI (*PD*). Signora Presidente, voglio porre alla sua attenzione un fatto gravissimo accaduto qualche ora fa e informarne quest'Aula. I lavoratori della Eaton di Massa Carrara, durante un corteo sindacale, sono stati inopinatamente e brutalmente caricati dalle forze dell'ordine.

La dinamica è presto raccontata. I lavoratori in corteo, in modo assolutamente pacifico, escono dalla fabbrica per andare incontro al prefetto, che torna da Roma con notizie sulla loro vertenza, su cui poi dirò alcune cose. A 100 metri dal casello dell'autostrada, senza ragione alcuna e senza alcun preavviso, e soprattutto senza che i lavoratori avessero minimamente come obiettivo di occupare l'autostrada, è partita una brutale carica delle forze dell'ordine; i lavoratori, con le mani alzate, sono stati caricati con brutalità.

Due dirigenti sindacali, Alessio Castelli e Gioacchino Pitanti, sono ricoverati in ospedale. Innanzi tutto, voglio inviare a loro, interpretando, ne sono certo, il pensiero dei colleghi, i più calorosi auguri di pronta guarigione. Conosco quei lavoratori e quei dirigenti sindacali e sono stato con loro più volte in queste settimane: sono persone che stimo moltissimo; sono lavoratori, non ultrà da stadio. Sono 350 persone che da due anni

sono in cassa integrazione, che, vi assicuro, non è una bella condizione, per giunta senza certezza per il loro futuro. Sono 350 lavoratori costretti da due mesi ad occupare la loro fabbrica, e questo perché la multinazionale Eaton, come sempre più spesso accade per le aziende a capitale estero, con totale disinteresse per il territorio che l'ha ospitata per anni, dal quale ha tratto importanti benefici, decide di chiudere quel sito.

L'unica certezza per quei lavoratori è la scadenza del 14 dicembre, data nella quale cessa la cassa integrazione e cessa quindi ogni forma di reddito. Per questo, quei lavoratori hanno aspettato l'incontro di ieri al Ministero dello sviluppo economico con un carico alto, molto alto, di speranza, come l'ultima possibilità per ottenere un periodo di cassa integrazione in deroga per il tempo strettamente necessario affinché l'impegno totale e importantissimo delle istituzioni locali a tutti i livelli per trovare progetti credibili di reindustrializzazione potesse concretizzarsi positivamente.

Vede, signora Presidente, quei lavoratori non vogliono assistenza, vogliono lavorare, guadagnarsi lo stipendio con il loro lavoro. Bene, e cosa succede nell'incontro di ieri? Che questa multinazionale, assolutamente indifferente alla situazione sociale che essa stessa ha prodotto con la decisione di chiudere quel sito produttivo, si dichiara indisponibile a tutto, cosa questa che fa anche alterare gli stessi membri del Governo intervenuti.

Questi sono i fatti. Le chiedo, signora Presidente, di farsi interprete presso il Ministro dell'interno affinché venga in Aula o in Commissione a riferire delle responsabilità gravissime che si sono rese evidenti nella gestione delle forze dell'ordine, e se per caso quelle responsabilità dipendono da direttive da lui emanate. Penso che l'opinione pubblica e quei lavoratori abbiano il diritto di sapere perché. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Senatore Passoni, ovviamente immagino che lei presenterà comunque, con il suo Gruppo, degli strumenti di sindacato ispettivo, che la Presidenza solleciterà al Ministro dell'interno.

SALTAMARTINI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALTAMARTINI (*PdL*). Signora Presidente, vorrei esprimere la solidarietà del nostro Gruppo, e mia personale, ai lavoratori della Eaton ed a questa battaglia importante che il mondo del lavoro affronta ogni giorno sul terreno della competitività internazionale.

Vorrei però dire al collega Passoni, che è un rappresentante sindacale, che credo sia del tutto fuori luogo sostenere che vi siano state brutalità, cariche e interventi inopinati. Vorrei, quindi, che questo dibattito fosse sereno, in un Paese in cui il controllo sulla legalità e l'uso della forza è rimesso alla competente autorità giudiziaria. Non vorrei, in altre parole, che i drammi di una società che è alla ricerca di occupazione e del mondo del lavoro si scaricassero, com'è successo negli anni Settanta e Ottanta, nei riguardi delle forze dell'ordine. Credo che debba essere sot-

tolineato un elemento importante: lo sforzo del Governo, che sta cercando, in questi anni di crisi internazionale, di trovare gli ombrelli e gli ammortizzatori sociali necessari per far fronte a questa crisi e alle esigenze del mondo del lavoro.

Non voglio neppure dimenticare che il nostro Paese si basa su una Costituzione che pone al suo primo articolo il carattere fondamentale dei diritti dei lavoratori. Sono convinto che, con la serenità necessaria, il Parlamento, l'autorità giudiziaria e gli organi di comunicazione di massa saranno in grado di valutare bene gli interventi che sono stati operati dalle forze dell'ordine, senza addossare a queste responsabilità che molto spesso vengono loro aprioristicamente addossate in situazioni come queste.

### **Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Ordine del giorno per le sedute di giovedì 18 novembre 2010**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 18 novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

- I. Discussione delle mozioni nn. 302, Ghedini ed altri, e 340, Vallardi ed altri, su benefici a favore di vittime del terrorismo.
- II. Discussione delle mozioni nn. 318, Li Gotti ed altri, e 345, Della Monica ed altri, sulle candidature alle elezioni regionali e amministrative.
- III. Discussione della mozione n. 239, Baio ed altri, sulla patologia della depressione.

ALLE ORE 16

Interpellanza e interrogazioni.

La seduta è tolta (*ore 20,11*).



Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

**Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio  
delle pene detentive non superiori ad un anno (2313)**

## ORDINI DEL GIORNO

**G100**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI,  
MARITATI, PERDUCA

**V. testo 2**

Il Senato,  
premessò che,

l'obiettivo dichiarato dell'intervento legislativo in esame è quello di arginare il sovraffollamento carcerario senza sospendere l'esecuzione della pena, attraverso la forma collaudata dell'«esecuzione domestica» con una previsione di durata delle norme in esso contenute;

il testo in esame introduce una nuova *species* di detenzione domiciliare, che presta il fianco a critiche di coerenza sistematica per aver affiancato una disciplina «parallela» - denominata: Esecuzione delle pene detentive non superiori a dodici mesi presso il domicilio - a quella già operativa e non avere, al contrario, privilegiato la scelta di interpolare direttamente la normativa penitenziaria (articolo 47-ter ord. penit.), come proposto dal Gruppo del PD della Camera nella prima stesura degli emendamenti;

permangono inoltre molte perplessità sulla effettiva portata del provvedimento e sul requisito della sussistenza e dell'adeguatezza del domicilio richiesti per la concessione del beneficio penitenziario. I dati forniti dal Governo che stima intorno alle duemila unità il numero dei soggetti che beneficerebbero effettivamente del provvedimento ne confermano il carattere meramente palliativo rispetto alla gravissima ed intollerabile situazione di sovraffollamento che affligge il nostro sistema carcerario;

come previsto dal presente disegno di legge, potranno usufruire dell'esecuzione domiciliare delle pene detentive inferiori ad un anno soltanto i soggetti che dispongono di un idoneo domicilio, fatto indubbiamente condivisibile, ma che rischia di comportare una oggettiva disparità

di trattamento a danno di quei condannati che non dispongono di domicilio, fra i quali vi è certamente la maggioranza dei condannati extracomunitari;

secondo le valutazioni dell'amministrazione penitenziaria e a quanto riferito dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in sede di audizione presso la Commissione giustizia del Senato il 29 settembre, una parte rilevante dei detenuti con una pena residua inferiore o uguale ad un anno, che potrebbero potenzialmente usufruire del provvedimento, risulta priva di domicilio o residenza sarà dunque esclusa dal beneficio: tra questi la maggioranza sono certamente stranieri;

in questo quadro e con la drammatica situazione in cui versano gli istituti penitenziari, non possono nascondersi i gravi inconvenienti provocati sotto il profilo del sovraffollamento delle carceri dalle norme di particolare rigore contenute nel Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione che puniscono la permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato, in violazione dei provvedimenti di espulsione;

in base all'attuale formulazione dell'articolo 14, commi 5-*ter* e 5-*quater*, della legge n. 286 del 1998, il cittadino extracomunitario che, sorpreso sul territorio dello Stato senza permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto da oltre sessanta giorni ed invitato con provvedimento del questore a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni non vi ottempera, viene punito con l'arresto da sei mesi ad un anno, con altra espulsione ed accompagnamento alla frontiera. Se ciò nonostante viene trovato di nuovo sul territorio dello Stato, viene punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla stessa pena, secondo il disposto dell'articolo 13, comma 13, soggiace il cittadino extracomunitario che, espulso con provvedimento amministrativo dal territorio dello Stato, vi fa rientro;

in tutti questi casi poi i cittadini extracomunitari, una volta arrestati, devono essere processati con il rito direttissimo e non possono beneficiare del rilascio e dell'abbuono della pena inflitta in cambio dell'abbandono del territorio dello Stato;

rilevato che:

nell'ultimo anno, secondo le nostre recenti stime, gli ingressi in carcere di cittadini extracomunitari per violazione del solo articolo 14 del testo unico sull'immigrazione sono oltre 5000, più del doppio del numero di detenuti che il Governo stima beneficerebbero del provvedimento in esame;

attualmente se si considera che il numero di detenuti in carcere per violazione del solo articolo 14 del testo unico sull'immigrazione, che puniscono la permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato, supera le 700 unità, risulta chiaro che una abrogazione di tali fattispecie di reato consentirebbe un'ulteriore riduzione del numero di detenuti pari al 36 per cento di quanto il Governo stima sarebbero le uscite dal carcere con il presente provvedimento;

non occorre alcuno sforzo per capire che si tratta di persone che non hanno manifestato alcuna pericolosità sociale. Al contrario, si tratta in massima parte di persone che sono vittime di quella nuova forma di caporalato che si va sempre più diffondendo in ogni regione e che ognuno di noi può constatare recandosi nelle prime ore del mattino nelle strade periferiche delle grandi città, ove gruppi di extracomunitari sono in attesa di datori di lavoro senza scrupoli o di loro emissari che li caricano su furgoni e li portano in cantieri edilizi o nei campi a lavorare in nero. Persone cioè che lavorano onestamente e che non hanno altra colpa se non quella di non avere la possibilità di rinnovare il permesso perché il loro datore di lavoro si rifiuta di regolarizzarli per sfruttarne il lavoro al costo più basso possibile e spesso riesce a non lasciare traccia per l'identificazione;

le fattispecie articolo 14 del testo unico sull'immigrazione, che puniscono la permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato, oltre a costituire un fattore di ulteriore sovraffollamento delle nostre carceri, si risolvono in un inutile costo economico e contribuiscono ad intasare e a rallentare l'efficiente funzionamento della nostra giustizia penale e della stessa organizzazione penitenziaria;

impegna il Governo:

ad affrontare a tutto campo il problema del sovraffollamento delle carceri e della esecuzione della pena negli istituti penitenziari, estendendo le misure di deflazione carceraria anche ai soggetti come i cittadini extracomunitari in carcere per violazione del solo articolo 14 del testo unico sull'immigrazione;

ad adoperarsi perché la pena detentiva ritorni ad essere l'estrema ratio con cui si affrontano i problemi sociali che affliggono oggi la società italiana e non, come è attualmente nel caso dell'immigrazione, un ordinario e peraltro inefficace strumento di gestione dei flussi migratori.

---

### **G100 (testo 2)**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premesso che,

l'obiettivo dichiarato dell'intervento legislativo in esame è quello di arginare il sovraffollamento carcerario senza sospendere l'esecuzione della pena, attraverso la forma collaudata dell'«esecuzione domestica» con una previsione di durata delle norme in esso contenute;

il testo in esame introduce una nuova *species* di detenzione domiciliare, che presta il fianco a critiche di coerenza sistematica per aver affiancato una disciplina «parallela» - denominata: Esecuzione delle pene

detentive non superiori a dodici mesi presso il domicilio - a quella già operativa e non avere, al contrario, privilegiato la scelta di interpolare direttamente la normativa penitenziaria (articolo 47-*ter* ord. penit.), come proposto dal Gruppo del PD della Camera nella prima stesura degli emendamenti;

permangono inoltre molte perplessità sulla effettiva portata del provvedimento e sul requisito della sussistenza e dell'adeguatezza del domicilio richiesti per la concessione del beneficio penitenziario. I dati forniti dal Governo che stima intorno alle duemila unità il numero dei soggetti che beneficerebbero effettivamente del provvedimento ne confermano il carattere meramente palliativo rispetto alla gravissima ed intollerabile situazione di sovraffollamento che affligge il nostro sistema carcerario;

come previsto dal presente disegno di legge, potranno usufruire dell'esecuzione domiciliare delle pene detentive inferiori ad un anno soltanto i soggetti che dispongono di un idoneo domicilio, fatto indubbiamente condivisibile, ma che rischia di comportare una oggettiva disparità di trattamento a danno di quei condannati che non dispongono di domicilio, fra i quali vi è certamente la maggioranza dei condannati extracomunitari;

secondo le valutazioni dell'amministrazione penitenziaria e a quanto riferito dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in sede di audizione presso la Commissione giustizia del Senato il 29 settembre, una parte rilevante dei detenuti con una pena residua inferiore o uguale ad un anno, che potrebbero potenzialmente usufruire del provvedimento, risulta priva di domicilio o residenza sarà dunque esclusa dal beneficio: tra questi la maggioranza sono certamente stranieri;

in questo quadro e con la drammatica situazione in cui versano gli istituti penitenziari, non possono nascondersi i gravi inconvenienti provocati sotto il profilo del sovraffollamento delle carceri dalle norme di particolare rigore contenute nel Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione che puniscono la permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato, in violazione dei provvedimenti di espulsione;

in base all'attuale formulazione dell'articolo 14, commi 5-*ter* e 5-*quater*, della legge n. 286 del 1998, il cittadino extracomunitario che, sorpreso sul territorio dello Stato senza permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto da oltre sessanta giorni ed invitato con provvedimento del questore a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni non vi ottempera, viene punito con l'arresto da sei mesi ad un anno, con altra espulsione ed accompagnamento alla frontiera. Se ciò nonostante viene trovato di nuovo sul territorio dello Stato, viene punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla stessa pena, secondo il disposto dell'articolo 13, comma 13, soggiace il cittadino extracomunitario che, espulso con provvedimento amministrativo dal territorio dello Stato, vi fa rientro;

in tutti questi casi poi i cittadini extracomunitari, una volta arrestati, devono essere processati con il rito direttissimo e non possono beneficiare del rilascio e dell'abbuono della pena inflitta in cambio dell'abbandono del territorio dello Stato;

rilevato che:

nell'ultimo anno, secondo le nostre recenti stime, gli ingressi in carcere di cittadini extracomunitari per violazione del solo articolo 14 del testo unico sull'immigrazione sono oltre 5000, più del doppio del numero di detenuti che il Governo stima beneficiranno del provvedimento in esame;

attualmente se si considera che il numero di detenuti in carcere per violazione del solo articolo 14 del testo unico sull'immigrazione, che puniscono la permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato, supera le 700 unità, risulta chiaro che una abrogazione di tali fattispecie di reato consentirebbe un'ulteriore riduzione del numero detenuti pari al 36 per cento di quanto il Governo stima sarebbero le uscite dal carcere con il presente provvedimento;

non occorre alcuno sforzo per capire che si tratta di persone che non hanno manifestato alcuna pericolosità sociale. Al contrario, si tratta in massima parte di persone che sono vittime di quella nuova forma di caporalato che si va sempre più diffondendo in ogni regione e che ognuno di noi può constatare recandosi nelle prime ore del mattino nelle strade periferiche delle grandi città, ove gruppi di extracomunitari sono in attesa di datori di lavoro senza scrupoli o di loro emissari che li caricano su furgoni e li portano in cantieri edili o nei campi a lavorare in nero. Persone cioè che lavorano onestamente e che non hanno altra colpa se non quella di non avere la possibilità di rinnovare il permesso perché il loro datore di lavoro si rifiuta di regolarizzarli per sfruttarne il lavoro al costo più basso possibile e spesso riesce a non lasciare traccia per l'identificazione;

le fattispecie articolo 14 del testo unico sull'immigrazione, che puniscono la permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato, oltre a costituire un fattore di ulteriore sovraffollamento delle nostre carceri, si risolvono in un inutile costo economico e contribuiscono ad intasare e a rallentare l'efficiente funzionamento della nostra giustizia penale e della stessa organizzazione penitenziaria;

impegna il Governo ad affrontare a tutto campo il problema del sovraffollamento delle carceri e della esecuzione della pena negli istituti penitenziari e ad adoperarsi perché la pena detentiva ritorni ad essere l'estrema *ratio* con cui si affrontano i problemi sociali che affliggono oggi la società italiana.

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

**G101**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premesso che,

l'obiettivo dichiarato dell'intervento legislativo in esame è quello di arginare il sovraffollamento carcerario senza sospendere l'esecuzione della pena, attraverso la forma collaudata dell'«esecuzione domestica» con una previsione di durata delle norme in esso contenute;

la realtà della situazione carceraria italiana è drammatica e preoccupante: i continui suicidi in carcere sono da porre in relazione con le insopportabili condizioni di disagio in cui vivono i detenuti, con la carenza di attività rieducative e con la mancanza in molti casi di un'adeguata assistenza psicologica a causa della cronica carenza di personale educativo;

la pianta organica ministeriale prevede 1.331 educatori e 1.507 assistenti sociali, mentre in servizio al primo settembre risultavano 1.031 educatori e 1.105 assistenti sociali ossia circa 1 operatore ogni sessanta detenuti per un provvedimento, come quello in esame, che punta sulla deflazione carceraria per il miglioramento delle condizioni di vita negli istituti penitenziari, il Governo deve assumersi degli impegni concreti per l'incremento del personale educativo che rappresenta non solo un mezzo indispensabile per rieducazione e sul recupero del reo, ma si rivela decisivo anche per l'effettiva attuazione del provvedimento in esame;

infatti, secondo quanto enunciato dall'articolo 1 comma 4 del disegno di legge in esame, il magistrato di sorveglianza decide sull'applicazione della misura sulla base della relazione inviata dalla direzione dell'istituto penitenziario sulla condotta tenuta dal detenuto durante la reclusione. Nei fatti ed alla luce della normativa penitenziaria è l'educatore colui che osserva il comportamento del detenuto e provvede alla stesura della relazione di cui si servirà il magistrato di sorveglianza per la decisione finale sulla misura alternativa;

la strutturale carenza di educatori potrebbe determinare la redazione di un ridotto numero di relazioni da inviare al magistrato di sorveglianza comportando di conseguenza un rallentamento della concessione di misure alternative, se non addirittura uno stallo di tali procedure. In questa chiave l'investimento in risorse umane risulta propedeutico e necessario per l'effettiva attuazione del provvedimento;

d'altra parte senza l'incremento di ulteriori unità di personale pedagogico la situazione del sovraffollamento carcerario non potrà mai essere risolta né potrà trovare risoluzione la drammatica condizione in cui versano le carceri italiane;

impegna il Governo:

a sostenere ed adottare le iniziative idonee ad escludere il personale pedagogico dalla riduzione della pianta organica e dal blocco delle assunzioni prendendo coscienza che non può esserci alcun miglioramento delle condizioni di detenzione senza l'investimento nel personale che lavora negli istituti penitenziari;

a provvedere, oltre che all'adeguamento della pianta organica corrispondente alla crescita della popolazione carceraria, alla predisposizione di un piano straordinario di assunzioni di educatori penitenziari da attingersi dalla vigente graduatoria del concorso pubblico per esami a 397 posti nel profilo professionale di Educatore, Area C, posizione economica C1, indetto con Pdg 21 novembre 2003.

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

## **G102**

FLERES, ESPOSITO (\*)

**Non posto in votazione (\*\*)**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge Atto Senato n. 2313, recante «Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a prevedere:

fuori dei casi di cui al comma 1 dell'articolo 146-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice penale, la partecipazione del dibattimento a distanza anche quando si proceda nei confronti di detenuti ai quali siano state applicate le misure di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2, della legge n. 354 del 1975, nonché quando si deve assumere, in qualità di testimone, persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo diversa disposizione del giudice;

che i detenuti in attesa di giudizio ovvero che siano stati condannati con sentenza definitiva, possano partecipare a progetti o a corsi di formazione professionale, articolati in lezioni quotidiane, fino ad un massimo di 12 ore giornaliere e possano frequentare più di un corso di formazione professionale contemporaneamente;

a prevedere, tra le pene principali contemplate dall'articolo 17 del codice penale e sotto la denominazione e classificazione delle pene principali di cui all'articolo 18 del medesimo codice, anche l'affidamento ai

servizi sociali e a consentire che, per le pene inferiori ai 3 anni, l'eventuale affidamento ai servizi sociali sia stabilito dal magistrato giudicante.

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta.

(\*\*) Accolto dal Governo.

## ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Art. 1.

#### **Approvato**

*(Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive  
non superiori a dodici mesi)*

1. Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio».

2. La detenzione presso il domicilio non è applicabile:

*a)* ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

*b)* ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

*c)* ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge;

*d)* quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

3. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, il pubblico ministero, salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 del citato articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera *a)*, del medesimo articolo, sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. La richiesta è cor-

redata di un verbale di accertamento dell' idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto a un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all' articolo 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

4. Se il condannato è già detenuto, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita nei luoghi di cui al comma 1. Nei casi di cui all' articolo 656, comma 9, lettera *b*), del codice di procedura penale, non è consentita la sospensione dell' esecuzione della pena e il pubblico ministero o le altre parti fanno richiesta, per l' applicazione della misura, al magistrato di sorveglianza, secondo il disposto di cui al comma 5 del presente articolo. In ogni caso, la direzione dell' istituto penitenziario, anche a seguito di richiesta del detenuto o del suo difensore, trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione. La relazione è corredata di un verbale di accertamento dell' idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all' articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

5. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell' articolo 69-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, ma il termine di cui al comma 2 del predetto articolo è ridotto a cinque giorni.

6. Copia del provvedimento che dispone l' esecuzione della pena presso il domicilio è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero nonché all' ufficio locale dell' esecuzione penale esterna per gli interventi di sostegno e controllo. L' ufficio locale dell' esecuzione penale esterna segnala ogni evento rilevante sull' esecuzione della pena e trasmette relazione trimestrale e conclusiva.

7. Nel caso di condannato tossicodipendente o alcolodipendente sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, la pena di cui al comma 1 può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. In ogni caso, il magistrato di sorveglianza può imporre le prescrizioni e le forme di controllo necessarie per accertare che il tossicodipendente o l' alcolodipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga e d' intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è determinato il contingente annuo dei posti disponibili, nei limiti del livello di risorse ordinario presso ciascuna regione finalizzato a tale tipologia di spesa, sulla base

degli accreditati già in essere con il Servizio sanitario nazionale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 47-*ter*, commi 4, 4-*bis*, 5, 6, 8, 9 e 9-*bis*, 51-*bis*, 58 e 58-*quater*, ad eccezione del comma 7-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nei casi previsti dagli articoli 47-*ter*, commi 4 e 4-*bis*, e 51-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, tuttavia, il provvedimento è adottato dal magistrato di sorveglianza.

## EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

### 1.100

PORETTI, PERDUCA, BONINO, GRANAIOLA

#### **Ritirato**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Esecuzione delle pene detentive non superiori dodici mesi presso il domicilio*). - 1. La pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza.

2. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza, con l'indicazione dell'abitazione del condannato o di un altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, affinché provveda ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. Se il condannato è già detenuto, la direzione dell'istituto penitenziario indica al magistrato di sorveglianza l'abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza dove eseguire la pena.

4. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel disporre l'esecuzione presso il domicilio della pena detentiva, il magistrato di sorveglianza può fissare le modalità e i tempi di uscita del detenuto dal luogo della detenzione per consentire il soddisfacimento delle indispensabili esigenze di vita del soggetto.

5. La detenzione ai sensi del comma 1 non è applicabile:

a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni salvo che ricorrano le ipotesi previste dai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* del medesimo articolo.

b) ai soggetti dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) ai soggetti sottoposti nel semestre precedente alla scadenza dei dodici mesi residui al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che ricorra l'ipotesi di cui al comma 4 del medesimo articolo o che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della citata legge n. 354 del 1975;

d) ai soggetti cui è già stata revocata la detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 nei due anni precedenti alla scadenza dei dodici mesi residui.

6. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 47-ter, 51-bis, 51-ter, 58 e della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto compatibili. Alla misura della esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno non si applicano gli articoli 656, comma 9, del codice di procedura penale e 47-ter, comma 1, della legge 24 luglio 1975, n. 354, quest'ultimo nella parte in cui esclude l'applicazione della detenzione domiciliare alle persone condannate con l'aggravante di cui all'art. 99 del codice penale.

7. Dopo l'articolo 168 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 168-bis. - (*Sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché lavoro di pubblica utilità*). - Nei procedimenti relativi a reati puniti con la pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola o congiunta con la pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. A tale fine non si tiene conto delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

La sospensione del procedimento con messa alla prova è subordinata alla prestazione del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 168-quinquies.

La sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere concessa più di una volta per delitti della stessa indole e, comunque, non più di due volte. La sospensione del procedimento con messa alla prova non può, altresì, essere concessa ai soggetti di cui all'articolo 99, quarto comma, che abbiano riportato condanne per delitti della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso.

L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

1) in caso di rifiuto di prestare il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 168-*quinquies* o di grave o reiterata trasgressione degli obblighi relativi a tale prestazione;

2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, per un periodo non inferiore a dieci giorni né superiore a due anni. L'attività viene svolta nell'ambito del comune dove il condannato ha la residenza o il domicilio o, ove non sia possibile, nell'ambito della provincia, e comporta la prestazione di non meno di quattro e non più di dodici ore settimanali, da svolgersi con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. La durata giornaliera della prestazione non può comunque superare le quattro ore. L'applicazione del lavoro di pubblica utilità è subordinata al consenso dell'imputato. La mancanza del consenso rende inapplicabili gli istituti la cui concessione è subordinata alla prestazione del lavoro di pubblica utilità.

Si applicano gli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3), e terzo comma".

8. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al libro sesto, dopo il titolo V è aggiunto il seguente:

"Titolo V-*bis*.

#### DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

Art. 464-*bis*. - 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-*bis* del codice penale l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

4. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, fissa con decreto un termine al pubblico ministero per esprimere il consenso o il dissenso.

5. La richiesta è notificata, a cura del richiedente, alla persona offesa dal reato.

6. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 464-*quater*, commi 1 e 2.

7. Il giudice, se ritiene corretta la qualificazione giuridica del fatto e non deve pronunciare sentenza di pro scioglimento ai sensi dell'articolo 129, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova quando ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. In tale caso affida l'imputato al servizio sociale.

8. Se il giudice non ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, rigetta la richiesta con ordinanza.

9. Quando viene concessa la messa alla prova, il procedimento è sospeso per un periodo:

a) di due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola o congiunta con la pena pecuniaria;

b) di un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

10. I termini di cui al comma 3 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova.

11. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.

12. Contro l'ordinanza che decide sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova possono proporre ricorso per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. L'impugnazione non sospende il procedimento. In caso di rigetto della richiesta, le questioni relative alla sospensione del procedimento con messa alla prova non possono costituire motivo di impugnazione della sentenza.

13. L'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova contiene le prescrizioni che l'imputato dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali e al lavoro. Nell'ordinanza è altresì stabilito che l'imputato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del reato, tramite risarcimento del danno, restituzioni o attività riparatorie.

14. L'ordinanza di cui al comma 1 è immediatamente trasmessa al servizio sociale, che prende in carico l'imputato. Della messa alla prova è redatto verbale.

15. Nel corso della prova, le prescrizioni possono essere modificate dal giudice che procede, anche su segnalazione del servizio sociale, che riferisce periodicamente al giudice sul comportamento dell'imputato.

16. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, con sentenza, dichiara estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dal servizio sociale che ha preso in carico l'imputato.

17. In caso di esito negativo della prova, il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova e dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso.

18. In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere riproposta".

b) all'articolo 555, comma 2, le parole: "o presentare domanda di oblazione" sono sostituite dalle seguenti: ", presentare domanda di oblazione o formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova".

9. Al codice di procedura penale, dopo l'articolo 657 è inserito il seguente:

"Art. 657-bis. - (*Computo del periodo di messa alla prova in caso di revoca*). - 1. In caso di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena, computa il periodo di prova. Ai fini del computo, cinque giorni di prova sono equiparati a un giorno di pena detentiva ovvero a 250 euro di pena pecuniaria; non si considerano periodi di prova inferiori a cinque giorni".

10. Dopo l'articolo 191 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

"Art. 191-bis. - (*Funzioni del servizio sociale nei confronti dei soggetti ammessi alla prova*). - 1. Le funzioni del servizio sociale nei casi di sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni".

11. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale è subordinato alla prestazione di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 168-quinquies del codice penale e non può essere concesso qualora il condannato non vi consenta";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"12-ter. L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere concesso più di una volta al soggetto che abbia beneficiato per due volte della sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale".

12. All'articolo 23, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, dopo le parole: "impronte digitali" sono inserite le seguenti: ", dell'impronta fonica, nonché di altri eventuali dati biometrici,".

13. Al primo comma dell'articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"6-bis) l'obbligo di svolgere un lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 168-quinquies del codice penale".

14. All'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e successive modificazioni, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

"i-bis) i provvedimenti giudiziari con i quali è disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale;".

15. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità e le funzioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Ministero della giustizia in materia di messa alla prova e di lavoro di pubblica utilità.

16. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di raccolta e di conservazione dei dati biometrici acquisiti ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, come modificato dall'articolo 6, comma 2, della presente legge».

**1.200**

PORETTI, PERDUCA, BONINO, GRANAIOLA

**Ritirato**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Esecuzione delle pene detentive non superiori a dodici mesi presso il domicilio*). - 1. La pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza.

2. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza, con l'indicazione dell'abitazione del condannato o di un altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, affinché provveda ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. Se il condannato è già detenuto, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta dal condannato medesimo durante la detenzione, indicando altresì l'abitazione di questo o un altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza dove eseguire la pena.

4. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

5. La detenzione ai sensi del comma 1 non è applicabile:

a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) ai soggetti dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) ai soggetti sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della citata legge n. 354 del 1975;

d) ai soggetti cui è già stata revocata la detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354.

6. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 47-ter, 51-bis, 51-ter, 58 e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto compatibili.

7. Dopo l'articolo 168 del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 168-bis. - (*Sospensione del procedimento con messa alla prova*). - Nei procedimenti relativi a reati puniti con la pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola o congiunta con la pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione

del procedimento con messa alla prova. A tale fine non si tiene conto delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

La sospensione del procedimento con messa alla prova è subordinata alla prestazione del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 168-*quinquies*.

La sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere concessa più di una volta per delitti della stessa indole e, comunque, non più di due volte. La sospensione del procedimento con messa alla prova non può, altresì, essere concessa ai soggetti di cui all'articolo 99, quarto comma, che abbiano riportato condanne per delitti della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Art. 168-*ter*. - (*Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova*). - Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso.

L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

Art. 168-*quater*. - (*Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova*). - La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

1) in caso di rifiuto di prestare il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 168-*quinquies* o di grave o reiterata trasgressione degli obblighi relativi a tale prestazione;

2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colpo so ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Art. 168-*quinquies*. - (*Lavoro di pubblica utilità*). - Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, per un periodo non inferiore a dieci giorni né superiore a due anni. L'attività viene svolta nell'ambito del comune dove il condannato ha la residenza o il domicilio o, ove non sia possibile, nell'ambito della provincia, e comporta la prestazione di non meno di quattro e non più di dodici ore settimanali, da svolgersi con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. La durata giornaliera della prestazione non può comunque superare le quattro ore. L'applicazione del lavoro di pubblica utilità è subordinata al consenso dell'imputato. La mancanza del consenso rende inapplicabili gli istituti la cui concessione è subordinata alla prestazione del lavoro di pubblica utilità.

Si applicano gli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3), e terzo comma".

8. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al libro sesto, dopo il titolo V è aggiunto il seguente:

"Titolo V-bis.

#### DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

Art. 464-bis. - (*Sospensione del procedimento con messa alla prova*).

- 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

Art. 464-ter. - (*Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari*). - 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, fissa con decreto un termine al pubblico ministero per esprimere il consenso o il dissenso.

2. La richiesta è notificata, a cura del richiedente, alla persona offesa dal reato.

3. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 464-quater, commi 1 e 2.

Art. 464-quater. - (*Provvedimenti del giudice ed effetti della pronuncia*). - 1. Il giudice, se ritiene corretta la qualificazione giuridica del fatto e non deve pronunciare sentenza di pro scioglimento ai sensi dell'articolo 129, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova quando ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. In tale caso affida l'imputato al servizio sociale.

2. Se il giudice non ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, rigetta la richiesta con ordinanza.

3. Quando viene concessa la messa alla prova, il procedimento è sospeso per un periodo:

a) di due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola o congiunta con la pena pecuniaria;

b) di un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

4. I termini di cui al comma 3 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova.

5. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.

6. Contro l'ordinanza che decide sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova possono proporre ricorso per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. L'impugnazione non sospende il procedimento. In caso di rigetto della richiesta, le questioni relative alla sospensione del procedimento con messa alla prova non possono costituire motivo di impugnazione della sentenza.

Art. 464-*quinquies*. - (*Obblighi e prescrizioni*). - 1. L'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova contiene le prescrizioni che l'imputato dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali e al lavoro. Nell'ordinanza è altresì stabilito che l'imputato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del reato, tramite risarcimento del danno, restituzioni o attività riparatorie.

2. L'ordinanza di cui al comma 1 è immediatamente trasmessa al servizio sociale, che prende in carico l'imputato. Della messa alla prova è redatto verbale.

3. Nel corso della prova, le prescrizioni possono essere modificate dal giudice che procede, anche su segnalazione del servizio sociale, che riferisce periodicamente al giudice sul comportamento dell'imputato.

Art. 464-*sexies*. - (*Esito della prova. Revoca*). - 1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, con sentenza, dichiara estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dal servizio sociale che ha preso in carico l'imputato.

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova e dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso.

3. In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere riproposta";

b) all'articolo 555, comma 2, le parole: "o presentare domanda di oblazione" sono sostituite dalle seguenti: ", presentare domanda di oblazione o formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova";

c) dopo l'articolo 657 è inserito il seguente:

"Art. 657-*bis*. - (*Computo del periodo di messa alla prova in caso di revoca*). - 1. In caso di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena, computa il periodo di prova. Ai fini del computo, cinque giorni di prova sono equi-

parati a un giorno di pena detentiva ovvero a 250 euro di pena pecuniaria; non si considerano periodi di prova inferiori a cinque giorni".

9. Dopo l'articolo 191 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

"Art. 191-bis. - (*Funzioni del servizio sociale nei confronti dei soggetti ammessi alla prova*). - 1. Le funzioni del servizio sociale nei casi di sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni".

10. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale è subordinato alla prestazione di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 168-quinquies del codice penale e non può essere concesso qualora il condannato non vi consenta";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"12-ter. L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere concesso più di una volta al soggetto che abbia beneficiato per due volte della sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale".

11. All'articolo 23, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, dopo le parole: "impronte digitali" sono inserite le seguenti: ", dell'impronta fonica, nonché di altri eventuali dati biometrici,".

12. Al primo comma dell'articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"6-bis. l'obbligo di svolgere un lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 168-quinquies del codice penale".

13. All'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e successive modificazioni, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

"i-bis) i provvedimenti giudiziari con i quali è disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale;".

14. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità e le funzioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia in materia di messa alla prova e di lavoro di pubblica utilità.

15. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di raccolta e di conservazione dei dati biometrici acquisiti ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, come modificato dall'articolo 6, comma 2, della presente legge».

---

### 1.3

LI GOTTI, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI

#### **Ritirato**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 1.**

*(Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Se la pena detentiva non è superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con »avviso che entro quindici giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato".».

*Conseguentemente, al comma 5, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 4-bis.».*

*Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 4-bis ovvero allo scopo nominato dal pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del magistrato di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il magistrato di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza».

#### **1.4**

D'ALIA, SERRA

#### **Ritirato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Fino alla data del 31 dicembre 2013, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, può essere eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», a richiesta dell'interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale. A tal fine, la richiesta può essere presentata presso la direzione dell'istituto penitenziario nel quale l'interessato sta scontando la pena, ovvero presso l'ufficio del pubblico ministero competente per territorio, e deve contenere l'indicazione esatta del domicilio presso il quale si chiede di eseguire la pena detentiva. In caso di presentazione della richiesta presso l'istituto penitenziario, ovvero presso autorità diversa da quelle indicate, la richiesta è immediatamente trasmessa al pubblico ministero competente, che procede nel termine di cui al comma 3.»;

*b) sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 del citato articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera a), del medesimo articolo, il pub-

blico ministero competente sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. A tal fine, prima di provvedere alla sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, il pubblico ministero compie accertamenti, a mezzo della polizia giudiziaria, sull'idoneità ed elettività del domicilio indicato, ai sensi del comma 2, lettera *d*). Nell'ipotesi in cui gli accertamenti abbiano esito negativo, il pubblico ministero non sospende l'esecuzione della pena e trasmette immediatamente gli atti al magistrato di sorveglianza per le sue decisioni in ordine all'esecuzione domiciliare della pena. Se il condannato è sottoposto a un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, la richiesta di esecuzione domiciliare della pena deve essere corredata a sua cura della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.»;

*c) sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Quando il condannato è già detenuto, la pena detentiva non superiore a dodici mesi può essere eseguita nei luoghi di cui al comma 1 anche se costituente parte residua di maggior pena. Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, che deve contenere le indicazioni di cui al comma 3 sul domicilio e la documentazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, il pubblico ministero effettua gli accertamenti sul domicilio previsti dal comma che precede e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza. Prima della trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza, il pubblico ministero sospende l'esecuzione della pena soltanto in caso di esito positivo degli accertamenti di idoneità ed effettività del domicilio. In ogni caso, il pubblico ministero acquisisce dalla direzione dell'istituto penitenziario una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 9, lettera *b*), del codice di procedura penale non è consentita la sospensione dell'esecuzione della pena, e il pubblico ministero o le altre parti fanno richiesta, per l'applicazione della misura, al magistrato di sorveglianza, secondo il disposto di cui al comma 5 del presente articolo.».

---

## 1.5

PORETTI, PERDUCA, BONINO, GRANAIOLA

### Ritirato

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

---

**1.6**

PERDUCA, PORETTI, BONINO, GRANAIOLA

**Ritirato**

*Al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che ricorrano le ipotesi previste dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del medesimo articolo».*

---

**1.7**

PORETTI, PERDUCA, BONINO, GRANAIOLA

**Ritirato**

*Al comma 2 sopprimere la lettera d).*

*Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il magistrato di sorveglianza, d'ufficio od a seguito di richiesta del pubblico ministero, del detenuto o del suo difensore, ha l'obbligo di provvedere, emanando l'ordinanza di cui all'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, entro il termine del quattordicesimo mese prima della data prevista per la fine della pena detentiva. Nel caso in cui non pervengano dal pubblico ministero o dalla direzione dell'istituto penitenziario gli atti previsti dai commi 3 e 4, decide comunque allo stato degli atti entro il termine del tredicesimo mese prima della data prevista per la fine della pena detentiva, acquisendo il foglio matricolare».

---

**1.8**

PORETTI, PERDUCA, BONINO, GRANAIOLA

**Ritirato**

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

---

**1.150**

MAZZATORTA

**Ritirato**

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) quando la persona condannata abbia già beneficiato della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva di cui alla legge 1° agosto 2003, n. 207 ovvero sia già stata ammessa all'esecuzione della pena al proprio domicilio di cui alla presente legge».

---

**1.151**

MAZZATORTA

**Ritirato**

*Al comma 2, dopo la lett. d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) quando vi sia stata rinuncia dell'interessato».

---

**1.9**

PERDUCA, PORETTI, BONINO, GRANAIOLA

**Ritirato**

*Al comma 3, sostituire le parole: «e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera a), del medesimo articolo», con le seguenti: «e salvo che la condanna riguardi i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354».*

---

**1.10**

PERDUCA, PORETTI, BONINO, GRANAIOLA

**Ritirato**

*Al comma 3, sostituire le parole: «La richiesta è corredata da un verbale di accertamento della idoneità del domicilio,» con le seguenti: «La richiesta è corredata dalla indicazione del domicilio,».*

*Conseguentemente,*

*al comma 4, sostituire le parole: «La relazione è corredata da un verbale di accertamento della idoneità del domicilio» con le seguenti: «La relazione è corredata dalla indicazione del domicilio,».*

---

**1.11**

D'ALIA, SERRA

**Ritirato**

*Al comma 4, dopo le parole: «magistrato di sorveglianza» inserire le seguenti: «almeno tre mesi prima della data di decorrenza degli ultimi dodici mesi di pena».*

---

**1.152**

MAZZATORTA

**Ritirato**

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dell'esecuzione della pena presso il domicilio è data immediata comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza».*

---

**1.153**

MAZZATORTA

**Ritirato**

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*«7-bis. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare».*

---

**1.13**

PORETTI, PERDUCA, BONINO, GRANAIOLA

**Ritirato**

*Al comma 8, sopprimere le parole: «e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis.».*

---

**G1.100**

SACCOMANNO, COSENTINO, RIZZI, MASCITELLI, POLI BORTONE, ASTORE, ANTEZZA, BIANCONI, BIONDELLI, BOSONE, CALABRÒ, CHIURAZZI, D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO, GALIOTO, GRAMAZIO, MASSIDDA, MAZZARACCHIO, PORETTI, SOLIANI, Ignazio MARINO

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno (A.S n. 2313),

premesso che:

il disegno di legge in esame, che prevede l'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a dodici mesi, deve essere va-

lutato nella prospettiva di una riforma complessiva della disciplina delle misure alternative alla detenzione;

all'articolo 1, comma 7, si prevede a favore di soggetti affetti da dipendenze patologiche il completamento della pena detentiva presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, mostrando interesse ad un reale percorso riabilitativo;

considerato che

è constatata l'esistenza in Italia di sei ospedali psichiatrici giudiziari ospitanti per lo più malati psichiatrici internati;

alla luce dell'indagine sugli ospedali psichiatrici giudiziari, condotta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio Sanitario Nazionale nell'ambito della più ampia inchiesta sulla medicina territoriale, sono emerse criticità di diversa natura quali scarse condizioni igienico-sanitarie, casi di dignità umana calpestata con sovraffollamento delle strutture e dubbi sull'agibilità delle stesse;

considerato altresì che

nel corso della stessa indagine è stato riscontrato che alcuni internati vengono trattenuti con proroghe delle misure cautelari, ancorchè in presenza di una condizione personale di pericolosità sociale scemata, in un regime di cosiddetto «ergastolo bianco»;

l'assenza di accordi con le istituzioni sanitarie territoriali genera situazioni di inesistente recupero terapeutico per i malati psichiatrici e di mancate cure per pazienti che presentano patologie diverse da quella psichiatrica;

si rileva un'abitudine sociale a celare il disagio nel disagio della malattia mentale in una specie di carcere di ultima serie;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa volta a porre fine ai c.d. «ergastoli bianchi» e a prevedere accordi con le Regioni per percorsi obbligatori di recupero degli internati che, terminata la misura di sicurezza, dovranno essere affidati a strutture territoriali con un chiaro profilo riabilitativo, in attuazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2008;

a realizzare misure legislative alternative alla detenzione dei malati psichiatrici negli ospedali psichiatrici giudiziari nel rispetto della legge n. 180 del 13 maggio 1978 all'interno di un progetto di cura finalizzato in termini terapeutico-sanitari;

a prevedere momenti di formazione etica e professionale del personale di ogni grado impegnato negli ospedali psichiatrici giudiziari;

ad applicare, nell'intento di giungere al superamento di strutture che ritenute sanitarie hanno ancora caratteristiche carcerarie e marginal-

mente terapeutico-riabilitative, la legge n. 180 del 13 maggio 1978 per questi malati psichiatrici.

(\*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO  
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1 E ORDINE DEL GIORNO

**1.0.1**

PERDUCA, PORETTI, BONINO, GRANAIOLA

**Ritirato e trasformato nell'odg G1.0.1**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art.1-bis.**

*(Introduzione della pena dell'affidamento ai servizi sociali)*

1. Al Codice Penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, al primo comma dopo il numero 3 è inserito il seguente: "3 *bis*) Affidamento ai servizi sociali;"

b) all'articolo 18 dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma: "Sotto la denominazione di "pene alternative alla detenzione" la legge comprende: l'affidamento ai servizi sociali.";

c) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente articolo:

"23-*bis*. - (*Affidamento ai servizi sociali*). - La pena dell'affidamento ai servizi sociali si estende dai cinque giorni ai tre anni ed è scontata al di fuori degli istituti penitenziari.

La pena dell'affidamento ai servizi sociali deve essere inflitta dal giudice per tutti i reati che prevedano una pena detentiva fino ad un massimo di tre anni.

Nella sentenza di condanna all'affidamento ai servizi sociali il giudice stabilisce le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.

Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento il condannato non soggiorni in uno o più Comuni, o soggiorni in un Comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.

Il giudice stabilisce altresì che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

Alla pena dell'affidamento ai servizi sociali si applicano i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 47, della legge 26 luglio 1975, n. 354"».

---

### **G1.0.1 (già em. 1.0.1)**

PERDUCA, PORETTI, BONINO, GRANAIOLA

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2313,

tenuto conto del contenuto dell'emendamento 1.0.1,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare tra le pene principali che possono essere irrogate ai sensi degli articoli 17 e 18 del codice penale, l'affidamento ai servizi sociali per i reati che prevedono una pena detentiva inferiore a tre anni.

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

## ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Art. 2.

#### **Approvato**

*(Modifiche all'articolo 385 del codice penale, in materia di evasione)*

1. All'articolo 385 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da sei mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»;

b) al secondo comma:

1) le parole: «da uno a tre» sono sostituite dalle seguenti: «da due a cinque»;

2) la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei».

## EMENDAMENTI

**2.1**

PERDUCA, PORETTI, BONINO, GRANAIOLA

**Ritirato**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.200**

PORETTI, PERDUCA, BONINO, GRANAIOLA

**Ritirato**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - (*Modifiche all'articolo 385 del codice penale, in materia di evasione*) - 1. All'articolo 385 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "da sei mesi ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a tre anni";

b) al secondo comma:

1) le parole: "da uno a tre" sono sostituite dalle seguenti: "da due a cinque";

2) la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sei"».

---

**2.2**

D'ALIA, SERRA

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:*

«2-bis) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "se il fatto è di particolare tenuità le pene sono diminuite da un terzo a due terzi"».

---

**2.3**

PORETTI, PERDUCA, BONINO, GRANAIOLA

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il luogo degli arresti domiciliari comprende anche gli spazi annessi e collegati alla abitazione, alla privata dimora, come l'ingresso,

compreso lo spazio pubblico antistante allo stesso, i cortili, i giardini, gli spazi coltivati e simili, annessi al luogo degli arresti domiciliari».

---

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

**Approvato**

(*Circostanza aggravante*)

1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«11-*quater*. l'aver il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere».

EMENDAMENTI

**3.1**

PERDUCA, PORETTI, BONINO, GRANAIOLA

**Ritirato**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.200**

PORETTI, PERDUCA, BONINO, GRANAIOLA

**Ritirato**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (*Circostanza aggravante*). - 1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"11-*quater*. l'aver il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere"».

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

**Approvato**

*(Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, concernenti il Corpo di polizia penitenziaria)*

1. All'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «di cui al comma 213» sono inserite le seguenti: «nonché le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 212»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tale ultimo fine e per assicurare, inoltre, la piena operatività dei relativi servizi, il Ministro della giustizia è autorizzato all'assunzione di personale nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, nei limiti numerici consentiti dalle risorse derivanti dall'applicazione del comma 212».

2. All'articolo 2, comma 221, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la parola: «, 212» è soppressa.

3. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

– «Art. 6. – *(Corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria).*

– 1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso di durata compresa tra sei e dodici mesi, diviso in due cicli. La durata del corso è stabilita, nei limiti anzidetti, con decreto del Ministro della giustizia.

2. Al termine del primo ciclo del corso, gli allievi che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo ciclo, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedano qualificazione.

3. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso e ottenuto conferma dell'idoneità al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti di polizia penitenziaria. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio, sono ammessi a ripetere per non più di una volta il secondo ciclo. Al termine di quest'ultimo, sono ammessi nuovamente agli esami finali. Se l'esito è negativo, sono dimessi dal corso.

5. Gli allievi e gli agenti in prova, per tutta la durata del corso, non possono essere impiegati in servizi di istituto, tranne i servizi funzionali all'attività di formazione»;

b) all'articolo 7, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, siano stati assenti dal corso per un periodo stabilito con decreto del Ministro della giustizia, il quale deve comunque prevedere un periodo maggiore in caso di assenza determinata da infermità contratta durante il corso e, in quest'ultimo caso, la possibilità per l'allievo o l'agente in prova di essere ammesso a partecipare al primo corso successivo alla riacquistata idoneità psico-fisica;».

## EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

### 4.1

PORETTI, PERDUCA, BONINO, GRANAIOLA

#### **Ritirato**

*Sostituire gli articoli 4 e 5 con il seguente:*

«Art. 4. - (Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, concernenti il Corpo di polizia penitenziaria). - 1. All'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "di cui al comma 213" sono inserite le seguenti: "nonché le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 212";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tale ultimo fine e per assicurare, inoltre, la piena operatività dei relativi servizi, il Ministro della giustizia è autorizzato all'assunzione di personale nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, nei limiti numerici consentiti dalle risorse derivanti dall'applicazione del comma 212".

2. All'articolo 2, comma 221, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la parola: «,212» è soppressa.

3. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - (*Corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria*). -  
1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso di durata compresa tra sei e dodici mesi, diviso in due cicli. La durata del corso è stabilita, nei limiti anzidetti, con decreto del Ministro della giustizia.

2. Al termine del primo ciclo del corso, gli allievi che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo ciclo, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedano qualificazione.

3. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso e ottenuto conferma dell'idoneità al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti di polizia penitenziaria. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio, sono ammessi a ripetere per non più di una volta il secondo ciclo. Al termine di quest'ultimo, sono ammessi nuovamente agli esami finali. Se l'esito è negativo, sono dimessi dal corso.

5. Gli allievi e gli agenti in prova, per tutta la durata del corso, non possono essere impiegati in servizi di istituto, tranne i servizi funzionali all'attività di formazione";

b) all'articolo 7, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, siano stati assenti dal corso per un periodo stabilito con decreto del Ministro della giustizia, il quale deve comunque prevedere un periodo maggiore in caso di assenza determinata da infermità contratta durante il corso e, in quest'ultimo caso, la possibilità per l'allievo o l'agente in prova di essere ammesso a partecipare al primo corso successivo alla riacquistata idoneità psico-fisica;"».

**4.100**

PORETTI, PERDUCA, BONINO, GRANAIOLA

**Ritirato***Sostituire l'articolo con il seguente*

«Art. 4. - (Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, concernenti il Corpo di polizia penitenziaria). - 1. All'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "di cui al comma 213" sono inserite le seguenti: "nonché le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 212";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tale ultimo fine e per assicurare, inoltre, la piena operatività dei relativi servizi, il Ministro della giustizia è autorizzato all'assunzione di personale nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, nei limiti numerici consentiti dalle risorse derivanti dall'applicazione del comma 212".

2. All'articolo 2, comma 221, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la parola: «,212» è soppressa.

3. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - (Corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria). - 1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso di durata compresa tra sei e dodici mesi, diviso in due cicli. La durata del corso è stabilita, nei limiti anzidetti, con decreto del Ministro della giustizia.

2. Al termine del primo ciclo del corso, gli allievi che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo ciclo, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedano qualificazione.

3. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso e ottenuto conferma dell'idoneità al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti di polizia penitenziaria. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio, sono ammessi a ripetere per non più di una volta il secondo ciclo. Al termine di quest'ultimo, sono ammessi nuovamente agli esami finali. Se l'esito è negativo, sono dimessi dal corso.

5. Gli allievi e gli agenti in prova, per tutta la durata del corso, non possono essere impiegati in servizi di istituto, tranne i servizi funzionali all'attività di formazione".

b) all'articolo 7, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, siano stati assenti dal corso per un periodo stabilito con decreto del Ministro della giustizia, il quale deve comunque prevedere un periodo maggiore in caso di assenza determinata da infermità contratta durante il corso e, in quest'ultimo caso, la possibilità per l'allievo o l'agente in prova di essere ammesso a partecipare al primo corso successivo alla riacquistata idoneità psico-fisica;"».

---

#### **G4.100**

DIVINA, MAZZATORTA

#### **V. testo 2**

Il Senato,

premesso che:

il Governo, con il cosiddetto «piano carceri», si pone l'obiettivo di ampliare gli spazi detentivi al fine di assicurare una adeguata risposta alle esigenze di sicurezza della società, di umanità della pena e di certa retribuzione dei reati;

occorre che le nuove risorse umane che verranno assunte siano destinate agli istituti penitenziari interessati negativamente dal rientro nelle zone di origine del personale penitenziario, istituti posti prevalentemente nel nord del Paese;

considerata, pertanto, l'opportunità di un impegno del Governo all'emanazione di direttive cogenti all'Amministrazione penitenziaria, per prevenire e contenere il fenomeno della mobilità territoriale, anche in ragione delle ristrettezze del bilancio dello Stato e della necessità di un uso efficiente delle risorse,

Impegna il Governo:

a destinare gli agenti di polizia penitenziaria, di cui si autorizza l'assunzione, agli istituti penitenziari posti nel nord del nostro Paese, con vincolo di permanenza almeno quinquennale, senza contestuale trasferimento del personale già presente in quelle sedi;

ad escludere, anche con apposite previsioni nel bando di concorso e, il ricorso all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999 che rischia di vanificare il fine perseguito con la destinazione temporanea ad altre sedi di servizio;

a riferire, alle Camere, entro 90 giorni dalla promulgazione della legge, sullo Stato di attuazione del cosiddetto «piano carceri», con speci-

fica indicazione sui progetti di edificazione o di ampliamento in corso, e sui termini di completamento dei lavori attribuiti dal Commissario delegato.

---

**G4.100 (testo 2)**

DIVINA, MAZZATORTA

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premesso che:

il Governo, con il cosiddetto «piano carceri», si pone l'obiettivo di ampliare gli spazi detentivi al fine di assicurare una adeguata risposta alle esigenze di sicurezza della società, di umanità della pena e di certa retribuzione dei reati;

occorre che le nuove risorse umane che verranno assunte siano destinate agli istituti penitenziari interessati negativamente dal rientro nelle zone di origine del personale penitenziario, istituti posti prevalentemente nel nord del Paese;

considerata, pertanto, l'opportunità di un impegno del Governo all'emanazione di direttive cogenti all'Amministrazione penitenziaria, per prevenire e contenere il fenomeno della mobilità territoriale, anche in ragione delle ristrettezze del bilancio dello Stato e della necessità di un uso efficiente delle risorse,

Impegna il Governo a valutare la possibilità di:

destinare gli agenti di polizia penitenziaria, di cui si autorizza l'assunzione, agli istituti penitenziari posti nel nord del nostro Paese, con vincolo di permanenza almeno quinquennale, senza contestuale trasferimento del personale già presente in quelle sedi;

escludere, anche con apposite previsioni nel bando di concorso e, il ricorso all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999 che rischia di vanificare il fine perseguito con la destinazione temporanea ad altre sedi di servizio;

riferire, alle Camere, entro 180 giorni dalla promulgazione della legge, sullo Stato di attuazione del cosiddetto «piano carceri», con specifica indicazione sui progetti di edificazione o di ampliamento in corso, e sui termini di completamento dei lavori attribuiti dal Commissario delegato.

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

**G4.101**

DELOGU

**V. testo 2**

Il Senato,

premessi che:

a seguito della situazione particolarmente allarmante all'interno delle carceri italiane è stata autorizzata l'assunzione straordinaria di 2.000 unità di agenti ed assistenti della Polizia Penitenziaria;

appare ragionevole prevedere una proporzionale assunzione di funzionari, nella fattispecie di vicecommissari, sempre all'interno della previsione numerica ed economica previste dalla norma;

nella fattispecie si potrebbero reclutare gli idonei non vincitori dell'ultimo concorso espletato per i vice commissari facendo scorrere la graduatoria fino al numero rientro congruo per quanto innanzi detto

impegna il Governo:

a realizzare le condizioni, a parità di numero previsto e con la medesima spesa autorizzata, per l'assunzione straordinaria di vice-commissari della Polizia Penitenziaria da attingere dalla graduatoria degli idonei dell'ultimo concorso espletato.

**G4.101 (testo 2)**

DELOGU

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premessi che:

a seguito della situazione particolarmente allarmante all'interno delle carceri italiane è stata autorizzata l'assunzione straordinaria di 2.000 unità di agenti ed assistenti della Polizia Penitenziaria;

appare ragionevole prevedere una proporzionale assunzione di funzionari, nella fattispecie di vicecommissari, sempre all'interno della previsione numerica ed economica previste dalla norma;

nella fattispecie si potrebbero reclutare gli idonei non vincitori dell'ultimo concorso espletato per i vice commissari facendo scorrere la graduatoria fino al numero ritenuto congruo per quanto innanzi detto

impegna il Governo a valutare la possibilità dell'assunzione straordinaria di vice-commissari della Polizia Penitenziaria da attingere dalla graduatoria degli idonei dell'ultimo concorso espletato.

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

**G4.104**

DELLA MONICA, VITA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

**V. testo 2**

Il Senato,

premesso che:

data la situazione di strutturale carenza di personale all'interno degli istituti penitenziari italiani, oggi particolarmente allarmante in un contesto di grave sovraffollamento delle carceri, all'articolo 4 comma 1, lettera *b*) del disegno di legge in esame è stata prevista e autorizzata l'assunzione straordinaria di 2.000 unità di agenti ed assistenti del Corpo della Polizia Penitenziaria;

appare ragionevole prevedere una proporzionale assunzione di funzionari, in particolare di vice-commissari nel ruolo direttivo ordinario, per agevolare una migliore gestione di tale situazione di criticità sempre all'interno della previsione numerica ed economica previste dalla norma;

nella fattispecie si potrebbero assumere in via straordinaria gli aspiranti vice commissari in prova dichiarati idonei non vincitori dell'ultimo concorso espletato, facendo scorrere la relativa graduatoria fino al numero ritenuto congruo per le finalità sopra indicate;

impegna il Governo:

a realizzare le condizioni, a parità di numero previsto e con la medesima spesa autorizzata, per l'assunzione straordinaria di vice-commissari in prova del Corpo della Polizia Penitenziaria da attingere dalla graduatoria degli idonei dell'ultimo concorso espletato.

---

**G4.104 (testo 2)**

DELLA MONICA, VITA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premesso che:

data la situazione di strutturale carenza di personale all'interno degli istituti penitenziari italiani, oggi particolarmente allarmante in un contesto di grave sovraffollamento delle carceri, all'articolo 4 comma 1, lettera *b*) del disegno di legge in esame è stata prevista e autorizzata l'assunzione straordinaria di 2.000 unità di agenti ed assistenti del Corpo della Polizia Penitenziaria;

appare ragionevole prevedere una proporzionale assunzione di funzionari, in particolare di vice-commissari nel ruolo direttivo ordinario, per

agevolare una migliore gestione di tale situazione di criticità sempre all'interno della previsione numerica ed economica previste dalla norma;

nella fattispecie si potrebbero assumere in via straordinaria gli aspiranti vice commissari in prova dichiarati idonei non vincitori dell'ultimo concorso espletato, facendo scorrere la relativa graduatoria fino al numero ritenuto congruo per le finalità sopra indicate;

impegna il Governo a valutare la possibilità dell'assunzione straordinaria di vice-commissari in prova del Corpo della Polizia Penitenziaria da attingere dalla graduatoria degli idonei dell'ultimo concorso espletato.

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

#### **G4.102**

VALENTINO, FLERES

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge Atto Senato n.2313, recante «Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del disegno di legge in esame, anche l'assunzione di vicecommissari della Polizia Penitenziaria da attingere alla graduatoria degli idonei del concorso pubblico per esami espletato, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - 4a serie speciale - «Concorsi ed esami» n. 43 del 9 giugno 2006.

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

#### **G4.103**

LI GOTTI, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI

#### **V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n.2313-A recante «Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno», approvato dalla Camera dei deputati;

premessi che:

l'articolo 1 dispone in via generale che - fino alla completa attuazione del Piano carceri, di cui non si conosce la consistenza ancora né l'efficacia, nonché in attesa di una eventuale riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2013 - la pena detentiva non superiore ad un anno, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza. In tal modo, si intenderebbe ottenere un miglioramento sotto il profilo del sovraffollamento delle strutture carcerarie. Il Ministero della Giustizia nelle relazioni tecniche trasmesse in data 8 e 15 ottobre 2010 ammette, peraltro, di non essere in possesso del dato analitico concernente il numero dei condannati tossicodipendenti o alcolodipendenti che potranno scontare la pena residua presso una struttura sanitaria (pubblica o privata accreditata), segnalando altresì che una parte rilevante di detenuti con pena residua inferiore o uguale ad un anno risulta priva di domicilio o di residenza;

appare evidente che in tale drammatica situazione il governo non fornisce adeguate e concrete risposte né normative, né di tipo strutturale sotto il profilo degli investimenti di adeguamento delle strutture esistenti, oltre che in riferimento alla creazione di nuovi istituti penitenziari, nonché sotto il profilo della dotazione di personale;

In tale gravissimo contesto, l'inadeguatezza dell'azione governativa appare evidente dalla mancanza di strategie e risultati operativi, sia di tipo complessivo, che con riferimento a particolarissimi casi. A titolo esemplificativo, occorre ricordare che il Ministro della Giustizia, nell'ambito della audizione sulla situazione degli istituti penitenziari del 14 ottobre 2008, alla Commissione giustizia della Camera dei deputati, ebbe ad affermare quanto segue: «è proprio dei giorni scorsi la costituzione, ad opera del nostro capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di un gruppo di lavoro con il precipuo compito di elaborare proposte di riorganizzazione dei circuiti detentivi e di possibili interventi normativi finalizzati a ridurre il sovraffollamento carcerario». A distanza di notevole lasso di tempo intercorso non sono tuttavia chiari gli esiti e le ricadute pratiche di tale lavoro. Allo stesso modo, non sono state risolte le problematiche sollevate in riferimento alle risorse impiegate per l'utilizzo degli strumenti tecnici di controllo a distanza dei soggetti condannati agli arresti domiciliari ovvero all'obbligo di dimora (cosiddetti «braccialetti elettronici»);

nell'ambito della evidenziata ristrettezza delle risorse economiche appare assolutamente sconcertante la notizia secondo cui, nell'ottobre 2010, sarebbe stato presentato alla stampa un sondaggio sulle carceri, commissionato ad una società specializzata, dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (Dap), avente ad oggetto «la conoscenza ed il

gradimento della realtà carceraria e dell'attività del Dap» di cui non si spiega né l'utilità, né il costo, né l'esito;

altrettanto insufficiente è l'azione del governo in materia di personale di polizia penitenziaria. A tal proposito, l'articolo 4, comma 1, del provvedimento in esame novella l'articolo 2, comma 215 della legge finanziaria 2010 (legge n. 191 del 2009), prevedendo che le risorse derivanti dalla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia di cui al comma 213 e le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 212 (in materia di contributo unificato) della medesima legge siano destinate anche alla finalità dell'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tal fine, la disposizione autorizza quindi il Ministro della giustizia ad assumere personale nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, nei soli limiti consentiti dalle risorse derivanti dall'attuazione del richiamato comma 212. Con riferimento al meccanismo di copertura individuato nel testo trasmesso dalla Camera ed approvato dalla Commissione referente del Senato va rilevato che la Ragioneria Generale dello Stato in ben due occasioni ha restituito la relazione tecnica predisposta dal Ministero della Giustizia con la dicitura «negativamente verificata». In particolare è stata evidenziata la possibile incompatibilità della riassegnazione di entrate alla spesa con l'obiettivo di assicurare la copertura di spese fisse e continuative quali quelle derivanti dalla assunzione di nuovo personale, il che potrebbe determinare l'indisponibilità di risorse per fronteggiare i relativi oneri;

peraltro, stando a quanto riferito dal dott. Ionta Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - in sede di audizione presso la Commissione giustizia del Senato il 29 settembre 2010 sono ancora in via di predisposizione le procedure per l'assunzione di 1.800 agenti di custodia. La Ragioneria Generale dello Stato con comunicazione dell'8 e 26 ottobre 2010 ha chiarito che le unità che potrebbero essere assunte in base alle risorse disponibili sarebbero soltanto 1.610; un numero certamente inferiore sia rispetto alle 1.800 unità citate, che alle 1.703 indicate nella relazione tecnica del Ministero della giustizia negativamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tale cifra appare sideralmente lontana dalle reali necessità;

perdura, infatti, la gravissima scopertura di uomini della polizia penitenziaria: la pianta organica ministeriale prevede infatti 42.268 unità dislocate in 206 istituti (vale a dire una media di 1 ogni 60 detenuti). Al momento risultano in servizio poco più di 34 mila agenti. Il sistema penitenziario rimarrebbe, pertanto, privo - per ammissione implicita del Ministero della giustizia - di circa 6 mila operatori di polizia penitenziaria;

la gravissima carenza organica riguarda anche il personale addetto al trattamento e alla rieducazione dei detenuti. Il Governo prevede, dun-

que, l'assunzione di un numero di unità di Polizia Penitenziaria largamente inferiore alle carenze di organico, i cui tempi scontano l'andamento dello stato delle costruzioni dei nuovi edifici o padiglioni penitenziari, motivo per il quale se ne prevede pertanto lo scaglionamento in più annualità;

la legge finanziaria per il 2010 ha inoltre abolito il blocco del *turn over* per le forze di polizia consentendo, nei prossimi anni, l'assunzione soltanto di 1.800 agenti. Non si appaleseranno, pertanto, rilevanti effetti positivi per l'incremento organico, tenuto conto del fatto che nello stesso periodo si stima che andranno in pensione almeno duemilaquattrocento unità di polizia penitenziaria;

nell'ambito della legge di stabilità presentata dal Governo, ed attualmente all'esame della Camera dei deputati, lo stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2011 reca spese finali per complessivi 7.203,9 milioni di euro complessivamente, rispetto ai 7.409,6 milioni di euro delle previsioni iniziali della legge di bilancio 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 192), le previsioni per il 2011 (7.203,9 milioni) evidenziano una diminuzione del 2,8 per cento (-205,7 milioni di euro). Rispetto alle previsioni della legge di assestamento 2010, pari a 7.440,7 milioni di euro, la diminuzione delle spese è pari al 3,2 per cento (- 236,8 milioni di euro). In particolare, lo stanziamento complessivo per il Programma «amministrazione penitenziaria» è pari a 2.694,3 milioni di euro. La dotazione dell'amministrazione penitenziaria per il 2011, rispetto al bilancio 2010 è dunque in diminuzione di 75,4 milioni di euro;

impegna il Governo:

a reperire già con la legge di stabilità e la legge di bilancio per il 2011, adeguate risorse per consentire di colmare la grave e perdurante scopertura di organico del personale di polizia penitenziaria;

ad informare il Parlamento sui lavori e i risultati del gruppo istituito con il precipuo compito di elaborare proposte di riorganizzazione dei Circuiti detentivi e di possibili interventi normativi finalizzati a ridurre il sovraffollamento carcerario;

a convocare i Sindacati di polizia penitenziaria e le rappresentanze di tutto il personale penitenziario al fine di un confronto concreto e costruttivo sulle problematiche delle carceri e degli operatori;

ad informare il Parlamento sui costi e sullo stato di utilizzo degli strumenti tecnici di controllo a distanza dei soggetti condannati agli arresti domiciliari ovvero all'obbligo di dimora nonché sui costi e sulle ragioni che avrebbero indotto il Dap a commissionare improprio e oneroso strumento di rilevazione statistica di cui in premessa.

**G4.103 (testo 2)**

LI GOTTI, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n.2313-A recante «Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno», approvato dalla Camera dei deputati;

premesso che:

l'articolo 1 dispone in via generale che - fino alla completa attuazione del Piano carceri, di cui non si conosce la consistenza ancora né l'efficacia, nonché in attesa di una eventuale riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2013 - la pena detentiva non superiore ad un anno, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza. In tal modo, si intenderebbe ottenere un miglioramento sotto il profilo del sovraffollamento delle strutture carcerarie. Il Ministero della Giustizia nelle relazioni tecniche trasmesse in data 8 e 15 ottobre 2010 ammette, peraltro, di non essere in possesso del dato analitico concernente il numero dei condannati tossicodipendenti o alcolodipendenti che potranno scontare la pena residua presso una struttura sanitaria (pubblica o privata accreditata), segnalando altresì che una parte rilevante di detenuti con pena residua inferiore o uguale ad un anno risulta priva di domicilio o di residenza;

appare evidente che in tale drammatica situazione il governo non fornisce adeguate e concrete risposte né normative, né di tipo strutturale sotto il profilo degli investimenti di adeguamento delle strutture esistenti, oltre che in riferimento alla creazione di nuovi istituti penitenziari, nonché sotto il profilo della dotazione di personale;

In tale gravissimo contesto, occorre ricordare che il Ministro della Giustizia, nell'ambito della audizione sulla situazione degli istituti penitenziari del 14 ottobre 2008, alla Commissione giustizia della Camera dei deputati, ebbe ad affermare quanto segue: «è proprio dei giorni scorsi la costituzione, ad opera del nostro capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di un gruppo di lavoro con il precipuo compito di elaborare proposte di riorganizzazione dei circuiti detentivi e di possibili interventi normativi finalizzati a ridurre il sovraffollamento carcerario». A distanza di notevole lasso di tempo intercorso non sono tuttavia chiari gli esiti e le ricadute pratiche di tale lavoro. Allo stesso modo, non sono state risolte le problematiche sollevate in riferimento alle risorse impiegate per l'utilizzo degli strumenti tecnici di controllo a distanza dei soggetti condannati agli arresti domiciliari ovvero all'obbligo di dimora (cosiddetti «braccialetti elettronici»);

nell'ambito della evidenziata ristrettezza delle risorse economiche appare assolutamente sconcertante la notizia secondo cui, nell'ottobre 2010, sarebbe stato presentato alla stampa un sondaggio sulle carceri, commissionato ad una società specializzata, dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (Dap), avente ad oggetto «la conoscenza ed il gradimento della realtà carceraria e dell'attività del Dap» di cui non si spiega né l'utilità, né il costo, né l'esito;

altrettanto insufficiente è il personale di polizia penitenziaria. A tal proposito, l'articolo 4, comma 1, del provvedimento in esame novella l'articolo 2, comma 215 della legge finanziaria 2010 (legge n. 191 del 2009), prevedendo che le risorse derivanti dalla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia di cui al comma 213 e le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 212 (in materia di contributo unificato) della medesima legge siano destinate anche alla finalità dell'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tal fine, la disposizione autorizza quindi il Ministro della giustizia ad assumere personale nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, nei soli limiti consentiti dalle risorse derivanti dall'attuazione del richiamato comma 212. Con riferimento al meccanismo di copertura individuato nel testo trasmesso dalla Camera ed approvato dalla Commissione referente del Senato va rilevato che la Ragioneria Generale dello Stato in ben due occasioni ha restituito la relazione tecnica predisposta dal Ministero della Giustizia con la dicitura «negativamente verificata». In particolare è stata evidenziata la possibile incompatibilità della riassegnazione di entrate alla spesa con l'obiettivo di assicurare la copertura di spese fisse e continuative quali quelle derivanti dalla assunzione di nuovo personale, il che potrebbe determinare l'indisponibilità di risorse per fronteggiare i relativi oneri;

peraltro, stando a quanto riferito dal dott. Ionta Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - in sede di audizione presso la Commissione giustizia del Senato il 29 settembre 2010 sono ancora in via di predisposizione le procedure per l'assunzione di 1.800 agenti di custodia. La Ragioneria Generale dello Stato con comunicazione dell'8 e 26 ottobre 2010 ha chiarito che le unità che potrebbero essere assunte in base alle risorse disponibili sarebbero soltanto 1.610; un numero certamente inferiore sia rispetto alle 1.800 unità citate, che alle 1.703 indicate nella relazione tecnica del Ministero della giustizia negativamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tale cifra appare sideralmente lontana dalle reali necessità;

perdura, infatti, la gravissima scopertura di uomini della polizia penitenziaria: la pianta organica ministeriale prevede infatti 42.268 unità dislocate in 206 istituti (vale a dire una media di 1 ogni 60 detenuti). Al momento risultano in servizio poco più di 34 mila agenti. Il sistema penitenziario rimarrebbe, pertanto, privo - per ammissione implicita del Ministero della giustizia - di circa 6 mila operatori di polizia penitenziaria;

la gravissima carenza organica riguarda anche il personale addetto al trattamento e alla rieducazione dei detenuti. Il Governo prevede, dun-

que, l'assunzione di un numero di unità di Polizia Penitenziaria largamente inferiore alle carenze di organico. i cui tempi scontano l'andamento dello stato delle costruzioni dei nuovi edifici o padiglioni penitenziari, motivo per il quale se ne prevede pertanto lo scaglionamento in più annualità;

la legge finanziaria per il 2010 ha inoltre abolito il blocco del *turn over* per le forze di polizia consentendo, nei prossimi anni, l'assunzione soltanto di 1.800 agenti. Non si appaleseranno, pertanto, rilevanti effetti positivi per l'incremento organico, tenuto conto del fatto che nello stesso periodo si stima che andranno in pensione almeno duemilaquattrocento unità di polizia penitenziaria;

nell'ambito della legge di stabilità presentata dal Governo, ed attualmente all'esame della Camera dei deputati, lo stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2011 reca spese finali per complessivi 7.203,9 milioni di euro complessivamente, rispetto ai 7.409,6 milioni di euro delle previsioni iniziali della legge di bilancio 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 192), le previsioni per il 2011 (7.203,9 milioni) evidenziano una diminuzione del 2,8 per cento (-205,7 milioni di euro). Rispetto alle previsioni della legge di assestamento 2010, pari a 7.440,7 milioni di euro, la diminuzione delle spese è pari al 3,2 per cento (- 236,8 milioni di euro). In particolare, lo stanziamento complessivo per il Programma «amministrazione penitenziaria» è pari a 2.694,3 milioni di euro. La dotazione dell'amministrazione penitenziaria per il 2011, rispetto al bilancio 2010 è dunque in diminuzione di 75,4 milioni di euro;

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

reperire già con la legge di stabilità e la legge di bilancio per il 2011, adeguate risorse per consentire di colmare la grave e perdurante scopertura di organico del personale di polizia penitenziaria;

informare il Parlamento sui lavori e i risultati del gruppo istituito con il precipuo compito di elaborare proposte di riorganizzazione dei Circuiti detentivi e di possibili interventi normativi finalizzati a ridurre il sovraffollamento carcerario;

convocare i Sindacati di polizia penitenziaria e le rappresentanze di tutto il personale penitenziario al fine di un confronto concreto e costruttivo sulle problematiche delle carceri e degli operatori;

informare il Parlamento sui costi e sullo stato di utilizzo degli strumenti tecnici di controllo a distanza dei soggetti condannati agli arresti domiciliari ovvero all'obbligo di dimora nonché sui costi e sulle ragioni che avrebbero indotto il Dap a commissionare improprio e oneroso strumento di rilevazione statistica di cui in premessa.

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

**Approvato**

*(Relazione alle Camere)*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di polizia penitenziaria e del personale civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, anche in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati nonché al numero dei condannati in esecuzione penale esterna.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

**5.100**

PORETTI, PERDUCA, BONINO, GRANAIOLA

**Ritirato**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - (*Relazione alle Camere*) - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di polizia penitenziaria e del personale civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, anche in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati nonché al numero dei condannati in esecuzione penale esterna».

---

**5.200**

PORETTI, PERDUCA, BONINO, GRANAIOLA

**Ritirato***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - (*Relazione alle Camere*) - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di polizia penitenziaria e del personale civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, anche in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati nonché al numero dei condannati in esecuzione penale esterna».

**G5.100**

PORETTI, PERDUCA, BONINO, GRANAIOLA

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato

considerato che:

Walter Bagehot, nel suo *The English Constitution* (1867) sottolinea le funzioni educativa ed informativa del Parlamento, il che comporta un flusso comunicativo costante con i cittadini anche in ordine al controllo delle funzioni espletate dall'Esecutivo e dall'amministrazione pubblica;

rilevato che la relazione con cui «il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di polizia penitenziaria e del personale civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Ministero della giustizia» deve essere svolta «anche in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati nonché al numero dei condannati in esecuzione penale esterna»;

considerato che. l'approccio alla funzione di pubblicità dei dati dell'Amministrazione non può e non deve essere soltanto di tipo quantitativo, se non a rischio di deprimere la menzionata «funzione pedagogica», attraverso cui il Parlamento è chiamato, sempre secondo l'insegnamento anglosassone, a incidere, a modificare ed a migliorare la società, «insegnando alla nazione ciò che non sa» (Bagehot, cit.);

considerato altresì che innumerevoli disagi causati dal malfunzionamento del sistema penale, dalla inadeguatezza e insufficienza delle strutture anche professionali, rischiano di frustrare il fine pubblico da perseguire in tema penitenziario, cioè la reintegrazione dei soggetti devianti e criminali nel tessuto sociale della popolazione attiva nell'alveo di quanto disposto dalla Costituzione della Repubblica (art. 27).

premessò che, come citato nel disegno di legge per l'attuazione dell'anagrafe pubblica degli istituti di pena» presentato dai sottoscritti senatori radicali in collaborazione con l'Associazione Radicale II Detenuto Ignoto:

A fronte di una popolazione detenuta ormai superiore alle 68 mila unità, si assiste ad un vero e proprio salasso di denaro pubblico e di trasparenza: di una spesa quantificabile in più di 6 miliardi e mezzo di euro all'anno da parte dello Stato, il cittadino non ha elementi fruibili di conoscenza, che gli garantiscano un rapporto dettagliato dell'utilizzo di questo denaro. Avere informazioni dettagliate sugli istituti di pena presenti sul territorio italiano, al giorno d'oggi continua a risultare un'impresa tutt'altro che semplice, per la società civile e per l'informazione. Inoltre, la legge contempla la possibilità che il cittadino possa accedere ai documenti amministrativi allo scopo di garantire la trasparenza dell'attività amministrativa, ma reperire i bilanci delle amministrazioni penitenziarie allo stato attuale non rientra in questa possibilità, se non attraverso lunghe e incerte procedure burocratiche;

impegna il Governo

a) a dare inizio, in sede di relazione alle Camere ai sensi dell'articolo 5, all'acquisizione e messa a disposizione del Parlamento dei seguenti dati relativi a ciascuna amministrazione penitenziaria:

- bilanci delle amministrazioni penitenziarie;
- informazioni sulla struttura (anno di costruzione, successivi interventi edilizi, numero di bracci, numero e volumetria delle celle per ogni braccio, posti letto per cella, disposizione delle celle e degli impianti sanitari, spazi per attività ricreative e/o lavorative...);
- informazioni relative agli interventi di edilizia penitenziaria, trasparenza negli appalti (compensi, amministratori, estremi dei contratti d'appalto, consulenze...);
- curriculum e compensi dei quadri dirigenti operanti all'interno degli istituti;

- informazioni sul numero e grado degli agenti in servizio totali e effettivi;
- informazioni sul numero e sui compensi del personale amministrativo totali e effettivi;
- numero di educatori, psicologi, assistenti sociali, medici, personale infermieristico totali e effettivi:
- numero e destinazioni dei distacchi del personale;
- regolamento penitenziario;
- numero dei detenuti presenti nell'istituto;
- mappa dettagliata dei detenuti e della loro composizione indicizzata per tipologie di reato, nazionalità, stato del provvedimento, permanenza residua e passata, sesso, religione;
- numero dei reclusi dichiarati assolti in seguito a carcerazione preventiva;
- numero dei reclusi aventi diritto al voto;
- numero dei detenuti lavoranti e loro referenti;
- numero dei detenuti reclusi in istituti al di fuori della regione di residenza
- elenco dei progetti e corsi professionali svolti nell'istituto, enti referenti, numero e tipologia dei partecipanti;
- informazioni su numero e qualifica del personale volontario;
- informazioni relative al calcolo delle spese di sopravvitto;
- informazioni sui responsabili sanitari, incidenza di patologie (anche psichiche e atti di autolesionismo) e tossicodipendenze, incidenza di patologie di particolare gravità o tipiche delle persone sottoposte a privazione della libertà personale quali Aids, epatiti, tbc, scabbia, etc.; tempi e modalità di intervento medico, numero e modalità di decessi;
- informazioni generali sull'istituto.

*b)* a riversare, in una seconda fase, i dati di cui alla lettera *a)* in una banca dati, presso il Ministero della Giustizia-Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria: essa dovrà essere costituita da un archivio elettronico, aggiornato ogni 6 mesi, accessibile, in forme digitali libere e aperte, da parte di chiunque ne abbia interesse attraverso il sito web del Ministero della Giustizia, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento e fatte salve restrizioni dovute a comprovate ragioni di sicurezza.

---

(\*) Accolto dal Governo. come raccomandazione.

---

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 5 E ORDINE DEL GIORNO

**5.0.100**

MAZZATORTA

**Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 5.0.101 e 5.0.102,  
nell'odg G5.0.101**

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 dopo l'articolo 41-*bis*, è inserito il seguente:

"Art. 41-*ter*. - (*Situazioni di grave allarme sociale*). - 1. Qualora ricorrano gravi motivi di sicurezza pubblica con riferimento a taluni delitti che hanno destato particolare allarme sociale per l'efferatezza e la crudeltà con cui sono stati commessi, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per i delitti di cui all'articolo 575 del codice penale, quando ricorrano una o più delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576 1° comma n. 2, n. 5 e n. 5.1 del codice penale, l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di sicurezza pubblica. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per assicurare maggiore sicurezza alla collettività, per limitare i collegamenti con la comunità sociale e le persone offese dal delitto e per perseguire la rieducazione del detenuto attraverso uno specifico ed individualizzato programma di recupero terapeutico in carcere.

2. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 1 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente. Il provvedimento medesimo ha durata pari a cinque anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a quattro anni. La proroga è disposta sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge, laddove perdurino le esigenze di difesa sociale tenuto conto anche degli esiti conseguiti dal trattamento penitenziario. «mero decorso del tempo non costituisce, di per sè, elemento sufficiente per escludere la pericolosità sociale del detenuto o dimostrare il venir meno delle esigenze preventive delle misure adottate.

3. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di stabilimenti penitenziari a loro esclusivamente dedicati collocati in aree insulari o, qualora non sussistano le condizioni per l'espiazione della pena detentiva in tali stabilimenti, in apposite sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto penitenziario. La sospensione delle normali regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 1 prevede:

a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna;

b) la determinazione dei colloqui nel numero di uno ogni due mesi.

I colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'articolo 11; solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. I colloqui sono comunque video registrati. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di due volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari;

c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;

d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;

e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia;

f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a due persone, ad una durata non superiore ad un'ora al giorno.

4. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l'applicazione del regime di cui al comma 1, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il procedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento

5. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 5, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento. Il procuratore di cui al comma 2, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento ed è tra-

smesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 1, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo.

6. Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271"».

---

### 5.0.101

MAZZATORTA

**Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 5.0.100 e 5.0.102, nell'odg G5.0.101**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-*bis*.**

*(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. L'articolo 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354 è modificato come segue:

*a)* Il comma 4 è sostituito dal seguente: « I condannati per i delitti di cui agli articoli 289-*bis*, 630 e 605 del codice penale, che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici previsti dalla presente legge se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni»;

*b)* dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. I condannati per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale, quando ricorrano una o più delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 576 1° comma n. 2, n. 5 e n. 5.1, non sono ammessi ad alcuno dei benefici previsti dalla presente legge se non abbiano effettivamente espiato in istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati in aree insulari, almeno i tre quarti della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni"».

---

**5.0.102**

MAZZATORTA, DIVINA

**Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 5.0.100 e 5.0.101, nell'odg G5.0.101***Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.***(Stranieri)*

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti dello straniero che si trova in talune delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti dello straniero che, nel corso dell'esecuzione della pena detentiva, abbia perso i requisiti per il soggiorno legale nel territorio dello Stato, come disciplinati dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

**G5.0.101**

MAZZATORTA

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2313,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 5.0.100, 5.0.101 e 5.0.102

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

## DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002 (2095)**

## ARTICOLI DA 1 A 4

## Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002.

## Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

## Art. 3.

**Approvato**

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a euro 16.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2011 e seguenti, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**Approvato**

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009 (2178)**

#### ARTICOLI NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

**Approvato**

(*Autorizzazione alla ratifica*)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009.

Art. 2.

**Approvato**

(*Ordine di esecuzione*)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 della Convenzione stessa.

## Art. 3.

**Approvato**

(*Clausola di monitoraggio*)

1. Ogni sei mesi l'Agenzia delle dogane provvede ad effettuare il monitoraggio degli effetti delle misure della Convenzione di cui all'articolo 1 e trasmette le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze, che riferisce al Parlamento con apposita relazione nei successivi sessanta giorni.

## Art. 4.

**Approvato**

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008 (2402)**

## ARTICOLI 1, 2 E 3

## Art. 1.

**Approvato**

(*Autorizzazione alla ratifica*)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008.

## Art. 2.

**Approvato***(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

**Approvato***(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## Allegato B

### **Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Serra sul disegno di legge n. 2313**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, i propositi che hanno portato all'adozione del disegno di legge che ci accingiamo ad approvare non possono che essere condivisibili: è nota a tutti, infatti, la drammatica situazione, causata dal sovraffollamento delle strutture carcerarie, vissuta dai detenuti e dagli addetti ai lavori.

Tuttavia questo provvedimento, nell'attuale versione, finisce per essere un mero palliativo rispetto alla effettive urgenze del sistema carcerario e soprattutto una misura irrisoria rispetto a quella riforma globale della giustizia, tanto annunciata dal Governo e mai neanche abbozzata. Di ciò, noi dell'Unione di Centro, non possiamo che rammaricarci, data anche la disponibilità al confronto che su questo, come sugli altri gravi problemi che affliggono il Paese, abbiamo sempre dimostrato.

Con questo provvedimento il Governo ammette ciò che fino ad oggi aveva negato; non solo e non tanto l'insostenibilità della condizione penitenziaria, ma soprattutto l'insufficienza e l'inefficacia del rimedio finora immobiliare-edilizio prospettato nel fantomatico «piano carceri».

Attualmente, come riferito dal dottor Lonta in Commissione, la popolazione carceraria ammonta a circa 68.000 unità. L'attuale livello di saturazione si è ricostituito molto rapidamente nei quattro anni trascorsi dall'indulto se si considera il provvedimento di clemenza ha ridotto il numero dei detenuti da 62.000 a 39.000; la rapidità dell'incremento della popolazione carceraria ha dunque sottoposto il sistema nel suo complesso ad una forte pressione.

Ci troviamo quindi di fronte ad una condizione di grave difficoltà che, da una parte, espone lo Stato italiano alle condanne della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione del divieto di trattamento inumano e degradante, sancito dall'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, e, dall'altra, non consente di attuare pienamente la funzione rieducativa della pena, secondo il dettato dell'articolo 27 della nostra Costituzione.

Le cattive condizioni della vita penitenziaria dovute ai troppi detenuti (circa 68.000, di cui circa 43.000 italiani e 25.000 stranieri, a fronte di una ricettività regolamentare pari a circa 43.000 posti) sono tra le principali cause dell'allarmante fenomeno dei suicidi in carcere: l'anno scorso sono stati 72, nei primi nove mesi di quest'anno se ne contano 55.

Le conseguenze del sovraffollamento sono presto dette: celle sempre più asfissianti, piccole, sporche ma, soprattutto, stipate. Detenuti impilati su letti a castello con la faccia a 30 centimetri dal soffitto, spesso con meno di 3 metri quadrati di spazio vitale a disposizione.

Mancano, inoltre, gli agenti di polizia penitenziaria. La pianta organica ministeriale prevede 42.268 unità dislocate nei 206 istituti italiani. Al momento risultano in servizio poco più di 34.000 agenti. A scarseggiare sono anche psicologi, educatori, medici e operatori sanitari.

Questa drammatica situazione non grava quindi solo ed esclusivamente sulle condizioni di vita dei detenuti ma anche su quelle di lavoro degli operatori presenti nelle strutture carcerarie: persone spesso chiamate a svolgere lavori non compresi nelle loro specifiche competenze e sottoposte a un grandissimo stress che rischia di compromettere il loro impegno. Anche a loro, questo Governo, dovrebbe dare delle risposte tempestive.

Consapevole dell'impercorribilità della strada prospettata oltre un anno e mezzo fa nel cosiddetto «piano carceri» – l'incremento dello «strumento edilizio» – il Ministro della giustizia corre oggi ai ripari con la promozione di questo disegno di legge. Sua, d'altronde, è la responsabilità politica di quanto sta accadendo nelle carceri italiane. In quest'Aula si riconosce dunque oggi che la soluzione dell'emergenza carceri non può poggiare solo sul pilastro della costruzione di nuove strutture penitenziarie: l'ammissione – così la interpretiamo, seppur maldestra – di un errore di valutazione o peggio di un'inadempienza da parte del Governo merita comunque di essere apprezzata.

In un'ordinanza della Corte dei conti del 13 luglio 2010 si legge: «L'intera gestione in materia di edilizia penitenziaria risulta contrassegnata da pesanti difficoltà di attuazione per varie ragioni, fra le quali emergono in particolare la cronica insufficienza dei finanziamenti, i tortuosi meccanismi di assegnazione delle risorse disponibili, le lungaggini procedurali, il frequente e rapido mutamento delle esigenze e degli obiettivi, la dilatazione dei tempi nella fase esecutiva di costruzione delle nuove strutture penitenziarie dovuta anche al sorgere di contenziosi. Non può non farsi cenno, in proposito, alle notizie secondo cui vi sarebbero decine di strutture carcerarie, sparse in tutto il Paese, edificate o incomplete e, comunque, abbandonate».

Inesistente la reazione del Ministro a questa denuncia. Ci saremmo aspettati che venisse in Parlamento a spiegare il grave ritardo del suo «piano carceri». O che, almeno, avesse sollecitato Governo e opposizione a trovare una larga intesa per garantire il diritto a un trattamento umano nelle carceri – come ci chiede l'Europa – e la difesa del valore educativo della pena, come sancisce la nostra Costituzione. Niente di tutto questo è accaduto. Il Guardasigilli continua ad affrontare la situazione con provvedimenti emergenziali, rimettendosi al senso di responsabilità delle opposizioni.

Al contrario, noi riteniamo che la strategia per avviare a soluzione questo stato di cose consista in tre strade da percorrere contemporaneamente: procedere all'assunzione di agenti di custodia in numero congruo rispetto alle esigenze di un comparto entrato ormai da tempo in sofferenza; portare avanti il piano per l'edilizia carceraria; porre in essere va-

lidi strumenti deflattivi della popolazione carceraria, non ultimo la promozione di una riforma delle misure alternative alla detenzione.

Su quest'ultimo punto, il Governo avrebbe potuto individuare già da tempo quegli eccessi punitivi del nostro sistema giuridico che producono carcerazione inutile quanto dannosa.

Al contrario ci troviamo oggi di fronte a un provvedimento inadeguato, intempestivo (il suo esame in Parlamento è stato avviato lo scorso marzo) e inattuabile a causa della mancanza di risorse, come è chiaramente emerso dal vaglio cui l'ha sottoposto la Commissione bilancio della Camera.

Come noto, il provvedimento prevede una sorta di detenzione domiciliare speciale per le pene ed i residui di pena fino ad un anno, cui era stata affiancata nel testo originario – come ricorderete – la messa alla prova come ulteriore elemento di riduzione degli ingressi in carcere.

Secondo le valutazioni dell'amministrazione penitenziaria, i detenuti con una pena residua inferiore o uguale ad un anno, al netto delle esclusioni relative all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, sono 10.436, dei quali 5.677 italiani e 4.759 stranieri. Poiché di questi ultimi una parte rilevante risulta priva di domicilio o residenza, si può affermare che i detenuti in astratto destinatari del provvedimento siano meno di 8.000. Evidentemente quella indicata è solo una platea potenziale, dal momento che bisognerà in concreto vedere sia per quanti di costoro la procedura avrà esito positivo, sia per quanti avrà esito utile (se il provvedimento entrasse in vigore tra 4 mesi, ad esempio, risulterebbe del tutto ininfluenza per un condannato con un residuo di pena non superiore a 5 o 6 mesi).

Secondo stime diverse, dunque, i beneficiari effettivi di un simile provvedimento potrebbero essere appena qualche migliaio, un numero insufficiente a riportare le nostre carceri a una condizione di legalità.

Dobbiamo concludere che tale intervento è destinato ad avere un impatto circoscritto rispetto ai drammatici numeri del sovraffollamento carcerario, anche perché non include tutti quei condannati - anche a pene detentive brevi – costretti al regime intramurario per mancanza di idoneo domicilio o di collegamenti con il territorio (pensiamo ai tanti extracomunitari) e di conseguenza inadatti *ex lege* alla detenzione domiciliare. Al contrario, la crescita della popolazione carceraria negli ultimi anni è dovuta in primo luogo, proprio all'aumento della componente straniera. La maggior parte è dentro per violazione dell'obbligo di espulsione.

Ad aumentare le nostre perplessità, inoltre, l'aggravio di lavoro per gli operatori giudiziari che seguirebbe all'entrata in vigore del provvedimento. Basti pensare che i magistrati di sorveglianza sono appena 178 e ciascuno di essi dovrebbe farsi carico delle procedure di scarcerazione di circa 394 detenuti. E dal momento che ogni recluso avanza in media almeno dieci domande l'anno (tra richieste di misure alternative, reclami, ricoveri, liberazioni anticipate), ogni giudice già gestisce in media 4.000 procedimenti. Per riuscirci, dovrebbe concluderne 10 al giorno, festivi compresi. Un'utopia.

Ci piacerebbe poi capire cosa si intenda qui per «idoneità del domicilio» e a chi spetterebbe la valutazione di pericolosità del potenziale beneficiario delle nuove misure.

Ci rendiamo conto di essere di fronte ad un'emergenza di civiltà. In particolare, la condizione nella quale si trovano le tante persone ancora in attesa di giudizio (il 43,7 per cento degli incarcerati è composto da imputati, caso unico in Europa) colpisce profondamente e sollecita interventi legislativi volti non tanto alle singole questioni settoriali, ma a una riforma globale del processo e del sistema giudiziario, afflitto da una lentezza cronica. Secondo l'assunto che «giustizia lumaca» equivale a una giustizia negata.

In conclusione, nel ribadire fermamente la necessità di un intervento organico di riforma che ponga seriamente rimedio alle disfunzioni della giustizia penale, non può che prendersi atto della parzialità di un disegno di legge che, seppur ispirato a finalità certamente condivisibili, non sembra ancora destinato nella sua formulazione attuale ad incidere in maniera significativa sui numeri del sistema giudiziario italiano.

Eppure, nella speranza che questo sia l'ultimo provvedimento di carattere emergenziale sul tema carceri e che la prossima volta il legislatore fornisca soluzioni efficaci e di ampio respiro, con grande senso di responsabilità, esprimo il voto di astensione del mio Gruppo.

**Integrazione alla relazione orale del senatore Livi Bacci  
sul disegno di legge n. 2095**

Il disegno di legge contiene la ratifica della Convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa tra Italia e Moldova, che si aggiunge alla vasta rete di Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia. L'opportunità per l'Italia di dotarsi di una Convenzione con la Moldova si lega alle politiche internazionali che, a partire dall'ex URSS, hanno condotto alla creazione di nuovi Stati indipendenti.

Dal punto di vista degli scambi commerciali e dei processi economici, le aziende italiane potranno disporre di uno strumento fiscale che le porrà in migliori condizioni per competere con quelle degli altri Paesi industrializzati. Quanto ai contenuti, la Convenzione si applica alle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o entrambi gli Stati sia contraenti sia alle imposte sul reddito che a quelle sul patrimonio. Qualora in Italia venissero reintrodotte delle imposte sul patrimonio, la Convenzione si applicherà anche a queste ultime. Per quanto riguarda la Moldova, è stato precisato che le imposte sul capitale includeranno l'imposta fondiaria.

Tra le imposte considerate figurano, per l'Italia: l'IRPEF, l'IRPEG e l'IRAP.

In ordine al concetto di stabile organizzazione di cui all'articolo 5, la definizione recepita nel testo convenzionale ricalca lo schema OCSE del 1963.

La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) spetta al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per i redditi d'impresa (articolo 7) è attribuito il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell'impresa stessa.

In riferimento alla disciplina dei dividendi (articolo 10), fermo restando il principio generale di imponibilità nello Stato di residenza del percipiente, sono state stabilite aliquote differenziate di ritenuta alla fonte.

Nel caso specifico degli interessi (articolo 11), oltre al criterio di tassazione nello Stato di residenza, è particolarmente vantaggiosa dal punto di vista italiano la previsione della facoltà, per lo Stato della fonte, di prelevare un'imposta non eccedente il 5 per cento del loro ammontare lordo.

In materia di *royalties* (articolo 12), fermo restando il principio di tassazione definitiva nel Paese di residenza, le Parti hanno raggiunto un compromesso su una ritenuta alla fonte limitata al 5 per cento. Per quanto concerne il trattamento dei *capital gains* (articolo 13), il criterio di tassazione adottato è conforme al modello OCSE.

Gli articoli 14 e 15 riguardano, rispettivamente, il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente e di una attività dipendente: per tali fattispecie si applica il principio generale di imposizione nel Paese di residenza.

Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario (articolo 18, paragrafo 1).

Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente in corrispettivo di servizi resi a detto Stato (articolo 19), sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi.

I redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione (articolo 22) sono imponibili, di norma, esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente. In merito alle imposte sul patrimonio (articolo 23), i beni immobili possono essere tassati nello Stato in cui sono situati.

Il metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale (articolo 24), che può emergere in dipendenza del riconoscimento convenzionale di un concorrente diritto di imposizione a favore dei due Stati contraenti, è quello del credito d'imposta. Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione (articolo 25) sono formulate in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della specie. Le disposizioni attinenti alla procedura amichevole (articolo 26) sono in linea con il modello OCSE.

Si segnala infine che, all'articolo 30, l'entrata in vigore della Convenzione è collegata alla data dello scambio degli strumenti di ratifica, mentre le sue disposizioni si applicheranno con scadenze successive.

La Convenzione è stata corredata da un protocollo interpretativo ed integrativo della stessa.

**Dichiarazione di voto del senatore Filippi Alberto  
sul disegno di legge n. 2095**

Il provvedimento oggi in Aula ha come oggetto la ratifica della Convenzione per evitare le doppie imposizioni, conclusa con la Repubblica di Moldova, uno dei numerosi trattati stipulati dal nostro Paese nel settore specifico.

La Convenzione viene applicata sia alle persone giuridiche che fisiche residenti in uno o entrambi i Paesi contraenti e si riferisce sia alle imposte sul reddito che a quelle sul patrimonio, sebbene quest'ultime non siano attualmente presenti in Italia, ma nel caso in cui fossero reintrodotte, queste verrebbero incluse nel Trattato. Tra le imposte considerate figurano, per il nostro Paese (articolo 2, paragrafo 3), l'IRPEF, l'IRPEG e l'IRAP.

Circa l'attività di cooperazione amministrativa nel settore delle imposte dirette e di scambio di informazioni, la Moldavia ha garantito fino al momento attuale l'adempimento degli obblighi internazionali derivanti dai trattati e dagli accordi della preesistente Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS), ovvero la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'URSS per evitare le doppie imposizioni sui redditi, ratificata in Italia con la legge 19 luglio 1988, n. 311.

Indubbiamente si tratta di uno strumento fiscale che favorisce gli investimenti e la cooperazione economica, un incentivo importante soprattutto per un Paese come la Moldavia, il cui Governo sta compiendo numerosi sforzi in vista di una prospettiva europea, sebbene vi sia stata recentemente un'ulteriore frenata nel processo di modernizzazione.

Ricordo infatti che non è stato raggiunto il *quorum* necessario per rendere valida la consultazione per il *referendum* sull'elezione diretta del Capo dello Stato lo scorso settembre.

Ma al tempo stesso non bisogna dimenticare il *memorandum* firmato il 5 giugno dal cancelliere tedesco Angela Merkel e il presidente russo Dmitry Medvedev, con cui si apre una prospettiva promettente per risolvere il conflitto in Transnistria e questo significa un maggiore impegno da parte dell'Europa per trovare una soluzione al conflitto, tutelando al tempo stesso la sovranità e l'indipendenza della Repubblica. Significa, inoltre, affrontare il problema in modo appropriato, insieme a tutte le Parti coinvolte, vale a dire non solo con i Paesi della regione, ma anche con la Comunità europea.

Inoltre, è necessario aggiungere che il rafforzamento della presenza italiana in Moldova risponde anche all'aumento di nostre imprese; per il momento sono circa 300 con la partecipazione di capitale italiano, e con quasi 98 milioni di dollari l'Italia è il terzo Paese investitore, dopo Olanda e Russia, soprattutto nei settori immobiliare, edile, tessile e calzaturiero. Pertanto dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo.

**Dichiarazione di voto del senatore Filippi Alberto  
sul disegno di legge n. 2178**

Il disegno di legge oggi in Aula è stato approvato alla Camera dei deputati lo scorso 11 maggio (A.C. 3356) e riguarda la Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009.

Con il ricorso all'istituto dello sdoganamento centralizzato previsto dal codice doganale comunitario aggiornato (articolo 106), gli operatori economici e le imprese potranno beneficiare di una semplificazione delle procedure doganali, ovvero potranno presentare la dichiarazione doganale elettronica all'ufficio doganale del luogo dove sono stabiliti, quindi non nel luogo dove le merci vengono presentate.

In questo modo è necessario ridistribuire gli introiti derivanti dalle spese di riscossione, attualmente pari al 25 per cento degli importi da versare al bilancio dell'UE a titolo di dazi, che sono trattenute nel momento in cui le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'Unione europea.

Secondo l'articolo 4, Capo II, la Parte contraente in cui è stata presentata la dichiarazione in dogana deve restituire il 50 per cento delle spese di riscossione trattenute alla Parte contraente, la cui autorità doganale riceve le merci e rilascia l'autorizzazione all'immissione in libera pratica.

L'articolo 5 stabilisce che il pagamento dell'importo delle spese di riscossione debba essere effettuato nel mese nel corso del quale l'importo delle risorse proprie accertato è accreditato, come previsto dalla normativa comunitaria sul sistema delle risorse proprie dell'UE.

La scelta dello strumento della Convenzione anziché quello dell'atto comunitario è dipesa dalla volontà di inserire nel testo normativo una clausola di revisione che offra la possibilità a ciascuna parte di proporre modifiche, specie se subisca gravi perdite di bilancio a seguito dell'applicazione della Convenzione stessa.

Proprio perché si tratta di uno strumento che tenderà a snellire e semplificare le varie procedure doganali, è necessario per il nostro Paese ratificare la Convenzione in oggetto. Dichiaro quindi il voto favorevole del mio Gruppo.

**Integrazione alla relazione orale del senatore Dini  
sul disegno di legge n. 2402**

Onorevoli colleghi, l'Accordo regola la cooperazione bilaterale tra le Forze armate di Italia e Brasile per aumentare le capacità difensive e migliorare la collaborazione sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione dell'atto mira anche a produrre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi e avrà rilievo in un'ottica di stabilizzazione, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.

L'accordo include 15 articoli.

L'articolo 1 stabilisce che le Parti daranno attuazione al documento negoziale nel rispetto prioritario delle rispettive leggi nazionali e degli impegni internazionali. L'articolo 2 stabilisce che potranno tenersi periodiche consultazioni dei rappresentanti delle Parti che serviranno a concordare eventuali programmi di cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate.

L'articolo 3 e l'articolo 4 individuano i campi e le forme di cooperazione citando: sicurezza e politica di difesa; supporti logistici per la difesa; formazione militare; esperienze acquisite in operazioni umanitarie di *peace-keeping*; servizi di medicina militare; storia militare; sport militare; partecipazione a corsi, seminari, conferenze, tavole rotonde; svolgimento di esercitazioni militari; visite reciproche; scambi culturali e sportivi; supporto alle iniziative commerciali del settore difesa.

L'articolo 5 disciplina le operazioni di interscambio di materiali d'armamento e l'articolo 6 contempla la collaborazione per il materiale della difesa.

L'articolo 8 regola gli aspetti finanziari delle attività di cooperazione derivanti dall'Accordo, e l'articolo 9 le questioni relative all'eventuale risarcimento dei danni in relazione alle attività di cooperazione derivanti dal presente accordo. La liquidazione del danno, in ogni caso, è rimessa ad un accordo delle Parti.

L'articolo 10 tratta delle questioni attinenti alla giurisdizione, nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali e degli impegni assunti in campo internazionale.

L'articolo 11 regola il trattamento di informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati nell'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della parte cedente, né utilizzati a danno di una delle due parti.

L'articolo 12 stabilisce che le controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione di questo Accordo, verranno risolte tramite negoziati bilaterali.

L'articolo 13 disciplina le modalità per apportare emendamenti, revisionare il testo, approvare protocolli attuativi.

L'articolo 14 prevede la durata illimitata dell'Accordo e pertanto regola le modalità di recesso, mentre l'articolo 15 regola l'entrata in vigore.

L'Accordo non implica maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, come spiegato nella relazione tecnica allegata.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

**Dichiarazione di voto del senatore Filippi Alberto  
sul disegno di legge n. 2402**

Il disegno di legge oggi in Aula tratta l'Accordo che regola la cooperazione bilaterale tra le Forze armate di Italia e Brasile, per aumentare le capacità difensive e migliorare la collaborazione sulle questioni della sicurezza.

I settori di maggiore interesse in cui si sviluppa tale collaborazione sono principalmente: sicurezza e politica di difesa; supporti logistici per la difesa; formazione militare; esperienze acquisite in operazioni umanitarie e di *peace-keeping*; servizi di medicina militare; storia militare; sport militare; partecipazione a corsi, seminari, conferenze, tavole rotonde; svolgimento di esercitazioni militari; visite reciproche; scambi culturali e sportivi; supporto alle iniziative commerciali del settore difesa (articoli 3 e 4).

Lo scopo di questo Accordo è anche quello di produrre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi e avrà rilievo in un'ottica di stabilizzazione, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.

Le Parti daranno attuazione al documento negoziale nel rispetto prioritario delle rispettive leggi nazionali e degli impegni internazionali e potranno tenersi periodiche consultazioni dei rappresentanti delle Parti che serviranno a concordare eventuali programmi di cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate.

Uno degli articoli maggiormente rilevanti è l'articolo 11 che regola il trattamento di informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi, specificando che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati nell'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente, né utilizzati a danno di una delle due Parti.

Inoltre, è importante sottolineare che (articolo 14) l'Accordo ha una durata illimitata e pertanto vengono regolate le modalità di recesso; inoltre, non vi sono maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Dunque, il presente intervento è necessario per dare attuazione legislativa ad un Accordo internazionale che costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione con il Brasile nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo soprattutto tecnologico, ma anche industriale, ed in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale.

Ricordo che il Brasile è diventato in pochi anni uno dei principali partner anche e soprattutto a livello economico e commerciale dell'Italia; è infatti il quarto al mondo per rilevanza degli investimenti italiani all'estero e costituisce il quarto mercato di sbocco al mondo per le esportazioni brasiliane.

L'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra Italia e Brasile può dare quindi un nuovo impulso a questa *partnership*, accrescendo le responsabilità anche italiane per un continente in bilico tra sviluppo e stagnazione.

Pertanto dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo.

### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Caliendo, Caselli, Casoli, Castelli, Chiti, Ciampi, Davico, Dell'Utri, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Palma, Pera e Viceconte.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Marcenaro e Santini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa – UEO; Bettamio, Fantetti, FIRRARELLO, Gai, Micheloni, Monti e Pedica per partecipare all'Assemblea plenaria del Consiglio generale degli italiani all'estero; Musso, per attività di rappresentanza del Senato; Torri, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO.

### **Commissioni permanenti, trasmissione di documenti**

In data 12 novembre 2010 sono state trasmesse alla Presidenza due risoluzioni:

dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), approvata nella seduta del 9 novembre 2010 – ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento – sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (COM(2010)473 def) (*Doc. XVIII-bis*, n. 22);

dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), approvata nella seduta del 9 novembre 2010 – ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento – sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione di derrata alimentari agli indigenti dell'Unione (COM(2010)486 def) (*Doc. XVIII-bis*, n. 23).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, i predetti documenti sono stati trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

### **Commissioni permanenti, richieste di osservazioni su atti**

Con riferimento allo schema di decreto legislativo recante: «Abrogazione di disposizioni legislative statali» (n. 289), la 1<sup>a</sup> Commissione permanente potrà esprimere le proprie osservazioni alla Commissione parlamentare per la semplificazione in tempo utile affinché quest'ultima possa esprimere il parere entro il termine assegnato del 4 dicembre 2010.

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatore Russo Giacinto

Disposizioni concernenti la pubblicazione delle sentenze penali di condanna per determinati reati (2456)

(presentato in data 17/11/2010);

senatori Pinzger Manfred, Thaler Ausserhofer Helga

Misure per favorire lo sviluppo dell'impresoria giovanile e la concentrazione delle imprese cooperative nel settore agricolo (2457)

(presentato in data 17/11/2010);

senatori Pinzger Manfred, Thaler Ausserhofer Helga

Disposizioni per favorire il pagamento di conti correnti, vaglia postali ed altre prestazioni similari presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale (2458)

(presentato in data 17/11/2010).

### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze**

La Corte costituzionale, con lettera in data 5 novembre 2010, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza n. 309 del 2 novembre 2010, depositata in cancelleria il successivo 5 novembre, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro), come sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nella parte in cui, stabilendo che ai provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale previsti dalla citata norma non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), esclude l'applicazione ai medesimi provvedimenti dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1<sup>a</sup> e alla 11<sup>a</sup> Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 108).

### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 8, 9, 10 e 11 novembre 2010, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria, rispettivamente:

del FORMEZ PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, per gli esercizi 2008 e 2009. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1<sup>a</sup> e alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (*Doc. XV, n. 238*);

dell'Istituto per gli affari sociali (IAS), per gli esercizi dal 2007 al 2009. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5<sup>a</sup> e alla 11<sup>a</sup> Commissione permanente (*Doc. XV, n. 239*);

dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), per gli esercizi dal 2007 al 2009. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5<sup>a</sup>, alla 10<sup>a</sup> e alla 11<sup>a</sup> Commissione permanente (*Doc. XV, n. 240*);

della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti (INARCASSA), per l'esercizio 2009. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5<sup>a</sup> e alla 11<sup>a</sup> Commissione permanente (*Doc. XV, n. 241*);

dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'esercizio 2009. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5<sup>a</sup> e alla 11<sup>a</sup> Commissione permanente (*Doc. XV, n. 242*);

della Società generale di informatica (So.Ge.I) SpA, per gli esercizi 2008 e 2009. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5<sup>a</sup> e alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (*Doc. XV, n. 243*);

dell'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS), per gli esercizi dal 2006 al 2008. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1<sup>a</sup> e alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (*Doc. XV, n. 244*).

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

**Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità**

La Commissione europea, in data odierna, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen (COM (2010) 624 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 14ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 23 dicembre 2010.

Le Commissioni 1ª e 3ª potranno formulare osservazioni e proposte alla Commissione di merito entro il 16 dicembre 2010.

**Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), trasmissione di documenti**

Il Segretario generale dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ha trasmesso, in data 23 luglio 2010, il testo di una dichiarazione e di trentacinque risoluzioni, approvate nel corso della XIXV Sessione annuale svoltasi a Oslo (Norvegia) dal 6 al 10 luglio 2010:

dichiarazione di Oslo (*Doc. XII-quinquies*, n. 47). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente;

risoluzione sulla situazione in Kyrgyzstan (*Doc. XII-quinquies*, n. 48). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente;

risoluzione sul rafforzamento della partecipazione dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE al processo di Corfù sulla sicurezza in Europa (*Doc. XII-quinquies*, n. 49). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente;

risoluzione sulle priorità future dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE: il prossimo decennio (*Doc. XII-quinquies*, n. 50). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente;

risoluzione sul rafforzamento del ruolo, dell'efficienza e dell'impatto dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE (*Doc. XII-quinquies*, n. 51). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente;

risoluzione sulla promozione di un'atmosfera di fiducia nell'Assemblea parlamentare dell'OSCE (*Doc. XII-quinquies*, n. 52). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente;

risoluzione sul rafforzamento del regime del Documento di Vienna del 1999 sui negoziati per le misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza – (Negoziati CSBMS) (*Doc. XII-quinquies*, n. 53). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente;

risoluzione sul sostegno del processo di pace in Medio Oriente (*Doc. XII-quinquies*, n. 54). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente;

risoluzione sulla sicurezza nucleare (*Doc. XII-quinquies*, n. 55). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente;

risoluzione sulla demarcazione e delimitazione dei confini statali degli Stati sovrani dell'Europa orientale (*Doc. XII-quinquies*, n. 56). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente;

risoluzione sulla Moldova (*Doc. XII-quinquies*, n. 57). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente;

risoluzione su Guantanamo (*Doc. XII-quinquies*, n. 58). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente;

risoluzione sulla lotta al terrorismo, alla produzione e al traffico di narcotici e agli emigrati clandestini in Afghanistan (*Doc. XII-quinquies*, n. 59). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente;

risoluzione sull'inammissibilità dell'uso delle Forze Armate nazionali sul territorio di Stati contigui e limitrofi (*Doc. XII-quinquies*, n. 60). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente;

risoluzione sulle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU su donne, pace e sicurezza (*Doc. XII-quinquies*, n. 61). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente;

risoluzione sull'Artico (*Doc. XII-quinquies*, n. 62). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 13ª Commissione permanente;

risoluzione sulle responsabilità degli Stati partecipanti dell'OSCE di garantire la sicurezza energetica globale (*Doc. XII-quinquies*, n. 63). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3<sup>a</sup> e alla 4<sup>a</sup> Commissione permanente;

risoluzione sui negoziati internazionali concernenti i cambiamenti climatici (*Doc. XII-quinquies*, n. 64). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3<sup>a</sup> e alla 13<sup>a</sup> Commissione permanente;

risoluzione sulla cooperazione mediterranea (*Doc. XII-quinquies*, n. 65). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3<sup>a</sup> Commissione permanente;

risoluzione sul diritto degli sfollati all'interno del proprio paese e dei rifugiati di tornare al loro luogo di origine (*Doc. XII-quinquies*, n. 66). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1<sup>a</sup> e alla 3<sup>a</sup> Commissione permanente;

risoluzione su conciliare la produzione agricola con la tutela degli ecosistemi naturali (*Doc. XII-quinquies*, n. 67). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3<sup>a</sup>, alla 9<sup>a</sup> e alla 13<sup>a</sup> Commissione permanente;

risoluzione sullo status degli esperti nei processi decisionali (*Doc. XII-quinquies*, n. 68). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3<sup>a</sup> Commissione permanente;

risoluzione sulla realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio (*Doc. XII-quinquies*, n. 69). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3<sup>a</sup> e alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente;

risoluzione sulla criminalità informatica (*Doc. XII-quinquies*, n. 70). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2<sup>a</sup> e alla 3<sup>a</sup> Commissione permanente;

risoluzione sulle migrazioni quale sfida continua per l'OSCE (*Doc. XII-quinquies*, n. 71). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3<sup>a</sup> Commissione permanente;

risoluzione sul partenariato per l'assistenza ai rifugiati (*Doc. XII-quinquies*, n. 72). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1<sup>a</sup> e alla 3<sup>a</sup> Commissione permanente;

risoluzione sull'impegno dell'OSCE a favore della libertà religiosa e della separazioni tra le comunità religiose e lo Stato (*Doc. XII-quinquies*, n. 73). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1<sup>a</sup> e alla 3<sup>a</sup> Commissione permanente;

risoluzione sulla tutela dei giornalisti investigativi (*Doc. XII-quinquies*, n. 74). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente;

risoluzione sulle minoranze nazionali nelle relazioni interstatali (*Doc. XII-quinquies*, n. 75). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 3ª Commissione permanente;

risoluzione sul divieto della discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere (*Doc. XII-quinquies*, n. 76). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 3ª Commissione permanente;

risoluzione sui diritti delle donne e la salute riproduttiva (*Doc. XII-quinquies*, n. 77). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 12ª Commissione permanente;

risoluzione sulla pena di morte (*Doc. XII-quinquies*, n. 78). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente;

risoluzione sul non uso di alberghi che favoriscono il commercio sessuale (*Doc. XII-quinquies*, n. 79). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 10ª Commissione permanente;

risoluzione sulla intensificazione della lotta alla tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale nei paesi dell'OSCE (*Doc. XII-quinquies*, n. 80). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 2ª e alla 3ª Commissione permanente;

risoluzione sulla lotta alla domanda che alimenta la tratta di esseri umani e le forme elettroniche di sfruttamento (*Doc. XII-quinquies*, n. 81). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 2ª e alla 3ª Commissione permanente;

risoluzione sui diritti umani e le libertà fondamentali del personale delle Forze Armate (*Doc. XII-quinquies*, n. 82). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente.

### **Mozioni, apposizione di nuove firme**

La senatrice Mazzuconi ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00341 della senatrice Baio ed altri.

### **Interrogazioni, apposizione di nuove firme**

La senatrice Antezza ha aggiunto la propria firma alle interrogazioni 3-01701 e 3-01702 dei senatori Stradiotto ed altri.

La senatrice Carlino ha aggiunto la propria firma alle interrogazioni 4-04095 della senatrice Bugnano e 4-04096 del senatore De Toni.

### Mozioni

ALLEGRINI, SCARPA BONAZZA BUORA, VALLARDI, SAIA, PIGNEDOLI, ALICATA, BUTTI, CALIGIURI, CAMBER, CIARRAPICO, COMPAGNA, DE ECCHER, DE FEO, FLERES, FLUTTERO, GALLONE, GERMONTANI, MENARDI, MESSINA, MONTANI, SANCIU, TOFANI, ZANOLETTI. – Il Senato,

premessi che:

nel 2002 per la prima volta in Italia (e in Europa) viene segnalata la presenza di uno degli insetti più dannosi al mondo che colpisce l'albero del castagno, il cinipide galligeno (*Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu);

detto insetto, simile ad una piccola vespa, è originario della Cina e attacca il castagno europeo selvatico o innestato (*Castanea sativa*), i castagni orientali (*C. crenata*, *C. mollissima*, *C. dentata*) e gli ibridi euro-giapponesi (*Castanea crenata* x *C. sativa*);

la presenza dell'insetto causa gravissimi danni, quali l'arresto dello sviluppo degli organi colpiti, che può determinare un notevole calo della fruttificazione (fino al 60-80 per cento), forti riduzioni dell'accrescimento della massa legnosa ed il deperimento delle piante colpite che, nei casi più estremi, possono giungere anche alla morte;

il cinipide provoca, inoltre, effetti negativi sulle formazioni boschive in cui il castagno occupa una posizione spesso predominante e può vanificare le numerose iniziative intraprese negli ultimi anni, anche con notevoli impegni finanziari, per rilanciare economicamente la castanicoltura attraverso la valorizzazione delle migliori varietà locali ed il recupero produttivo dei boschi di castagno;

considerato che:

la decisione della Commissione 2006/464/CE del 27 giugno 2006 stabilisce misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nel territorio della comunità del cinipide del castagno;

detta decisione è stata recepita in Italia con l'adozione del decreto ministeriale 30 ottobre 2007, recante «Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica italiana. Recepimento della decisione della Commissione n. 2006/464/CE»;

tale decreto ministeriale disciplina la lotta obbligatoria all'insetto e prevede che le Regioni conducano un monitoraggio annuale al fine di accertare la presenza del parassita e ne comunichino gli esiti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 30 novembre di ogni anno;

considerato, inoltre, che:

allo stato gli interventi attuati per il contenimento della diffusione dell'insetto riguardano principalmente la produzione ed il commercio del materiale di propagazione nel settore vivaistico;

la maggiore fonte di diffusione del cinipide è, infatti, proprio la commercializzazione del materiale infestato asintomatico;

gli insetticidi autorizzati su castagno sono in numero molto limitato ed eventuali trattamenti ripetuti per 1 o 2 mesi comportano costi assai elevati;

l'articolo 13 (rubricato «Misure finanziarie») del decreto ministeriale 30 ottobre 2007 stabilisce che: «1. Le misure obbligatorie derivanti dall'applicazione del presente decreto sono a cura e spese dei proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, dei luoghi ove sono presenti piante sensibili. 2. Le regioni al fine di prevenire gravi danni per l'economia e per l'ambiente ed il paesaggio possono stabilire interventi di sostegno connessi all'attuazione del presente provvedimento»;

preso atto che:

nel Lazio, in particolare, il parassita è comparso nel 2005 nella zona dei monti Cimini (provincia di Viterbo) su giovani impianti e dal 2008 la zona di insediamento interessa tutto il territorio delle province di Roma e Viterbo e comuni limitrofi nelle province di Rieti, Latina e Frosinone;

nel 2010 l'infestazione ha raggiunto il suo culmine, al punto che, secondo il Presidente dell'associazione castanicoltori Vallecimina, la perdita media del prodotto, nell'area dei monti Cimini, si aggira intorno al 95 per cento;

secondo notizie di stampa alcuni sindaci del viterbese intendono richiedere lo stato di calamità naturale per il settore;

la proliferazione del cinipide, oltre a provocare ingenti danni all'intero comparto della castanicoltura e, conseguentemente, all'economia dell'area (il danno sarebbe valutabile in almeno 15 milioni di euro per i castagneti dell'intera area dei monti Cimini), determina anche un danno all'ambiente in cui il castagno da secoli svolge un ruolo determinante sotto il profilo paesaggistico, dell'aria e dell'acqua,

impegna il Governo:

ad assumere, anche d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ogni iniziativa utile a contrastare la diffusione del cinipede nelle aree castanicole del territorio italiano, con particolare attenzione alla tutela e alla salvaguardia delle zone ove si concentra la produzione prevalente o di più alta qualità;

a promuovere e sostenere con adeguate risorse finanziarie eventuali progetti di ricerca, in accordo con la comunità scientifica, finalizzati a fronteggiare l'emergenza sanitaria e a prevenire la diffusione dell'insetto;

a mettere in atto tutte le azioni utili a preservare le piante di castagno presenti sul territorio nazionale;

a istituire un fondo a disposizione delle Regioni italiane a produzione castanicola che, avendo monitorato la presenza del parassita entro

i termini previsti dal decreto ministeriale 30 ottobre 2007, facciano richiesta di interventi a sostegno del settore, quantificabili per l'anno in corso in misura non inferiore ai danni subiti e valutati, e a programmare adeguati finanziamenti per il successivo triennio 2011-2013.

(1-00349)

### **Interrogazioni**

**MASCITELLI, BELISARIO.** – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e dell'interno.* – Premesso che:

è in atto una richiesta da parte della ditta Forest CMI SpA di sfruttamento del giacimento di gas naturale denominato «Colle Santo» di Bomba (Chieti), attraverso la realizzazione di cinque pozzi di estrazione e di una raffineria di gas;

l'impianto insisterebbe su un territorio molto fragile, caratterizzato dalla presenza di vaste aree franose e di importanti dislocazioni tettoniche: tale situazione di frane attive o potenzialmente tali si verifica in un'area interessata da attività sismica;

al quadro geomorfologico e geostrutturale brevemente sopra descritto, si aggiunge la presenza di un lago artificiale per la produzione di energia elettrica, il lago di Bomba, formato dallo sbarramento del fiume Sangro in prossimità dell'omonima località: lo sbarramento è costituito da una diga in terra lunga circa 700 metri e alta 60, e la soluzione della diga in terra fu scelta dai costruttori a motivo della complicata situazione geomorfologica della valle;

il progetto prevede: l'escavazione di altri tre pozzi (in totale cinque), l'estrazione, per la durata di 12-20 anni, di circa 650.000 metri cubi di gas al giorno, la costruzione di una raffineria, su un'area di 20.000 metri quadrati, la realizzazione di un gasdotto di circa 7,5 chilometri nei comuni di Roccascalegna e Torricella Peligna (Chieti);

risulta agli interroganti che in nessuna delle fasi principali dell'impianto sia previsto l'impiego delle migliori tecnologie disponibili (cosiddette BAT), definite dalla Commissione europea nel documento del 2003 «IPPC – »Reference Document on Best Available Techniques for Mineral Oil and Gas Refineries«: ciò comporterà la necessità di realizzare un termodistruttore, alto 44 metri, per bruciare gli scarti di raffinazione, con la conseguente immissione in atmosfera di sostanze dannose per l'ambiente, come anidride carbonica, ossido di azoto, anidride solforosa, e molto tossiche per l'uomo, quali l'idrogeno solforato;

nella redazione dello studio di impatto ambientale la ditta proponente, la Forest CMI SpA, non prende affatto in considerazione l'applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni, cosiddetta «direttiva Seveso», ossia l'assoggettabilità dell'opera alla normativa relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, che ha tra i propri

obiettivi quello di estendere i piani di sicurezza e di emergenza, in caso di grandi incidenti, anche alle popolazioni che vivono nei dintorni dell'impianto;

le attività di trattamento chimico o termico, in cui può essere compresa la «raffinazione», nonché del relativo deposito, sono espressamente incluse nel campo di applicazione della normativa Seveso (direttive 96/82/CE e 2003/105/CE recepite in Italia con i decreti legislativi n. 334 del 1999 citato e n. 238 del 2005) qualora comportino l'impiego di sostanze pericolose ai sensi della normativa Seveso, e qualora i quantitativi presenti, o potenzialmente presenti, siano superiori ai relativi limiti di soglia di cui alla normativa Seveso, allegato I, parti 1 e 2, terza colonna, come è tra l'altro chiarito dalla risposta del Ministero dell'ambiente, Direzione generale per le Valutazioni ambientali, a un quesito in materia posto dal comitato di cittadini «Gestione partecipata territorio»;

il progetto in questione comprende il giacimento, l'estrazione, la raffinazione mediante operazioni di trattamento sia di natura chimica che biologica, sino all'immissione del metano in rete: la presenza di sostanze pericolose superiori ai limiti di soglia di cui alla normativa Seveso sopra citata, fa sì che esso rientri a tutti gli effetti nel campo di applicazione di detta normativa;

il Consiglio comunale di Bomba, all'unanimità, si è dichiarato contrario al progetto, supportato anche dall'iniziativa di comitati e movimenti spontanei dei cittadini come il citato «Gestione partecipata territorio»: forte e motivata è la preoccupazione che una simile realizzazione comprometta la stabilità della diga, grazie alla quale, tra l'altro, da più di 50 anni si produce energia idroelettrica, cioè pulita e rinnovabile. La popolazione locale dovrebbe quindi affrontare un simile gravissimo rischio in cambio dello sfruttamento di un giacimento di idrocarburi fossili che durerà al massimo 12 anni, e con uno scarsissimo ritorno economico e occupazionale sul territorio,

si chiede di sapere:

se il Governo sia al corrente di quanto illustrato in premessa e ritenga necessario chiarire se siano state valutate tutte le conseguenze del progetto sopra descritto, sia dal punto di vista ambientale sia da quello socio-economico;

se non consideri urgente intervenire, per quanto di sua competenza, affinché la sicurezza della popolazione locale sia garantita dal rispetto e dall'applicazione della normativa «Seveso» – relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

(3-01766)

CECCANTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), istituita con decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 7 giugno 1974, è un'autorità amministrativa indipendente di importanza primaria, specie nell'attuale fase di crisi economica, dato

che la sua attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano e che le sue funzioni si sono progressivamente sviluppate nel tempo in relazione sia all'esigenza di estendere l'ambito della tutela del risparmio che al progressivo evolversi del mercato finanziario e della legislazione in materia;

la carica di Presidente è vacante sin dal 1° luglio 2010 e tale nomina deve essere effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso;

dalla data di scadenza del mandato del Presidente fino al Consiglio dei ministri di venerdì 29 ottobre 2010 non si è presa alcuna decisione, facendo così trascorrere invano 4 mesi e 14 Consigli dei ministri;

il Presidente della Repubblica ha invitato in data odierna a un senso di responsabilità da parte di tutti con riferimento alla situazione economica internazionale, ed in particolare alle turbolenze finanziarie che persistono nell'Eurozona;

a giudizio dell'interrogante, il Presidente del Consiglio dei ministri appare dedito ad altre priorità e quindi disinteressato alla proposta di nomina del Presidente della Consob;

è pur vero che il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto oggi per annunciare la nomina al Consiglio dei ministri di domani 18 novembre, ma di suoi annunci su nomine tempestive, regolarmente smentiti per mesi, sono piene le cronache a cominciare da quella del Ministro dello sviluppo economico,

si chiede di sapere se intenda attivarsi, per quanto di competenza, al fine di vigilare affinché la proposta di nomina venga realmente effettuata nel Consiglio dei ministri del 18 novembre 2010.

(3-01767)

RUSCONI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il drammatico colpo inferto dal Governo in carica alla scuola e, in generale, a tutto il mondo della «conoscenza», attraverso pesanti e ripetuti tagli di risorse economiche e professionali ha gettato in uno stato di profonda crisi finanziaria gran parte degli istituti scolastici presenti sull'intero territorio nazionale;

particolarmente critiche paiono anche le situazioni degli istituti comprensivi statali del meratese (in provincia di Lecco), dove, a causa della grave precarietà contabile e finanziaria, sono messe seriamente a rischio la funzionalità e l'efficacia del servizio scolastico, la qualità dell'offerta formativa, nonché le condizioni per un proficuo lavoro degli studenti e di tutto il personale docente e non;

l'esiguità dei fondi stanziati per il 2010 a favore di tali Istituti, specialmente nelle voci relative alle supplenze – peraltro svincolate da qualsiasi parametro di riferimento – rende particolarmente arduo, allo stato attuale, garantire un regolare funzionamento dell'ordinario e la realizzazione dei piani dell'offerta formativa;

particolari criticità si rilevano sia nel metodo di assegnazione dei fondi per le sostituzioni del personale, risultando impossibile fare una previsione di spesa a inizio anno scolastico, sia nell'obbligo di distinguere nei flussi di cassa i finanziamenti per le supplenze da quelli per la gestione;

inoltre, l'ingabbiamento dei contributi in voci specifiche senza possibilità di utilizzo al di fuori delle stesse e soprattutto il mancato rimborso di quote e spese già autorizzate sono tra le cause principali dell'immobilità in cui versano tali istituti; in particolare, i crediti pregressi degli istituti comprensivi del meratese, fino alla data del 12 aprile 2010, risultavano pari a: 178.803 euro per Brivio, 100.843 euro per Cernusco Lombardone, 165.000 per Merate, 93.407 per Olgiate Molgora, 450.000 per Robbiate, 176.420 per Rovagnate, per un totale di 1.164.473 euro;

considerato che:

nonostante i dirigenti scolastici e i presidenti dei consigli di istituto del meratese – riuniti in un coordinamento – abbiano rappresentato in più occasioni sia al Ministro in indirizzo che a tutti i soggetti responsabili dell'indirizzo e del controllo del settore scolastico, nazionali, regionali e locali le gravi difficoltà finanziarie in cui si trovano gli Istituti in parola, a tutt'oggi non è stata adottata alcuna iniziativa per risolvere il problema;

gli stessi cittadini si sono attivati per manifestare, anche attraverso una raccolta di firme (4.700 adesioni circa nei comuni di competenza e 654 per un'iniziativa autonoma promossa da un gruppo di minoranza in Consiglio comunale a Merate, tutte peraltro già fatte pervenire anche al Ministero), il loro dissenso e la loro preoccupazione in ordine alla gestione degli Istituti comprensivi statali del meratese, che contano complessivamente una popolazione di oltre 6.000 studenti (di cui 650 a Brivio, 1.200 a Cernusco Lombardone, 1.051 a Merate, 728 a Olgiate Molgora, 1.600 a Robbiate, 876 a Rovagnate) e che, per l'importantissima azione di istruzione e di educazione che da sempre svolgono sul territorio, rappresentano un imprescindibile punto di riferimento per la comunità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario attivarsi, con la massima sollecitudine, per dotare gli istituti delle risorse finanziarie necessarie a fronteggiare i gravi problemi economici, affinché possano garantire un servizio scolastico funzionale, efficace, con un'offerta formativa di qualità, nonché le condizioni per un proficuo lavoro di tutti gli operatori della scuola;

in particolare, se non ritenga di doversi attivare con la massima urgenza per far fronte ai residui attivi dovuti e relativi a esercizi pregressi e di voler disporre l'attribuzione di risorse economiche adeguate a consentire un sereno funzionamento degli Istituti per una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva, nonché economica del territorio meratese e, in generale, dell'intero Paese.

(3-01768)

MARCUCCI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

Poste italiane SpA ha disposto la modifica dell'orario di apertura al pubblico degli uffici postali dei comuni di Careggine, Fosciandora, Giuncugnano e Vergemoli, in provincia di Lucca;

in virtù di tale disposizione ognuno dei predetti uffici mantiene immutato il numero complessivo di ore settimanali di apertura al pubblico, ma concentra l'apertura in soli tre giorni settimanali contro i sei precedenti e con esclusione del sabato;

il provvedimento in questione è stato assunto senza alcuna forma di confronto preventivo con il territorio;

i comuni interessati dal provvedimento sono piccole realtà montane della Garfagnana che non offrono alternative per la gestione dei servizi amministrati da Poste italiane SpA, data l'assenza di sportelli bancari e servizi postali alternativi sul territorio;

l'alta percentuale di residenti anziani e le lunghe distanze percorse quotidianamente dalla popolazione in attività per raggiungere i luoghi di lavoro rendono essenziale la possibilità di fruire dei servizi dell'ufficio postale nella giornata di sabato;

considerato altresì che in alcuni comuni limitrofi la riorganizzazione dell'apertura su tre soli giorni settimanali non ha escluso la giornata del sabato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle difformità dei provvedimenti assunti in territori omogenei tra di loro e quali iniziative di competenza intenda assumere affinché sia disposta l'apertura degli uffici postali nella giornata di sabato nei comuni di Careggine, Fosciandora, Giuncugnano e Vergemoli e, più in generale, in tutti i piccoli comuni montani.

(3-01769)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

LANNUTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

il 15 dicembre 2010 scade il mandato dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e le nuove nomine non sono ancora state proposte;

la nomina del nuovo collegio dell'Autorità per l'energia è letteralmente appesa alla crisi di Governo e alla sua evoluzione;

la legge istitutiva dell'Autorità prevede, infatti, che l'attuale presidente, Alessandro Ortis, non potrà essere rinnovato nel suo incarico e quindi, a quella data, formalmente, decadrà dal posto insieme all'unico e solo consigliere Tullio Fanelli;

l'Autorità ha competenze in ambiti particolarmente delicati, come il controllo sulle bollette elettriche e del gas, e la vigilanza sul divieto di traslare sui prezzi al consumo la maggiorazione Ires (la cosiddetta Robin Hood tax);

considerato che:

l'Autorità è un organo collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri. I cinque componenti sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Le designazioni effettuate dal Governo sono sottoposte al parere vincolante, espresso a maggioranza qualificata (due terzi dei componenti), dalle Commissioni parlamentari competenti;

il collegio scade formalmente tra un mese con il prossimo 15 dicembre per cui i tempi per i passaggi parlamentari sarebbero scarsi e, probabilmente, insufficienti, ammesso e non concesso che un accordo politico sui componenti sia già stato trovato;

tale stallo ha spinto il collegio dell'Autorità a mettere le mani avanti chiedendo al Consiglio di Stato un parere riguardo alla possibilità di una *prorogatio*: se sia possibile, a quali condizioni, con quali limiti;

la questione rappresenta un momento fondamentale per il funzionamento dei nostri mercati energetici visto che le decisioni dell'Autorità vengono prese dal collegio, non dalla struttura, che ha il compito di istruire le pratiche e dare attuazione alle decisioni;

i danni della regolamentazione, in un momento e in un contesto come quelli attuali, sono inferiori, per ordini di grandezza, ai danni potenzialmente derivanti dal lasciare mano libera ai nemici del mercato;

si sono succedute tre legislature senza riuscire a trovare l'accordo per completare il collegio che, per legge deve essere composto da 5 membri, rimasto monco da quando, il 14 luglio 2004, Fabio Pistella ha abbandonato l'Autorità per prendere la guida del Consiglio nazionale delle ricerche;

senza il nuovo presidente e i 4 commissari, sono a rischio anche il rinnovo dei *bonus* (luce e gas) per le famiglie bisognose, si bloccano i controlli sugli operatori e sulla Robin Tax;

si tratta di un vero e proprio *blackout* che ha spinto le associazioni dei consumatori a lanciare un appello al Ministro dello sviluppo economico, Romani, perché avvii almeno l'*iter*;

il presidente Ortis pochi giorni fa è stato premiato dall'Istituto Bruno Leoni, proprio «per il contributo dato alla liberalizzazione» di elettricità e gas, e per aver «difeso l'indipendenza» dell'Autorità;

se non si mette in condizione l'Autorità di proseguire nella sua opera di controllo questi sforzi andranno perduti;

considerato inoltre che il presidente dell'Autorità per l'Energia, nel corso di una recente audizione in Senato presso la 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) il 20 ottobre 2010, è tornato a chiedere l'introduzione di nuovi tetti *antitrust* per contrastare la dominanza di Eni nel mercato del gas. Nel documento consegnato nel corso dell'audizione, si afferma che «Per pervenire ad una struttura di offerta sufficientemente concorrenziale è ancora necessario intervenire o attraverso nuovi e più rigorosi tetti antitrust, o, almeno, attraverso misure che rendano più contendibile il mercato; questa è una condizione fonda-

mentale affinché la futura Borsa del gas possa produrre i suoi benefici effetti. Diversamente, i segnali di prezzo prodotti resteranno facilmente condizionabili da parte dell'operatore dominante». Nel mercato italiano del gas, infatti la «struttura proprietaria delle principali infrastrutture di produzione, approvvigionamento all'estero, trasporto e stoccaggio è ancora caratterizzata dal controllo esercitato dall'operatore dominante». A quasi dieci anni dall'apertura dei mercati, spiega Ortis, Eni «rappresenta ancora il 84,5 per cento della produzione nazionale e il 49,9 per cento delle importazioni»,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti intenda assumere il Governo al fine di provvedere alle proposte di nomina del nuovo presidente e dei 4 commissari per permettere al collegio dell'Autorità per l'energia e il gas di operare, considerato che far venir meno la presenza del regolatore danneggerebbe l'intero mercato, la sua credibilità e il suo sviluppo, anche se fosse solo una parentesi di breve durata;

se il Governo intenda effettuare tali proposte di nomina, selezionando personalità effettivamente indipendenti che sappiano affrontare le delicate sfide senza alcuna compiacenza verso i monopolisti nazionali e locali per evitare che le conquiste faticosamente raggiunte in termini di liberalizzazione regrediscano e per impedire che il vuoto finisca per premiare quelli che, aggressivamente e colpevolmente e non di rado forti di un supporto politico trasversale e clientelare, in tutti questi anni hanno resistito alle pressioni dell'Autorità e hanno conservato il loro artiglio monopolistico;

quali misure urgenti intenda intraprendere per impedire agli oligopolisti, quali Eni, di imporre politiche di mercato, favorendo la pluralità di soggetti e quindi un abbattimento sostanzioso delle tariffe a vantaggio delle famiglie consumatrici e delle imprese.

(4-04116)

LANNUTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

a seguito dell'ultima riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali (decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, modificato ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, e decreto ministeriale 7 ottobre 2008), è stata istituita la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale per svolgere funzioni e compiti nei settori della promozione della conoscenza, della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio culturale, in conformità a quanto disposto dall'art. 6 del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, con riguardo a tutti gli istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101, commi 1 e 2, del codice medesimo, che siano di pertinenza dello Stato o costituiti dallo Stato;

in particolare, il Direttore generale ha il compito di curare la promozione della conoscenza del patrimonio culturale, in ambito locale, nazionale ed internazionale, anche mediante apposite campagne integrate di informazione; svolgere funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio culturale statale, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione e alle realtà territoriali in essi coinvolte; curare il coordinamento con le Regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati e offrire il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attività di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del codice; elaborare linee guida per la individuazione delle forme di gestione delle attività di valorizzazione, ai sensi dell'art. 115 del codice, ovvero per la definizione dei casi in cui risulti ancora necessario provvedere all'affidamento dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico in forma non integrata, ai sensi dell'art. 117 del medesimo codice;

alla carica di Direttore generale è stato nominato il dottor Mario Resca, suscitando diverse perplessità per i molteplici presupposti di conflitto di interessi che la sua intensa e articolata attività imprenditoriale avrebbe potuto comportare al punto che viene da chiedersi quale convenienza avesse nell'accettare tale incarico palesemente sottodimensionato, tra l'altro estraneo alla sua esperienza;

si apprende da notizie di stampa che il Tar del Lazio, Sez. II quarter, con sentenza n. 32717 del 7 ottobre 2010, ha annullato il bando dei servizi di ristorazione del Polo Museale romano, rilevando l'illegittimità del requisito della pregressa gestione di tre punti di ristoro con «il medesimo marchio» per tre anni. Il Tar ha ritenuto, in conformità a quanto segnalato ripetutamente al Ministro e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato da numerose aziende del settore, come riportato più volte da «Il Sole-24 ore» e da altri organi di stampa, che la suddetta previsione costituisca «un'irragionevole restrizione della concorrenza»;

poiché analoga clausola è contenuta in tutti i bandi per la ristorazione e per i *bookshop* e, con logiche diverse, anche negli altri settori in offerta, con gli stessi assunti di irregolarità formale e sostanziale, il comportamento del Direttore generale appare poco chiaro;

senza entrare nella specifica valutazione della sentenza, sembrerebbe che il comportamento del Direttore generale sia stato poco trasparente e responsabile creando danni al settore, già provato da ritardi e cambi di orientamento nella strategia gestionale,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che il Direttore generale, pur avendo dichiarato alla stampa il contrario, abbia affidato campagne pubblicitarie a due agenzie senza previo espletamento di una gara e che dette agenzie possano considerarsi vicine allo stesso Direttore generale per precedenti rapporti;

se corrisponda al vero che l'ufficio ministeriale addetto ai contratti di ragioneria ha fatto ben 72 rilievi alle spese dell'ufficio del Direttore generale, comprese quelle di rappresentanza e di missione;

se corrisponda al vero che i contratti di consulenza definiti dal Direttore generale non compaiono sul sito *Internet* del Ministero, così come richiesto dalla legge;

se corrisponda al vero che, in riferimento alla delicata materia dei bandi di gara per l'assegnazione delle concessioni per i servizi al pubblico presso i principali musei e siti culturali italiani, il richiamato Direttore generale si sia avvalso di consulenti esterni, anche tramite Arcus SpA, non specificatamente esperti in materia, senza chiedere un parere alle associazioni imprenditoriali interessate e, soprattutto, agli uffici interni;

se corrisponda al vero che il Direttore generale ha dichiarato alla stampa, in più occasioni, che la validità dei suddetti bandi è stata avallata anche dalla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e che tale avvallo pare non sussista;

se corrisponda al vero che il Direttore generale ha ignorato i rilievi di numerose aziende del settore, finalizzati a fornire un contributo per il perfezionamento delle procedure di evidenza pubblica il cui miglior svolgimento sarebbe stato di interesse sia di se stesse che della stessa Direzione generale, oltre a tutte le altre attività produttive interessate. Infatti erano stati ben evidenziati i ripetuti aspetti critici dei diversi bandi, distinguendo problemi di generale rilevanza da quelli specifici di ciascuna procedura e discernendo le implicazioni formali da quelle sostanziali, i profili di opportunità da quelli di legittimità;

se corrisponda al vero che il Direttore generale, Presidente di Confindustria, l'associazione di imprese di variegate attività commerciali, dalla ristorazione all'*entertainment*, dall'abbigliamento ai servizi, avrebbe potuto favorire i suoi iscritti nella partecipazione ai bandi di gara;

quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere per arginare ed eliminare la condotta del Direttore generale al fine di ripristinare il corretto funzionamento del fondamentale settore affidato alla nuova Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, per l'occupazione e per il bilancio pubblico.

(4-04117)

MORRA. – *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* – Premesso che:

il quotidiano «L'Attacco» di Foggia del 13 novembre 2010 riporta le dichiarazioni di un noto esponente politico, secondo il quale «Nel Subappennino esiste un'emergenza legalità riconducibile alla poco trasparente gestione dei fondi comunitari e alle opere pubbliche appaltate negli ultimi venti anni»;

le citate dichiarazioni proseguono, poi, con la promessa del citato esponente politico che «se si dovessero ravvisare legami con la criminalità organizzata di tipo mafioso verrà immediatamente interessata l'Autorità competente;

considerato che, a giudizio dell'interrogante:

le dichiarazioni rilasciate, se non smentite, confermerebbero che lo stesso politico è a conoscenza di fatti e circostanze talmente gravi da ri-

chiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria ancor prima di quello della Commissione parlamentare antimafia;

in mancanza di riscontri oggettivi, al contrario, tali affermazioni servono, solo ad alimentare allarmismi strumentali e controproducenti;

preso atto che:

all'interrogante, già Presidente della Comunità montana per oltre un decennio e sindaco per più mandati di un Comune del Sub Appennino Dauno, nulla risulta relativamente a sistemi diffusi di illegalità presenti nell'area del citato Sub Appennino, tanto meno per quanto attiene a fenomeni di criminalità organizzata;

le dichiarazioni riportate, inoltre, potrebbero danneggiare i faticosi processi di sviluppo e superamento delle storiche condizioni d'isolamento e di abbandono in cui versa l'intera area poiché aggiungono ai *deficit* infrastrutturali realmente esistenti l'*handicap* della presunta mancanza di legalità;

concorrono, nondimeno, a minare la serenità delle popolazioni che risiedono in quelle aree e coloro i quali potrebbero recarvisi per turismo;

infine, esse potrebbero ingiustamente frenare eventuali progetti di investimento nell'area,

l'interrogante chiede ai Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, di sapere se risulti che le dichiarazioni rilasciate siano supportate da elementi di riscontro o, al contrario, se risultino destituite di fondamento e quali siano le valutazioni del caso.

(4-04118)

FERRANTE. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

l'ipotesi di trivellare a due chilometri dalla cattedrale di Noto (Siracusa), sebbene irrealistica, potrebbe, ad avviso dell'interrogante, avverarsi. Ciò, soprattutto dopo la recente sentenza emessa dal Consiglio di giustizia amministrativa (CGA) che ribalta una precedente decisione del Tar;

i permessi per le trivellazioni furono concessi nel 2004 dall'allora Presidente della Regione Sicilia, Salvatore Cuffaro, alla compagnia Panther Oil, e vennero bloccati l'anno successivo per le proteste dei residenti. È cominciata da allora una vicenda che non ha risparmiato colpi di scena. Mobilitazione dal basso molto attiva e con momenti di notevole visibilità, come nel caso dell'appello lanciato da Andrea Camilleri sul quotidiano «La Repubblica», in contemporanea a sentenze di segno opposto emesse da diversi Tribunali amministrativi regionali;

una sentenza del Tar di Palermo dell'agosto 2007 dava infatti ragione alla Panther, contro la Regione che intendeva recedere dalla concessione, ma l'anno seguente il Tar di Catania accoglieva il ricorso del Comune di Vittoria, intenzionato a difendere i pozzi e le sorgenti di contrada di Sciannacaporale, che alimentano la città, con conseguente blocco delle trivellazioni;

successivamente la Panther, che sembrava aver desistito, si è invece rivolta al Consiglio di giustizia amministrativa, organo di appello

del Tar. Il CGA ha annullato il ricorso vinto dal Comune di Vittoria, senza entrare nel merito della sentenza del Tar. Ha infatti dichiarato il Comune di Vittoria territorialmente estraneo all'area di intervento, perché il pozzo non ricade nel suo territorio. Sul merito si era invece espresso il Tar di Catania che aveva disposto anche delle perizie e verificato l'esistenza di reali rischi di inquinamento. Ma la sentenza del CGA è inappellabile, essendo espressione dell'ultimo grado di giudizio;

pertanto a questo punto la battaglia giudiziaria potrebbe considerarsi conclusa se non fosse che, come dichiara Giuseppe Nicosia, sindaco di Vittoria, è stata nel frattempo avviata davanti al Tar di Catania un'azione di decadenza delle concessioni rilasciate alla Panther, azione che è ancora pendente;

comunque il problema deve essere affrontato anche sul piano politico. Giuseppe Nicosia chiede infatti anche l'applicazione delle norme restrittive nel frattempo introdotte dal Piano paesistico, invoca le tutele regionali per le distanze minime da pozzi e sorgenti e si appella al Governatore della Regione;

è altrettanto importante evidenziare che ad opporsi alle trivelle non è solo il Comune di Vittoria, nel cui territorio il 29 ottobre 2010 c'è stata una importante manifestazione. Ci sono altri sindaci, come Corrado Valvo, sindaco di Noto, favorevole ad un modello di sviluppo basato su beni culturali, ambiente ed ecosostenibilità. Ma anche le associazioni ambientaliste, quali in particolare Legambiente Sicilia, i comitati locali quali il comitato «No Triv» e vari rappresentanti di diverse forze politiche;

la Sicilia ha il più alto numero di siti riconosciuti dall'Unesco e valorizzarli dovrebbe essere una priorità, non fosse altro che per stimolare il turismo, la nostra vera risorsa, il «pozzo» da sfruttare;

si chiede di conoscere:

se l'autorizzazione alla Panther Oil, che nulla ha a che fare con la valorizzazione paesaggistica ed archeologica della Sicilia, sia stata sottoposta a tutte le procedure previste, e in particolare alla procedura di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale, a tutela di una importante area ambientale, paesaggistica e architettonica;

quali iniziative concrete di vigilanza e tutela intenda assumere il Ministro in indirizzo a tutela dei siti riconosciuti dall'Unesco in Sicilia, quali in questo caso quello della val di Noto;

a quale punto sia giunto l'*iter* per l'istituzione del Parco nazionale degli Iblei, considerato la via maestra per evitare le trivellazioni in val di Noto.

(4-04119)

FILIPPI Alberto. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze.* – Considerato che:

lo smaltimento dei rifiuti deve, per norma, essere pagato integralmente dai cittadini che producono i rifiuti stessi;

la Campania ha usufruito per anni di sovvenzioni e aiuti statali per svolgere una funzione propria degli enti locali;

in seguito alla disastrosa alluvione del 1° novembre 2010 che ha invaso e devastato con fango e acqua molto del territorio vicentino creando danni ingenti, la città di Vicenza ha visto un aiuto statale sicuramente importante ma purtroppo decisamente non sufficiente data l'entità delle devastazioni, pari a 300 milioni di euro;

anche da notizie di stampa (come il «Corriere della Sera» di mercoledì 17 novembre, p. 24, dal titolo «Caos rifiuti a Napoli. Piano con navi e treni per portarli all'estero» sottotitolato «Emergenza: il Governo sta cercando 650 milioni») il Governo sta pensando di tornare a finanziare con 650 milioni di euro competenze non statali, ovvero più del doppio di quanto previsto per Vicenza;

in soli tre giorni, principalmente facendo ricorso alle forze della popolazione e della solidarietà locale, i vicentini si sono attivati per ripulire la città capoluogo e i paesi interessati dall'alluvione, il tutto in ore di piena emergenza,

si chiede di sapere:

se sia possibile sapere quale sia la percentuale di copertura del servizio per lo smaltimento dei rifiuti nella provincia di Napoli e per quale ragione tale costo non sia a carico dei cittadini come avviene nel resto del Paese;

se, nel caso in cui il Governo reperisse 650 milioni di euro, vi sia la possibilità di destinarli interamente alle aree del Paese che hanno subito danni e devastazioni in seguito alle recenti alluvioni.

(4-04120)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*7ª Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01768, del senatore Rusconi, sulla carenza di risorse a disposizione degli istituti comprensivi statali;

*8ª Commissione permanente* (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01769, del senatore Marcucci, sull'orario di apertura di uffici postali in provincia di Lucca.

**Interrogazioni, ritiro**

È stata ritirata l'interrogazione 3-01660, della senatrice Spadoni Urbani e del senatore D'ambrosio Lettieri;

è stata ritirata l'interrogazione 3-01737, dei senatori Marco Filippi ed altri.











